

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3270

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(**DRAGHI**)

E DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(**CARTABIA**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(**FRANCO**)

CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(**GIORGETTI**)

E CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(**ORLANDO**)

Conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118,
recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risana-
mento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di
giustizia

Presentato il 24 agosto 2021

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente disegno di legge il Governo sottopone alle Camere, per la conversione in legge, il decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia.

Il decreto-legge in esame si compone di tre capi, contenenti rispettivamente « Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale », « Ulteriori misure urgenti in materia di giustizia » e « Disposizioni transitorie e finanziarie »

Il capo I del decreto-legge interviene nella attuale situazione di generalizzata crisi economica causata dalla pandemia di SARS-CoV-2 per fornire alle imprese in difficoltà nuovi strumenti per prevenire l'insorgenza di situazioni di crisi o per affrontare e risolvere tutte quelle situazioni di squilibrio economico-patrimoniale che, pur rivelando l'esistenza di una crisi o di uno stato di insolvenza, appaiono reversibili.

Le difficoltà create alle imprese dall'emergenza sanitaria iniziata nei primi mesi del 2020 sono state in gran parte mitigate dai numerosi interventi di sostegno tramite i quali lo Stato, mediante regole che hanno temporaneamente modificato gli istituti del diritto societario e sostegni di tipo finanziario ed economico riconosciuti alle imprese, ha ridotto il peso della crisi sulle attività produttive.

La situazione è tuttavia destinata a mutare rapidamente posto che, da un lato, gli effetti della crisi economica si protrarranno per un lasso di tempo certamente non breve e, dall'altro, gli interventi pubblici di sostegno sono destinati ad esaurirsi e dunque non potranno, nel lungo periodo, contenere e risolvere i profondi mutamenti del tessuto socio-economico provocati dalle restrizioni collegate alla pandemia.

Molte delle imprese che non saranno in grado di garantire la propria continuità aziendale una volta venute meno tali mi-

sure non hanno, ad oggi, idonei mezzi o strumenti per analizzare e comprendere la situazione in cui si trovano né per evitare che la crisi degeneri in dissesto irreversibile. Tale constatazione è particolarmente evidente per le micro, piccole e medie imprese, che rappresentano il substrato del sistema produttivo nazionale e che possono essere efficacemente sostenute se le si accompagna in un processo di presa di coscienza della situazione aziendale esistente e delle soluzioni praticabili per prevenire la crisi o per raggiungere il risanamento aziendale in caso di crisi, o di insolvenza, già esistente.

In una tale cornice, l'imminente entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 — originariamente fissata al 15 settembre 2020 e rinviata al 1° settembre 2021 dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 — non appare la soluzione più efficace rispetto alle attuali esigenze del sistema economico. La natura fortemente innovativa e la complessità dei meccanismi previsti dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza — che pur prevede istituti per l'emersione precoce della crisi, come l'allerta interna ed esterna, e strumenti di soluzione negoziata della crisi, una disciplina organica dei piani attestati di risanamento, l'estensione della possibilità di ricorrere agli accordi di ristrutturazione dei debiti e il concordato minore per le imprese minori — non consentirebbero quella necessaria gradualità nella gestione della crisi che è richiesta dalla situazione determinata dalla pandemia e rischierebbero di creare incertezze e dubbi applicativi in un momento in cui si invoca, da più parti, la massima stabilità nella individuazione delle regole. Va peraltro sottolineato che il rinvio dell'allerta esterna disposto con l'articolo 5, comma 14, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con

modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, ha inciso in maniera rilevante sul complessivo impianto delineato del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, privandolo di una fase sulla quale sono stati pensati e costruiti altri istituti disciplinati dallo stesso codice, tra i quali il concordato preventivo.

D'altro canto, l'aumento delle imprese in crisi o insolventi generato dalla crisi economica in atto non può essere gestito unicamente con gli istituti vigenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare). La legge fallimentare contiene infatti una disciplina risalente che, pur modificata dai numerosi interventi normativi susseguitisi nel tempo, è pensata e strutturata in relazione ad una situazione economica e industriale del tutto diversa dall'attuale. Essa inoltre, ruotando principalmente intorno agli istituti del concordato preventivo e del fallimento, non fornisce strumenti che incentivano l'emersione anticipata della crisi e, anzi, scoraggia l'imprenditore dal fare ricorso alle procedure in essa previste, aventi natura prevalentemente giudiziale. Senza considerare che il ricorso massiccio ad istituti concorsuali che impediscono il pagamento spontaneo dei creditori rischia di sottrarre risorse finanziarie al sistema delle imprese.

Mantenere la disciplina della legge fallimentare, infine, espone lo Stato italiano alla procedura di infrazione di cui agli articoli 258 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in quanto si tratta di normativa non in linea con la direttiva 2019/1023/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza).

Le disposizioni della direttiva (UE) 2019/1023 devono essere recepite entro il termine del 17 luglio 2022 – prorogato su richiesta inoltrata alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, della medesima direttiva –, come previsto

dalla legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019 - 2020).

A fronte dunque di una situazione in cui le possibili alternative per affrontare i disrompenti effetti prodotti dalla crisi economica in atto sono rappresentate dal codice della crisi d'impresa o dagli istituti della legge fallimentare, è necessario intervenire, in via d'urgenza, con una disciplina che rinvii temporaneamente l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 14 del 2019 fornendo, nel contempo, agli imprenditori in difficoltà ulteriori strumenti, efficaci e meno onerosi, per il risanamento delle attività che rischiano di uscire dal mercato.

La data individuata per l'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa, il 16 maggio 2022, tiene conto sia del termine entro il quale va recepita la direttiva summenzionata sia del disposto dell'articolo 31, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Si tratta dunque del tempo necessario per la modifica di alcuni istituti ritenuti poco flessibili – che potrebbero portare a difficoltà applicative, soprattutto nell'attuale congiuntura economica – e per esercitare la delega conferita con la legge n. 53 del 2021 per il recepimento della disciplina comunitaria sui quadri di ristrutturazione.

In relazione al titolo II del codice della crisi d'impresa, concernente le procedure di allerta e la composizione assistita della crisi innanzi all'organismo di composizione della crisi d'impresa (OCRI), il rinvio è fissato al 31 dicembre 2021 per poter sperimentare l'efficienza e l'efficacia della composizione negoziata istituita con il presente decreto, rivedere i meccanismi di allerta contenuti nel codice della crisi d'impresa e per allineare l'entrata in vigore dell'allerta esterna ai tempi di rinvio disposti con la modifica dell'articolo 15 dello stesso codice disposta con il citato decreto-legge n. 41 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 2021.

Proprio perché il mero rinvio del codice della crisi d'impresa non è risolutivo, ad esso si affiancano due tipologie di interventi: l'introduzione di un nuovo strumento di ausilio alle imprese in difficoltà, di tipo negoziale e stragiudiziale, e la modifica del

regio decreto n. 267 del 1942 con l'anticipazione di alcune disposizioni dello stesso codice ritenute utili ad affrontare la crisi economica in atto.

Il nuovo strumento è denominato « composizione negoziata della crisi ». Si tratta di un percorso più strutturato rispetto a quello previsto dal codice della crisi d'impresa, adeguato alle mutate esigenze di cui si è detto e meno oneroso, con il quale si intende agevolare il risanamento di quelle imprese che, pur trovandosi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l'insolvenza, hanno le potenzialità necessarie per restare sul mercato, anche mediante la cessione dell'azienda o di un ramo di essa. Non vi sono requisiti dimensionali di accesso alla composizione negoziata, che è concepita con strumento utilizzabile da tutte le realtà imprenditoriali iscritte al registro delle imprese, comprese le società agricole.

La scelta compiuta è quella di affiancare all'imprenditore un esperto nel campo della ristrutturazione, terzo e indipendente e munito di specifiche competenze, al quale è affidato il compito di agevolare le trattative necessarie per il risanamento dell'impresa.

L'esperto dovrà acquisire una specifica formazione, secondo un percorso adeguato che sarà tratteggiato, come si dirà meglio di seguito, da un decreto dirigenziale che individuerà le materie di studio e la tipologia del docente; la formazione, nel rispetto delle linee indicate dallo stesso decreto, potrà essere gestita dagli ordini professionali, dalle università e, nel caso in cui gli esperti non siano iscritti ad albi professionali, dalle associazioni di riferimento.

Il percorso della composizione è esclusivamente di tipo volontario ed è dunque attivabile solo dalle imprese che decidono di farvi ricorso. È previsto che gli organi di controllo societari, in presenza di una situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, segnalino all'imprenditore l'esistenza dei presupposti per ricorrere alla composizione negoziata, dove che rientra nella previsione dell'articolo 2403 del codice civile. La tempestiva segna-

lazione all'imprenditore diviene un elemento valutabile nell'ambito dell'eventuale futura azione esercitata nei loro confronti ai sensi dell'articolo 2407 del codice civile.

L'imprenditore in difficoltà, in crisi, o in stato di insolvenza reversibile, può decidere quindi di intraprendere un percorso, del tutto riservato finché non viene chiesta la concessione di misure protettive, chiedendo la nomina di un esperto indipendente che valuti lo stato dell'impresa e che lo assista nelle trattative da attivare per il buon esito della composizione negoziata (e, di conseguenza, per la ricerca delle possibili soluzioni di risanamento dell'attività). La negoziazione è, e resta, per tutta la durata del percorso, una prerogativa dell'imprenditore, che porta avanti le trattative personalmente, con l'eventuale ausilio dei propri consulenti.

La presenza dell'esperto non ha dunque lo scopo e la funzione di sostituire l'imprenditore nel dialogo con i suoi creditori o con le altre parti interessate ma serve a dare forza e credibilità alla posizione dell'impresa ed a rassicurare i creditori e le altre parti interessate. La figura terza ed indipendente dell'esperto, chiamato a verificare costantemente la funzionalità e utilità delle trattative rispetto al risanamento e l'assenza di atti pregiudizievoli per i creditori, conferisce alle trattative un elevato livello di sicurezza ed elimina il dubbio sull'esistenza di possibili atteggiamenti dilatori o poco trasparenti tenuti dalle parti coinvolte. La competenza nelle tecniche di facilitazione richiesta all'esperto agevolerà lo svolgimento di tali funzioni.

La natura riservata e stragiudiziale del percorso, che coinvolge il tribunale nelle specifiche ipotesi di cui si dirà di seguito, esclude gli effetti normalmente collegati alle procedure concorsuali. L'istanza di nomina dell'esperto non apre il concorso dei creditori e non determina alcuno spossessamento del patrimonio dell'imprenditore, il quale, pur essendo obbligato a garantire una gestione non pregiudizievole per i creditori ed in linea con gli obblighi previsti dall'articolo 2086 del codice civile, prosegue nella gestione ordinaria e straordinaria

dell'impresa e può eseguire pagamenti spontanei.

L'istanza di accesso alla composizione negoziata si presenta tramite una piattaforma unica nazionale accessibile dal sito della camera di commercio presso il cui registro delle imprese è iscritto l'imprenditore che la inoltra. Attraverso la piattaforma l'imprenditore, prima di entrare nel relativo percorso, ottiene tutte le informazioni utili sulla composizione negoziata, sulle modalità di attivazione del percorso e sui documenti da produrre con l'istanza di nomina dell'esperto.

Essa inoltre contiene un *test* pratico, con funzione di auto-diagnosi, utilizzabile anche in via preventiva rispetto al deposito dell'istanza, che consente a ciascuna impresa di verificare la situazione in cui si trova e l'effettiva perseguibilità del risanamento. L'inserimento di alcuni dati contabili nel *test* consente, in particolare, ad ogni impresa di comprendere, in modo semplice e rapido, la sostenibilità del debito accumulato tramite i flussi finanziari futuri e dunque la gravità dello squilibrio esistente e la sua eventuale reversibilità.

La nomina dell'esperto indipendente è affidata ad una commissione composta da tre membri che durano in carica due anni e che vengono designati dall'autorità giudiziaria, dal presidente della camera di commercio regionale e dal prefetto.

Al fine di agevolare le operazioni della commissione nella scelta dell'esperto più adatto a gestire la singola realtà imprenditoriale, è previsto che unitamente alla comunicazione della presentazione dell'istanza di nomina il segretario generale della camera di commercio di appartenenza dell'imprenditore istante trasmetta anche una nota sintetica contenente il volume d'affari, il numero dei dipendenti e il settore in cui opera l'impresa istante.

In coerenza con la natura stragiudiziale della composizione negoziata, la nomina avviene al di fuori degli uffici giudiziari e il percorso, che si apre con l'istanza di nomina dell'esperto, si conclude con il deposito della relazione finale con la quale l'esperto dà atto dell'attività compiuta e delle possibili soluzioni emerse all'esito delle

trattative per il superamento delle condizioni di squilibrio in cui si trova l'impresa. Il deposito della relazione porta all'archiviazione della composizione negoziata.

Al fine di consentire l'individuazione dell'esperto munito della professionalità e delle competenze necessarie rispetto alla singola impresa istante, al momento del deposito dell'istanza di nomina, l'imprenditore deve depositare una serie di documenti che, sostanzialmente, forniscono un quadro generale della situazione contabile e debitoria dell'impresa. Si tratta di documentazione utile anche all'esperto nominato in quanto gli consente di valutare con sollecitudine, sentito l'imprenditore, la ragionevole perseguibilità del risanamento e di avviare le trattative solo se le ritiene utili rispetto alle condizioni in cui versa l'impresa.

In particolare, l'esperto, dopo aver esaminato la documentazione prodotta con l'istanza e l'esito del *test* eseguito dall'imprenditore al momento dell'accesso alla procedura, lo convoca per valutare la situazione dell'attività e la perseguibilità del risanamento. In caso positivo, convoca i creditori e le altre parti interessate al risanamento per la ricerca delle possibili soluzioni o per prospettare loro le soluzioni individuate dall'imprenditore e ritenute percorribili dall'esperto stesso. Come in precedenza evidenziato, l'esperto non si sostituisce all'imprenditore ma lo affianca fornendogli la professionalità e le competenze necessarie per la ricerca di una soluzione della situazione di difficoltà dell'impresa e facilitando il dialogo con tutte le parti coinvolte nel processo di risanamento dell'impresa.

In ossequio alle indicazioni provenienti dalla direttiva (UE) 2019/1023, è prevista una procedura di informazione e consultazione sindacale, che si aggiunge a quelle già previste e disciplinate dall'ordinamento, da attivare ogni qual volta l'imprenditore intenda adottare determinazioni rilevanti che incidono sui rapporti di lavoro di una pluralità di lavoratori, anche solo per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro o le modalità di svolgimento delle prestazioni.

Va sottolineato ancora che la professionalità richiesta all'esperto è molto specifica e attiene strettamente alla ristrutturazione aziendale. Per tale motivo è previsto che la nomina debba avvenire tra i soggetti iscritti in elenchi formati presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo di regione — oltre a quelle delle provincie autonome di Trento e di Bolzano — nel cui territorio si trova l'ufficio del registro delle imprese in cui è iscritta l'impresa istante e che l'iscrizione può essere richiesta solo da professionisti di esperienza o da altri soggetti muniti di competenze ben determinate.

Possono far parte dell'elenco innanzitutto gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, gli iscritti all'albo degli avvocati che, avendo la medesima anzianità di iscrizione prevista per i dottori commercialisti, documentino precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione, e, inoltre, i consulenti del lavoro che, oltre all'anzianità di iscrizione nell'ordine professionale di appartenenza di cinque anni, forniscano prova di avere preso parte, in almeno tre casi, a procedure di ristrutturazione portate a termine con successo. A queste categorie si affianca quella di coloro che, avendo gestito imprese nell'ambito di procedimenti di risanamento conclusi in maniera efficace, possono fornire il necessario supporto all'imprenditore in crisi avendo operato nel suo stesso settore o in settori simili che ne rendano utilizzabile l'esperienza e la professionalità acquisiti.

Altro indispensabile requisito di accesso all'elenco è costituito, come già detto, dalla formazione specifica nella materia della ristrutturazione aziendale e nelle tecniche di facilitazione e mediazione. Le caratteristiche ed il contenuto dettagliato di tale formazione, alla quale possono essere affiancati — quale ulteriore elemento di valutazione delle competenze del singolo professionista, ma senza sostituire la formazione specifica, necessariamente ritagliata sulle caratteristiche dello strumento che si va ad introdurre — i percorsi formativi già seguiti dai professionisti che presenteranno domanda di iscrizione, saranno inseriti nel

decreto dirigenziale adottato dal Ministero della giustizia previsto dall'articolo 5, comma 2, con il quale si intende garantire l'uniformità a livello nazionale della formazione stessa.

La gestione delle nomine è affidata alle commissioni di cui si è detto, costituite presso le camere di commercio regionali, che sono tenute a seguire criteri di rotazione e trasparenza e che, per dimostrare l'osservanza di tali criteri, devono pubblicare in apposita sezione dei rispettivi siti istituzionali gli incarichi conferiti a ciascun esperto e i relativi *curricula*.

Le trattative hanno natura riservata proprio perché sono funzionali alla ricerca di una soluzione di risanamento e non a fornire ai creditori o al mercato informazioni sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell'imprenditore. L'obbligo di riservatezza, affermato con forza insieme a quello di correttezza e buona fede, rappresenta un elemento essenziale per il successo della composizione negoziata e per la sua appetibilità. Tutte le parti coinvolte, dall'imprenditore, all'esperto, ai creditori, fino alle altre parti interessate, sono tenute a non divulgare le notizie sull'impresa apprese nel corso delle trattative e a collaborare per assicurarne il regolare svolgimento.

Gli obblighi che gravano sulle parti che partecipano al percorso si traducono:

- per l'esperto, nel verificare, prima di accettare l'incarico, la propria indipendenza, il possesso delle competenze necessarie rispetto alla singola impresa e, infine, la possibilità di dedicare alle trattative il tempo indispensabile per il loro completo e idoneo svolgimento. Egli è obbligato a operare in maniera riservata, terza e imparziale e a portare avanti con sollecitudine le trattative per giungere, al termine dei centottanta giorni stabilito per la loro durata massima, a una possibile soluzione;

- per l'imprenditore, nell'obbligo di rappresentare la propria situazione all'esperto ed alle altre parti in maniera completa e trasparente e nell'obbligo di gestire l'impresa in maniera tale da non arrecare ingiusto pregiudizio agli interessi dei creditori;

— per i creditori, nell'obbligo di riservatezza e nell'obbligo di collaborare attivamente lealmente durante le trattative fornendo, in tempo utile, le informazioni e le risposte che vengono loro richieste dall'imprenditore o dall'esperto in funzione delle trattative stesse e della loro prosecuzione.

Tale ultimo obbligo è previsto, in maniera ancora più esplicita, per gli istituti bancari e per gli intermediari finanziari in ragione del ruolo che normalmente essi ricoprono per il buon esito della negoziazione e al fine di evitare che il risanamento dell'impresa sia messo a rischio da comportamenti inerti o da una partecipazione poco sollecita alle trattative. È infatti noto che in una situazione di crisi o di difficoltà patrimoniale e finanziaria, la rapidità con la quale si interviene rappresenta la principale chiave per garantire il successo del tentativo di risanamento dell'impresa.

La violazione di tali obblighi da parte dei creditori può venire in rilievo nell'ambito delle eventuali azioni risarcitorie che, nel caso in cui il dissesto dell'impresa derivi da comportamenti omissivi ingiustificati o non corretti delle parti coinvolte nelle trattative, possono essere esercitate, ad esempio, dal curatore fallimentare. Va, sul punto, sottolineato che la composizione avvia un percorso negoziale solo se il risanamento è perseguibile e apre delle trattative nelle quali la situazione dell'impresa è rappresentata alle parti coinvolte in modo trasparente e leale, anche grazie alla presenza dell'esperto. Ne discende che se l'impresa non riesce a perseguire il risanamento e viene dichiarata fallita per la mancata collaborazione delle parti chiamate al tavolo delle trattative o, peggio ancora, per comportamenti ostruzionistici, le conseguenti responsabilità potranno essere oggetto di accertamento giudiziale.

Tornando al ruolo dell'esperto, va sottolineato che il suo intervento è più pregnante e incisivo in alcune ipotesi e in particolare:

— quando, esaminata la documentazione e sentito l'imprenditore all'inizio del percorso, o anche durante le trattative, verifica che non vi sono concrete prospet-

tive di risanamento, ipotesi in cui provoca l'archiviazione da parte dell'organo che lo ha nominato;

— quando, informato preventivamente dall'imprenditore del compimento di atti di straordinaria amministrazione o di pagamenti che non appaiono coerenti rispetto alle trattative, verifica che tali atti non siano pregiudizievoli per i creditori, per le trattative o per le prospettive di risanamento e, se li ritiene pregiudizievoli, segnala il proprio dissenso all'imprenditore. Il dissenso manifestato dall'esperto resta, in linea di principio, confidenziale, coerentemente con la natura riservata delle trattative, e nel caso in cui l'atto o il pagamento siano comunque eseguiti, è rimessa allo stesso esperto la decisione sull'opportunità di renderlo noto mediante pubblicazione nel registro delle imprese. Tale discrezionalità viene tuttavia meno nell'ipotesi di atto pregiudizievole per i creditori, ipotesi in presenza della quale la pubblicazione è obbligatoria in quanto risponde all'esigenza di informare i creditori del compimento dell'atto ritenuto dannoso;

— quando l'imprenditore ha fatto ricorso al tribunale in presenza di misure protettive o cautelari, l'esperto ne può ottenere la revoca, o l'abbreviazione rispetto al termine inizialmente concesso, segnalando al tribunale il fatto che le misure ottenute non sono funzionali al buon esito delle trattative o che comprimono in maniera sproporzionata i diritti e gli interessi dei creditori che le subiscono;

— se sottoscrive, unitamente all'imprenditore ed ai creditori, l'accordo raggiunto all'esito delle trattative, l'accordo produce gli effetti del piano attestato di risanamento di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera *d*), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e la sua adesione produce gli stessi effetti dell'attestazione del professionista prevista dalla stessa norma.

Il ruolo dell'esperto, così come descritto, è rafforzato dalla disposizione che, ad eccezione delle ipotesi in cui è sentito dal tribunale nei procedimenti giurisdizionali attivati nel corso delle trattative, non con-

sente di chiamarlo a deporre su quanto appreso o sull'attività svolta nell'esercizio delle sue funzioni ed estende alla sua funzione le disposizioni di cui agli articoli 200 e 103 del codice di procedura penale.

Nel percorso di composizione negoziata non vi è l'esigenza di ricorrere al tribunale posto che, come già sottolineato, le trattative si svolgono tra l'imprenditore e le parti interessate con l'ausilio e la competenza dell'esperto, che ne facilita la conduzione e contemporaneamente verifica l'utilità delle trattative e l'assenza di ingiusto pregiudizio per i creditori.

Laddove vi sia l'esigenza di proteggere il patrimonio dell'imprenditore da iniziative che possono turbare il regolare corso delle trattative e mettere a rischio il risanamento dell'impresa, è previsto che l'imprenditore ottenga una protezione del patrimonio. Perché si attivi la protezione è sufficiente che l'imprenditore chieda, contestualmente alla presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto o successivamente, l'applicazione di misure protettive successivamente sottoposte alla conferma da parte del giudice.

Tale istanza è pubblicata nel registro delle imprese e dal giorno della pubblicazione i creditori non possono acquisire diritti di prelazione senza il consenso dell'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari nei suoi confronti. La pubblicazione dell'istanza impedisce inoltre, fino alla archiviazione dell'istanza che apre la composizione negoziata, la prosecuzione dei procedimenti per la dichiarazione di fallimento o per l'accertamento dello stato di insolvenza. A presidio delle concrete prospettive di risanamento sta infine la previsione che impedisce ai creditori interessati dalle misure protettive di rifiutare l'adempimento o di risolvere unilateralmente i contratti in corso con l'imprenditore per il solo fatto di vantare, nei suoi confronti, crediti non soddisfatti.

L'efficacia delle misure è subordinata alla contestuale presentazione del ricorso al tribunale per ottenerne la conferma e all'adozione del decreto di fissazione dell'udienza nei successivi dieci giorni. In caso di tardivo deposito del ricorso o di tardiva

emissione del provvedimento di fissazione dell'udienza il giudice adito dichiara dunque l'inefficacia delle misure senza fissare l'udienza.

Nell'ipotesi invece di omesso deposito del ricorso i creditori sono tutelati dalla disposizione che impone all'imprenditore di pubblicare nel registro delle imprese, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'istanza per le misure protettive, anche il numero di ruolo generale assegnato al ricorso. L'inosservanza di tale obbligo infatti comporta la cancellazione d'ufficio, da parte del conservatore del registro dell'impresa, dell'iscrizione dell'istanza stessa (quale ulteriore effetto dell'inefficacia disposta).

Con il ricorso l'imprenditore può chiedere la conferma delle misure protettive e la loro modifica, potendo dette misure essere circoscritte a determinate azioni oppure a specifici creditori, ma anche l'adozione dei provvedimenti cautelari, anche limitandone nel tempo l'efficacia, che ritiene necessari per il buon esito delle trattative.

Il procedimento che si svolge a seguito del deposito del ricorso e i procedimenti incidentali che possono essere instaurati innanzi allo stesso giudice per la successiva revoca, modifica o proroga dei provvedimenti concessi, sono instaurati innanzi al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto n. 267 del 1942 e seguono le forme del procedimento cautelare uniforme. La loro caratteristica principale è quella della celerità (come si evince dall'accento posto sulle modalità alternative di notifica che possono essere disposte dal tribunale per la rapida instaurazione del contraddittorio) posto che si tratta di procedimenti che si inseriscono, condizionandolo, all'interno di un percorso negoziale della durata massima di centottanta giorni.

Le misure protettive e cautelari, come concepite e disciplinate, sono conformi alle prescrizioni contenute nella direttiva (UE) 2019/1023 sia perché non possono riguardare i diritti dei lavoratori, sia per la durata, minima e massima, entro la quale possono essere efficaci, sia per il costante collegamento che deve esservi tra la singola misura e lo stato delle trattative, la perse-

guibilità del risanamento e gli interessi dei creditori, sia, infine, rispetto alla disciplina dettata per le fasi di proroga, modifica e revoca. In linea con la direttiva europea appena menzionata, le misure protettive hanno effetto anche sulle istanze di fallimento.

In assenza di provvedimenti di revoca *medio tempore* intervenuti, ogni misura ottenuta dall'imprenditore è revocata dal tribunale al momento della ricezione della relazione finale dell'esperto.

L'intervento dell'autorità giudiziaria è inoltre previsto se l'imprenditore intende ottenere finanziamenti prededucibili o se è necessario cedere l'azienda per assicurare la continuità aziendale e la migliore soddisfazione dei creditori. In quest'ultimo caso il cessionario è rassicurato dalla deroga alla responsabilità di cui al secondo comma dell'articolo 2560 del codice civile.

La prededucibilità dei finanziamenti e la cessione di azienda sono autorizzati dal tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto n. 267 del 1942 che, sempre per le ragioni di celerità di cui si è detto in precedenza, utilizza le forme dei procedimenti in camera di consiglio.

Va sottolineato che il riconoscimento della natura prededucibile dei finanziamenti è demandato al tribunale, chiamato a verificare la funzionalità degli stessi finanziamenti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori. La disposizione non è dannosa per i creditori titolari di diritti maturati in epoca anteriore e muniti di una causa legittima di prelazione, e in particolare per i creditori pubblici, posto che si tratta di finanziamenti che consentono la prosecuzione dell'attività e migliori prospettive di soddisfacimento per tutti i creditori. È indubbio infatti che il risanamento dell'impresa, che garantisce il ripristino delle sue capacità solutorie, rappresenta per tutti i creditori la migliore alternativa rispetto alla gestione della crisi in sede concorsuale.

Analoga forma è prevista per i provvedimenti con i quali il tribunale può essere chiamato a rideterminare il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica o ad esecuzione differita divenuti ec-

cessivamente onerosi in conseguenza della crisi economica causata dalla pandemia in corso (ferma restando, anche per tale ipotesi, l'intangibilità dei contratti di lavoro).

In tal caso l'intervento dell'autorità giudiziaria, che dispone per il tempo strettamente necessario e come misura indispensabile ad assicurare la continuità aziendale, è meramente eventuale e si configura solo nel caso in cui l'esperto non sia riuscito ad ottenere una rinegoziazione concordata da parte dei contraenti. La previsione del possibile indennizzo fornisce al tribunale un ulteriore strumento di riequilibrio delle prestazioni da utilizzare in favore della parte che, a seguito della rideeterminazione del contenuto del contratto, viene a trovarsi in una posizione di svantaggio.

La norma ha la finalità di stabilire puntuali requisiti di accesso all'intervento giudiziale, anche per evitare ricorsi indiscriminati al provvedimento d'urgenza di cui all'articolo 700 del codice di procedura civile.

Specifiche previsioni sono dettate per rendere la composizione negoziata accessibile ai gruppi di imprese, con disposizioni che regolano la nomina dell'esperto e le modalità di svolgimento della composizione negoziata sia nell'ipotesi di accesso da parte di tutte le società del gruppo, con uno o separati percorsi e con i possibili sbocchi in caso di presentazione di domande distinte, sia in caso di ricorso all'esperto da parte della società o dell'ente che ha sede in Italia ed esercita le funzioni di direzione o di coordinamento (o della società o ente con il maggiore passivo indicato in bilancio).

Una specifica disciplina regola inoltre la composizione per le imprese di minori dimensioni, denominate « sotto soglia », vale a dire quelle imprese che in ragione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge fallimentare, possono utilizzare, in caso di squilibrio patrimoniale e finanziario, unicamente le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento disciplinate dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3. Il ruolo degli organismi di composizione della crisi viene

comunque riaffermato, per tali imprese, anche nell'ambito della composizione negoziata, nella quale detti organismi provvederanno alla nomina del professionista che svolge le funzioni dell'esperto indipendente.

La composizione negoziata può avere diversi sbocchi, enunciati dall'articolo 11.

Si affiancano alle soluzioni di tipo negoziale tutti gli strumenti disciplinati dalla legge fallimentare, compresi quelli, di cui si dirà di seguito, introdotti dalle disposizioni contenute nell'articolo 20 che, intervenendo sulla stessa legge fallimentare, anticipano alcuni istituti disciplinati dal codice della crisi d'impresa con alcune modifiche mirate ad agevolare e incentivare l'utilizzo dello strumento di composizione negoziata.

Allo stesso scopo viene introdotta una nuova tipologia di concordato preventivo, denominato « concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio ».

Si tratta di una procedura utilizzabile dal solo imprenditore che ha seguito il percorso sin qui descritto senza che le trattative abbiano portato ad una soluzione di tipo negoziale. In tal caso, presa consapevolezza del fatto che l'unica ipotesi percorribile è quella liquidatoria, può essere adito il tribunale con ricorso in cui si chiede l'omologazione di un concordato con cessione dei beni. Il fatto che si tratti di una procedura utilizzabile solo come sbocco della composizione negoziata è reso evidente dal termine entro il quale può essere proposto, termine che è di sessanta giorni dalla ricezione, da parte dell'imprenditore, della relazione finale redatta dall'esperto indipendente.

Il procedimento è semplificato in quanto non prevede la nomina del commissario giudiziale per il controllo sulla veridicità dei dati contabili e, in generale, per tutte le verifiche prodromiche al giudizio di ammissibilità e alla relazione di cui all'articolo 172 della legge fallimentare.

Sono omesse la fase di ammissione e la fase del voto dei creditori sul presupposto che la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa e la non percorribilità di altre soluzioni sia stata esaminata dall'esperto indipendente e rappresentata nella rela-

zione finale che chiude la composizione negoziata e sull'ulteriore presupposto che i creditori siano stati interessati e informati nel corso delle trattative.

Il tribunale quindi, i cui poteri sono accresciuti per compensare l'assenza della fase iniziale della procedura di concordato ordinaria, verifica la sussistenza dei requisiti per l'accesso alla procedura, nomina un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile e chiede all'esperto un parere sui risultati della liquidazione e sulle eventuali garanzie offerte, dopodiché, se ritiene la domanda ammissibile, dispone la comunicazione della proposta ai creditori e fissa l'udienza di omologazione.

All'esito del giudizio il concordato è omologato se, respinte le eventuali opposizioni, la proposta rispetta l'ordine delle cause legittime di prelazione, se il piano è fattibile e se la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione fallimentare assicurando comunque un'utilità a ciascun creditore.

Altre disposizioni che incentivano il ricorso alla composizione negoziata sono contenute nelle norme che: sospendono gli obblighi di ricapitalizzazione e le cause di scioglimento previste in caso di riduzione o perdita del capitale sociale; riducono la percentuale di ammissibilità degli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa ed evitano l'attestazione del professionista in caso di piano attestato sottoscritto anche dall'esperto; riconoscono misure di favore di natura fiscale rispetto alle soluzioni negoziali scaturite dalle trattative; assicurano la conservazione degli effetti degli atti autorizzati dal tribunale anche in caso di accesso ad una delle procedure regolate dalla legge fallimentare; esonerano da revocatoria gli atti compiuti in coerenza con le trattative e con le prospettive di risanamento; esentano l'imprenditore dai reati di cui agli articoli 216, terzo comma, e 217 della legge fallimentare per i pagamenti e le operazioni compiuti durante le trattative purché in coerenza con le stesse e nella prospettiva di risanamento.

Il compenso dell'esperto è a carico dell'imprenditore e, in assenza di una determinazione consensuale concordata tra l'im-

prenditore e l'esperto, è determinato dall'organo che lo ha nominato, secondo criteri ben determinati. All'atto di determinazione del compenso è riconosciuto valore di prova scritta per la concessione di un provvedimento monitorio provvisoriamente esecutivo per garantire la pronta remunerazione dell'esperto per l'opera prestata in caso di assenza di adempimento spontaneo.

Gli articoli da 20 a 23 del presente intervento normativo introducono modifiche alla legge fallimentare e ulteriori misure atte ad agevolare la soluzione concordata della crisi.

La *ratio* di tali norme è quella di ampliare le possibilità di accesso alle procedure e, più in generale, a tutti gli strumenti alternativi al fallimento, nella prospettiva della ristrutturazione aziendale.

Si tratta in particolare di norme che, oltre a razionalizzare la disciplina vigente sulla possibilità per il tribunale di omologare il concordato preventivo anche in caso di mancata adesione da parte dei creditori istituzionali ed a fissare un termine per l'adesione agli accordi di ristrutturazione prevista dall'articolo 182-*bis*, quarto comma, della legge fallimentare, consentono di modificare il piano in caso di accordo di ristrutturazione omologato.

Sono inoltre introdotte deroghe ai principi della cristallizzazione del passivo e della scadenza dei debiti al momento del deposito della domanda di concordato consentendo un parziale pagamento dei lavoratori – i cui crediti sono comunque assistiti dal più alto grado privilegio, quello di cui all'articolo 2751-*bis*, numero 1), del codice civile – e la prosecuzione dei contratti di mutuo garantiti da ipoteca sui beni utilizzati per la continuità aziendale, laddove capienti rispetto al credito garantito.

Anche le maglie di accesso agli accordi di ristrutturazione vengono allargate con l'anticipazione dell'entrata in vigore degli istituti, previsti nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, degli accordi ad efficacia estesa e degli accordi agevolati.

Ancora, la convenzione di moratoria, oggi ammessa per i soli intermediari finanziari rappresentanti la metà dell'indebita-

mento complessivo, viene estesa ai crediti di qualsiasi natura.

Sempre con il fine di incentivare la soluzione negoziata delle crisi, con particolare riferimento alle crisi presumibilmente innescate dalla pandemia in corso, vengono adottati interventi con i quali:

- si estende al 31 dicembre 2022 l'orizzonte temporale entro il quale è consentito all'imprenditore in crisi di uscire dalla fase introdotta con il ricorso ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, della legge fallimentare ricorrendo al piano attestato di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), della legge fallimentare;

- si consente che sino al permanere dello stato di emergenza collegato alla pandemia in atto, il termine di cui all'articolo 161, sesto comma, della legge fallimentare sia concesso nella misura massima anche in pendenza di istanza di fallimento;

- si sancisce l'improcedibilità, fino 31 dicembre 2021, dei ricorsi per la risoluzione del concordato preventivo e i ricorsi per la dichiarazione di fallimento proposti nei confronti di imprenditori che hanno presentato domanda di concordato preventivo con continuità aziendale ai sensi dell'articolo 186-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, omologato in data successiva al 1° gennaio 2019.

La necessità di evitare l'utilizzo strumentale della composizione negoziata costituisce la *ratio* della previsione che non consente l'accesso a tale percorso alle imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano già fatto ricorso ad un accordo di ristrutturazione dei debiti o ad una procedura di concordato preventivo.

In particolare, l'intervento normativo contiene le seguenti disposizioni.

L'articolo 1, rubricato «*Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa*», sostituisce il comma 1 dell'articolo 389 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, prevedendo che il medesimo codice entri in vigore il 16 maggio 2022. La disposizione fa salva la diversa

entrata in vigore del titolo II della parte prima e degli articoli elencati al comma 2.

L'articolo 2 disciplina la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, prevedendo al comma 1 che l'imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza possa chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa, la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa; la nomina avviene con le modalità di cui all'articolo 3, commi 6, 7 e 8.

Il comma 2 disciplina il ruolo dell'esperto, prevedendo che lo stesso agevoli le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati. L'attività dell'esperto è finalizzata ad individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l'insolvenza dell'imprenditore. La norma precisa che tale soluzione può essere perseguita anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa.

L'articolo 3 istituisce la piattaforma telematica nazionale e disciplina la nomina dell'esperto.

È previsto al comma 1 che la piattaforma telematica, unica per tutto il territorio nazionale, sia accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese, attraverso il sito istituzionale di ciascuna camera di commercio.

Il comma 2 disciplina il contenuto della piattaforma, prevedendo che sia disponibile una lista di controllo particolareggiata per la redazione dei piani di risanamento, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese. Tale lista di controllo contiene indicazioni pratiche su come deve essere redatto il piano di risanamento oltre ad un *test*, che può essere eseguito dall'imprenditore e dai professionisti dallo stesso incaricati e che consente di verificare la ragionevole perseguibilità del risanamento. È disposto che il contenuto della piattaforma, la lista di controllo, le indica-

zioni operative per la redazione del piano di risanamento e le modalità di esecuzione del *test* pratico siano definiti con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge. Attraverso la messa a disposizione della lista di controllo e del *test*, la disposizione persegue il fine di fornire all'imprenditore strumenti che gli consentano una agevole e pratica autovalutazione preventiva in ordine alle possibilità di risanamento dell'impresa e di ottenere indicazioni finalizzate alla redazione del piano di risanamento.

Il comma 3 prevede che presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano sia formato un elenco di esperti e stabilisce le categorie di professionisti che possono farne parte ed i relativi requisiti. È parso opportuno fare riferimento alle camere di commercio dei capoluoghi di regione, oltre che delle province autonome di Trento e Bolzano, al fine di consentire una migliore gestione dell'elenco e delle nomine da parte degli uffici camerale di maggiori dimensioni. Per gli iscritti agli albi professionali dei dottori commercialisti ed esperti contabili, degli avvocati e dei consulenti del lavoro è richiesta un'anzianità di iscrizione di almeno cinque anni, al fine di assicurare che gli stessi abbiano maturato un'adeguata esperienza professionale. Si è inoltre ritenuto che, mentre la specifica formazione dei dottori commercialisti ed esperti contabili, unita all'anzianità di iscrizione, sia sufficiente per conferire a tale categoria un'adeguata competenza in materia aziendale, per gli avvocati ed i consulenti del lavoro tale competenza debba essere dimostrata attraverso specifica documentazione, attestante l'esperienza e i risultati raggiunti nella ristrutturazione aziendale. La diversa regolamentazione è determinata dalla varietà delle competenze ed esperienze professionali proprie degli avvocati e dei consulenti del lavoro, non necessariamente formati nel settore aziendalistico. È inoltre previsto che possano essere inseriti nell'elenco anche coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentino di avere

svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati. L'inclusione anche di tali professionalità nell'elenco è determinata dall'opportunità di valorizzare le esperienze maturate da chi abbia assunto ruoli di amministrazione, direzione e controllo in imprese che siano state interessate da operazioni di ristrutturazione positivamente concluse. È infatti previsto che non possano essere valutate, ai fini dell'iscrizione nell'elenco, le funzioni prestate in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione nei cui confronti sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.

Per tutte le categorie professionali, il comma 4 dispone che l'iscrizione all'elenco sia subordinata anche al possesso di specifica formazione, che assicuri le competenze necessarie per perseguire il risanamento attraverso la negoziazione con le parti interessate. Al fine di garantire l'omogeneità e l'efficacia di tale formazione, è disposto che la stessa venga disciplinata attraverso il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui al comma 2.

Il comma 5 regola analiticamente le modalità di presentazione della domanda di iscrizione all'elenco e la documentazione che deve essere alla stessa allegata. In particolare, è previsto che la domanda sia presentata alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo della regione e delle province autonome di Trento e Bolzano del luogo di residenza o di iscrizione all'ordine professionale del richiedente e sia corredata della documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, dalla certificazione attestante l'assolvimento degli obblighi formativi di cui al comma 4, e da un *curriculum vitae* oggetto di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal quale risulti ogni altra esperienza formativa in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione. In conformità alla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, è previsto che l'interessato manifesti il necessario consenso al trattamento di tutti i dati comunicati al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, anche ai fini della pubblicazione di cui al comma 9 dello stesso articolo 3, e che ciascuna camera di commercio designi il soggetto responsabile della formazione, tenuta e aggiornamento dell'elenco e del trattamento dei dati in esso contenuti. Il responsabile accerta inoltre la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti ai sensi dell'articolo 71 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'ultimo periodo precisa che la domanda è respinta se non è corredata di tutta la documentazione necessaria ma che, in tal caso, può essere ripresentata.

Il comma 6 regola analiticamente la nomina dell'esperto, prevedendo che la stessa avvenga ad opera di una commissione, che resta in carica per due anni, costituita presso le camere di commercio del capoluogo della regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e composta da un magistrato (designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa indicata nella disposizione), da un membro designato dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso cui è costituita la commissione e da un membro designato dal prefetto.

Al fine di assicurare la rapida trasmissione alla commissione dell'istanza di nomina dell'esperto presentata al segretario generale della camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede dell'impresa, il comma 7 prevede che quest'ultimo, ricevuta l'istanza, la comunichi il giorno stesso alla commissione stessa unitamente ad una nota sintetica contenente il volume d'affari, il numero dei dipendenti e

il settore in cui opera l'impresa istante. La commissione, nei successivi cinque giorni lavorativi, nomina l'esperto nel campo della ristrutturazione tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 3, utilizzando criteri che assicurano la rotazione e la trasparenza e avendo cura che ciascun esperto non riceva più di due incarichi contemporaneamente. La disposizione precisa che la nomina può avvenire anche al di fuori dell'ambito regionale, onde assicurare, nel caso in cui ciò appaia opportuno, la competenza e la terzietà dell'esperto rispetto al contesto nel quale opera l'impresa e alle sue specifiche esigenze.

Il comma 8 chiarisce che la commissione decide a maggioranza e che ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività di nomina, il comma 9 dispone che gli incarichi conferiti e il *curriculum vitae* dell'esperto nominato siano pubblicati senza indugio in apposita sezione del sito istituzionale della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato del luogo di nomina e del luogo dove è tenuto l'elenco presso il quale l'esperto è iscritto, sempre nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali. È specificato altresì che deve essere omesso ogni riferimento all'imprenditore richiedente, allo scopo di tutelarne la riservatezza.

I commi 10 e 11 contengono le disposizioni finanziarie per la copertura dei costi di realizzazione della piattaforma.

L'articolo 4, rubricato «*Requisiti di indipendenza e doveri dell'esperto e delle parti*», contiene, al comma 1, l'elencazione dei requisiti dei quali l'esperto deve essere in possesso. A tale fine, con norma che richiama la disciplina dettata per i professionisti nominati nell'ambito delle procedure concorsuali, è fatto in primo luogo rinvio ai requisiti desumibili dall'articolo 2399 del codice civile; si prevede inoltre che l'esperto non debba essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale e che il professionista, ed i soggetti con i quali è

eventualmente unito in associazione professionale, non debbano aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dell'imprenditore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa.

Il comma 2 detta indicazioni sulle modalità di espletamento dell'incarico da parte dell'esperto, prevedendo che quest'ultimo operi in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente e che possa chiedere al debitore e ai creditori tutte le informazioni utili o necessarie. È inoltre previsto che possa avvalersi di soggetti dotati di specifica competenza anche nel settore economico in cui opera l'imprenditore e di un revisore legale, senza che le spese ed i compensi relativi a tali collaboratori gravino sull'imprenditore, come previsto dal successivo articolo 16, comma 9.

Il comma 3 prevede che l'esperto non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità, e dispone che si applichino le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto compatibili. La disposizione precisa che il divieto di chiamare l'esperto a deporre non si applica nei procedimenti giurisdizionali previsti dalla disciplina della composizione negoziata.

I commi da 4 a 7 costituiscono applicazione, alle trattative agevolate dall'esperto, del canone di correttezza e buona fede previsto dagli articoli 1175 e 1337 del codice civile (comma 4). Si stabilisce, in particolare: che il debitore ha il dovere di rappresentare la propria situazione all'esperto, ai creditori e agli altri soggetti interessati in modo completo e trasparente e di gestire il patrimonio e l'impresa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori (comma 5); che le banche, gli intermediari finanziari e, in linea generale, i soggetti titolari o responsabili della gestione dei loro crediti, devono partecipare

alle trattative in modo attivo e informato; è altresì specificato che l'accesso alla composizione negoziata della crisi non costituisce causa di revoca degli affidamenti bancari concessi (comma 6); che tutte le parti hanno il dovere di collaborare lealmente e in modo sollecito con il debitore e con l'esperto e che devono rispettare l'obbligo di riservatezza sulla situazione del debitore, sulle iniziative da questi assunte o programmate e sulle informazioni acquisite nel corso delle trattative (comma 7). È previsto uno specifico obbligo di risposta, tempestiva ed espressa, gravante su tutte le parti coinvolte nelle trattative, le quali devono dare riscontro ad ogni proposta o richiesta, per evitare situazioni di stallo delle trattative e quindi del processo di risanamento.

Il comma 8 regola le modalità di informazione dei lavoratori nell'ambito della procedura. In particolare, in ossequio alla direttiva (UE) 2019/1023, e alla direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 marzo 2002, dalla prima richiamata, è disposto che ove non siano previste, dalla legge o dai contratti collettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, diverse procedure di informazione e consultazione, se nel corso della composizione negoziata sono assunte rilevanti determinazioni che incidono sui rapporti di lavoro di una pluralità di lavoratori, anche solo per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro o le modalità di svolgimento delle prestazioni, il datore di lavoro che occupa complessivamente più di quindici dipendenti deve informare, prima della adozione delle misure, i soggetti sindacali di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (vale a dire le rappresentanze sindacali unitarie, ovvero le rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, ovvero i sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese interessate alla procedura; in mancanza delle predette rappresentanze aziendali, i sindacati di categoria comparativamente più rappresentativi). Tale informazione deve essere

effettuata con comunicazione scritta, che può essere trasmessa anche tramite posta elettronica certificata. La disposizione prosegue disponendo che, entro tre giorni dalla ricezione dell'informativa, i soggetti sindacali possano chiedere all'imprenditore un incontro, cui fa seguito la consultazione, che deve avere inizio entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza e, salvo diverso accordo tra i partecipanti, si intende esaurita decorsi dieci giorni dal suo inizio. È specificato che la consultazione si svolge con la partecipazione dell'esperto e con vincolo di riservatezza rispetto alle informazioni qualificate come tali dal datore di lavoro o dai suoi rappresentanti nel legittimo interesse dell'impresa e che della consultazione è redatto sintetico rapporto sottoscritto dall'imprenditore e dall'esperto; tale ultima precisazione si collega al disposto dell'articolo 16, comma 4, in tema di compenso dell'esperto, che prevede che a quest'ultimo spetti il compenso di euro 100,00 per ogni ora di presenza « risultante dai rapporti redatti ai sensi dell'articolo 4, comma 8 ».

L'articolo 5, rubricato « *Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento* » regola la procedura di composizione negoziata della crisi.

Vi si prevede, al comma 1, che l'istanza di nomina dell'esperto è presentata tramite la piattaforma telematica di cui all'articolo 3, mediante compilazione di un modello, che sarà disponibile sulla stessa piattaforma, contenente le informazioni utili tanto ai fini della nomina dell'esperto quanto dello svolgimento dell'incarico da parte di quest'ultimo e, al comma 2, che il contenuto del modello di cui al comma 1 siano definiti con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, previsto dal precedente articolo 3, comma 2.

Il comma 3 contiene l'elencazione della documentazione che l'imprenditore è tenuto ad inserire nella piattaforma telematica al momento della presentazione dell'istanza.

Il comma 4 regola l'accettazione e la mancata accettazione dell'incarico da parte dell'esperto. La norma richiede che il professionista verifichi tanto la propria in-

dipendenza rispetto all'imprenditore (valutando la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 1) quanto il possesso delle competenze e della disponibilità di tempo necessarie per lo svolgimento dello specifico incarico ricevuto, al fine di assicurare che quest'ultimo possa essere efficacemente portato a termine. In funzione acceleratoria della procedura, la disposizione prevede che entro due giorni lavorativi dalla ricezione della nomina, l'esperto comunichi all'imprenditore l'accettazione dell'incarico, inserendo contestualmente la dichiarazione di accettazione nella piattaforma mentre, in caso di mancata accettazione, ne dia comunicazione riservata al soggetto che l'ha nominato perché provveda alla sua sostituzione. Tanto al fine di assicurare la rotazione degli incarichi quanto allo scopo di evitare un eccessivo aggravio di lavoro in capo all'esperto, che potrebbe portare ad un rallentamento della procedura, è ribadito che non possono essere assunti più di due incarichi contemporaneamente.

Il comma 5 regola gli incombenti successivi all'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto, prevedendo che quest'ultimo debba convocare senza indugio l'imprenditore per valutare l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, anche alla luce delle informazioni assunte dall'organo di controllo e dal revisore legale, se nominati o se in carica. La norma dispone che l'imprenditore partecipa personalmente e che può farsi assistere da consulenti, in tal modo esplicitando il principio per il quale le trattative sono condotte dall'imprenditore stesso e la presenza dell'esperto ha funzione di ausilio rispetto alla ricerca del possibile risanamento. Successivamente alla convocazione dell'imprenditore, è disposto che se l'esperto ritiene che le prospettive di risanamento sono concrete, incontri le altre parti interessate al processo di risanamento e prospetti le possibili strategie di intervento, fissando i successivi incontri con cadenza periodica ravvicinata; in caso contrario ne deve dare notizia all'imprenditore e al segretario generale della camera di commercio il quale dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione.

Il comma 6 prevede la possibilità, per le parti, di presentare osservazioni sull'indipendenza dell'esperto all'autorità che l'ha nominato. Tali osservazioni devono essere proposte entro tre giorni dalla comunicazione della convocazione al segretario generale della camera di commercio il quale riferisce alla commissione perché, valutate le circostanze esposte e sentito l'esperto, se lo ritiene opportuno provveda alla sua sostituzione con la medesima procedura prevista per la nomina.

Il comma 7 disciplina la durata dell'incarico dell'esperto, prevedendo che quest'ultimo si considera concluso se, decorsi centottanta giorni dalla nomina, le parti non hanno individuato, anche a seguito di sua proposta, una soluzione adeguata per il superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza (di cui all'articolo 2, comma 1). La norma prevede tuttavia che l'incarico può proseguire quando tutte le parti lo richiedono e l'esperto vi acconsente, rendendo in tal modo necessaria la richiesta tanto dell'imprenditore quanto delle altre parti interessate. È inoltre previsto che il termine di centottanta giorni può essere superato quando la prosecuzione dell'incarico è resa necessaria dal ricorso dell'imprenditore al tribunale al fine di ottenere la conferma delle misure protettive e cautelari (articolo 7) o l'autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili o a trasferire l'azienda (articolo 10).

Da ultimo, il comma 8 dispone che, al termine dell'incarico, l'esperto redige una relazione finale che trasmette all'imprenditore e, in caso di concessione delle misure protettive e cautelari di cui agli articoli 6 e 7, al tribunale, al fine di provocare la declaratoria di cessazione degli effetti delle misure e dei provvedimenti concessi.

L'articolo 6 disciplina le misure protettive che possono conseguire all'accesso dell'imprenditore alla procedura di composizione negoziata della crisi. La possibilità di ricorrere a tali misure ha lo scopo di consentire all'imprenditore che se ne voglia avvalere di beneficiare di un lasso temporale nel quale lo stesso è protetto da ag-

gressioni al proprio patrimonio da parte dei creditori, al fine di non pregiudicare la ricerca di una soluzione che consenta il risanamento aziendale con prosecuzione dell'attività.

Il comma 1 prevede quindi che l'imprenditore può chiedere l'applicazione delle misure protettive con apposita istanza, che viene pubblicata nel registro delle imprese unitamente all'accettazione dell'esperto; dal giorno della pubblicazione i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell'imprenditore o sui beni e i diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Tale istanza può essere immediata, e quindi contenuta nell'istanza di nomina dell'esperto, o successiva; nel secondo caso è inoltrata con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1. Coerentemente con la natura della composizione negoziata e come esplicitato anche dal successivo articolo 9, l'ultimo periodo precisa che l'imprenditore può eseguire pagamenti spontanei, per chiarire che, con la concessione delle misure protettive, non si verifica alcuna forma di spossessamento del patrimonio dell'impresa.

Il comma 2 dispone che con la richiesta di cui al comma 1, l'imprenditore inserisce nella piattaforma telematica una dichiarazione sull'esistenza di misure esecutive o cautelari disposte nei suoi confronti e un aggiornamento sullo stato dei procedimenti eventualmente indicati nella dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera d).

Il comma 3 stabilisce che sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori, come previsto dalla direttiva (UE) 2019/1023.

La norma dispone inoltre, al comma 4, che dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la dichiarazione di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza non possa essere pronunciata e, al comma 5, che i creditori interessati dalle misure protettive e cautelari non possano, unilateralmente,

rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, né provocarne la risoluzione, né anticiparne la scadenza o modificarli in danno del debitore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori.

L'articolo 7 regola il procedimento, di carattere giudiziale, relativo alle misure protettive e cautelari, disponendo, al comma 1, che quando l'imprenditore formula la richiesta di cui all'articolo 6, comma 1, con ricorso depositato lo stesso giorno presso la cancelleria del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto n. 267 del 1942, deve chiedere la conferma delle misure protettive e, ove occorra, l'adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative. In caso di omesso o ritardato deposito del ricorso, la norma prevede la sanzione dell'inefficacia delle misure. Analoga causa di inefficacia è collegata, al comma 3, alla tardiva emissione del provvedimento di fissazione dell'udienza. Al fine di garantire, nell'ipotesi di omesso deposito del ricorso, la corretta e completa informazione per i creditori e per chi viene a contatto con l'imprenditore, è previsto che quest'ultimo chieda la pubblicazione nel registro delle imprese anche del numero di ruolo generale del procedimento attivato per la conferma delle misure. Tale adempimento deve essere compiuto entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'istanza prevista dall'articolo 6, termine decorso il quale l'iscrizione dell'istanza viene cancellata dal registro delle imprese a cura del conservatore.

Il comma 2 contiene l'elencazione della documentazione che l'imprenditore ha l'onere di depositare unitamente al ricorso.

Il comma 3 dispone che l'udienza sia fissata dal tribunale, con decreto, entro dieci giorni dal deposito del ricorso. La disposizione sottolinea la facoltà, per il tribunale, di prescrivere le forme di notificazione ritenute opportune, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile. Si è ritenuto di effettuare un riferimento specifico al disposto dell'articolo 151 del codice di rito, che sarebbe stato in ogni caso applicabile, al fine di porre l'attenzione sull'opportunità di individuare le

forme di notificazione maggiormente idonee ad assicurare la celerità del procedimento. Il comma 3 regola altresì l'ipotesi del mancato deposito del ricorso nel termine previsto dal comma 1, prevedendo che il tribunale dichiari l'inefficacia delle misure protettive senza fissare l'udienza prevista dal primo periodo, e pertanto con una procedura accelerata. La disposizione ha lo scopo di evitare che l'imprenditore possa avvalersi dell'automatismo delle misure protettive senza chiederne la conferma al tribunale o chiedendola con ritardo, con conseguente rischio di pregiudizio per le ragioni dei creditori. Poiché l'inefficacia consegue di diritto al mancato deposito del ricorso al tribunale nella medesima giornata in cui è presentata l'istanza, l'inefficacia delle misure può evidentemente essere fatta valere dai creditori interessati anche in sede di opposizione all'esecuzione da parte del debitore, ovvero nel corso dello stesso procedimento disciplinato dal presente articolo ovvero nei procedimenti per la dichiarazione di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza, ovvero, ancora, in giudizi nei quali venga in considerazione la questione dell'inefficacia delle misure protettive. Analogamente a quanto previsto dall'articolo 55 del codice della crisi d'impresa, è previsto che se l'udienza non è fissata nel termine di cui al primo periodo cessano gli effetti protettivi prodotti ai sensi dell'articolo 6, comma 1.

Il comma 4 prevede che all'udienza il tribunale, sentite le parti e l'esperto e omessa ogni formalità, nomini se occorre un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile e proceda agli atti di istruzione ritenuti indispensabili rispetto al provvedimento richiesto. La norma garantisce anche i diritti dei terzi eventualmente interessati dalle misure o dai provvedimenti richiesti dall'imprenditore, stabilendo che il tribunale debba sentirli. Il procedimento si conclude con ordinanza, con la quale il tribunale stabilisce la durata, non inferiore a trenta giorni e non superiore a centoventi giorni (termine, quest'ultimo, sostanzialmente analogo a quello di quattro mesi, previsto dall'articolo 6, paragrafo 6 della

direttiva (UE) 2019/1023), delle misure protettive e, ove occorre, dei provvedimenti cautelari disposti. Su richiesta dell'imprenditore e sentito l'esperto, le misure possono essere limitate a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti o a determinati creditori o categorie di creditori.

La norma prosegue disponendo, al comma 5, che il tribunale, su richiesta delle parti, e acquisito il parere dell'esperto, possa prorogare la durata delle misure disposte per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative, prevedendo che la durata complessiva delle misure non possa comunque superare i duecentoquaranta giorni e, al comma 6, che su istanza dell'imprenditore, di uno o più creditori o su segnalazione dell'esperto, il tribunale possa, in qualunque momento, sentite le parti interessate, revocare le misure protettive e cautelari o abbreviarne la durata quando esse non soddisfano l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti; l'individuazione di tali presupposti della revoca è conforme al disposto dell'articolo 6, paragrafo 9 della direttiva (UE) 2019/1023. Le ipotesi di revoca disciplinate dal comma in commento si aggiungono alla previsione contenuta nell'articolo 5, comma 8, che prevede la declaratoria di cessazione degli effetti di tutte le misure cautelari e protettive ottenute dall'imprenditore, a seguito della ricezione, da parte del tribunale, della relazione finale comunicata dall'esperto.

Il comma 7 rende applicabili al procedimento le forme degli articoli 669-*bis* e seguenti del codice di procedura civile, ritenute idonee ad assicurarne la celerità, con la specificazione che il tribunale provvede in composizione monocratica. È inoltre prevista la reclamabilità dell'ordinanza ai sensi dell'articolo 669-*terdecies* del codice di rito.

L'articolo 8, rubricato «*Sospensione degli obblighi di cui agli articoli 2446 e 2447 del codice civile*», prevede che dalla pubblicazione dell'istanza di cui all'articolo 6, comma 1, e sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di

composizione negoziata, non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-*bis*, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-*ter* del codice civile e la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-*duodecies* del codice civile. Tale misura si accompagna alle misure protettive previste dall'articolo 6 se l'imprenditore dichiara, nella stessa istanza con la quale chiede la protezione del proprio patrimonio, che intende avvalersene.

L'articolo 9, rubricato « *Gestione dell'impresa in pendenza delle trattative* », prevede, al comma 1, che l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata e che, quando sussiste probabilità di insolvenza, lo stesso gestisce l'impresa in modo da garantire la sostenibilità economico-finanziaria dell'attività.

Il comma 2 dispone che l'imprenditore informa preventivamente l'esperto del compimento di atti di straordinaria amministrazione nonché dell'esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento.

Il comma 3 stabilisce che l'esperto, quando ritiene che l'atto possa arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento, lo segnala all'imprenditore e all'organo di controllo mentre il comma 4 prevede che se, nonostante la segnalazione, l'atto viene compiuto, l'esperto può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese nei successivi dieci giorni, precisando che l'iscrizione è obbligatoria quando l'atto compiuto pregiudica gli interessi dei creditori. Le possibili conseguenze della segnalazione e dell'iscrizione da parte dell'esperto, che ha la funzione di informare i creditori del compimento di atti potenzialmente dannosi, sono regolate dal successivo articolo 12, comma 3.

Da ultimo, il comma 5 prevede che nel caso di concessione delle misure protettive o cautelari, l'esperto, una volta iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese,

invia al tribunale la segnalazione prevista dall'articolo 7 comma 6.

L'articolo 10, rubricato « *Autorizzazioni del tribunale e rinegoziazione dei contratti* » elenca, al comma 1, le autorizzazioni che il tribunale può concedere all'imprenditore nel corso della procedura e contiene, al comma 2, una norma in tema di rinegoziazione dei contratti.

In particolare, il comma 1 stabilisce che su richiesta dell'imprenditore il tribunale può: *a)* autorizzare l'imprenditore a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; *b)* autorizzare la società a contrarre finanziamenti dai soci prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; *c)* autorizzare una o più società appartenenti ad un gruppo di cui all'articolo 13 a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; *d)* autorizzare l'imprenditore a trasferire in qualunque forma l'azienda, oppure uno o più suoi rami, senza gli effetti di cui all'articolo 2560, secondo comma, del codice civile; resta fermo l'articolo 2112 del codice civile. In ciascuna ipotesi il tribunale è chiamato a verificare che si tratti di atti funzionali ad assicurare la continuità aziendale e la migliore soddisfazione dei creditori. Al fine di agevolare la continuità aziendale e la migliore soddisfazione dei creditori si prevede che i trasferimenti dell'azienda autorizzati dal tribunale avvengano con esclusione della responsabilità dell'acquirente per i debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta, anteriori al trasferimento. La norma chiarisce tuttavia che resta fermo l'articolo 2112 del codice civile, a tutela dei diritti dei lavoratori.

Sulle possibili conseguenze dell'autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili rispetto alle ragioni dei creditori, muniti di cause legittime di prelazione, aventi titolo anteriore rispetto al finanziamento, ed in particolare rispetto ai creditori pubblici, si rinvia a quanto già evidenziato osservato nelle premesse.

Il comma 2 dispone che l'esperto può invitare le parti a rideterminare, secondo buona fede, il contenuto dei contratti ad

esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa per effetto della pandemia di SARS-CoV-2. La norma prevede che, in mancanza di accordo, su domanda dell'imprenditore, il tribunale, acquisito il parere dell'esperto e tenuto conto delle ragioni dell'altro contraente, può rideterminare equamente le condizioni del contratto, per il periodo strettamente necessario e come misura indispensabile ad assicurare la continuità aziendale. Se accoglie la domanda il tribunale assicura l'equilibrio tra le prestazioni anche stabilendo la corresponsione di un indennizzo. Sempre al fine di evitare l'insorgenza di possibili pregiudizi per i lavoratori, è previsto che le disposizioni di cui al medesimo comma 2 non si applichino alle prestazioni oggetto di contratti di lavoro dipendente.

Il comma 3 individua il tribunale competente e disciplina il procedimento applicabile alle istanze formulate dall'imprenditore ai sensi dei commi 1 e 2. Analogamente a quanto previsto in relazione al procedimento disciplinato dall'articolo 7, e per le medesime ragioni, il tribunale viene individuato in quello previsto dall'articolo 9 del regio decreto n. 267 del 1942, vale a dire nel tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa, che, sentite le parti interessate e assunte le informazioni necessarie, provvedendo, ove occorre, ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile, decide in composizione monocratica. Al procedimento si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile; è infine specificato che il reclamo si propone al tribunale e che del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

L'articolo 11, rubricato « *Conclusione delle trattative* », disciplina le diverse possibilità di definizione della procedura.

La norma prevede, al comma 1, che quando è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui all'articolo 2, comma 1, le parti possono, alternativamente: *a)* concludere un contratto, con uno o più creditori, che produce

gli effetti di cui all'articolo 14 se, secondo la relazione dell'esperto di cui all'articolo 5, comma 8, è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni; *b)* concludere una convenzione di moratoria ai sensi dell'articolo 182-*octies* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; *c)* concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto che produce gli effetti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera *d)*, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, senza necessità dell'attestazione prevista dal medesimo articolo 67, terzo comma, lettera *d)*. Alla sottoscrizione dell'esperto è pertanto attribuita la medesima valenza dell'attestazione prevista dall'articolo 67, lettera *d)* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il comma 2 prevede che l'imprenditore può, all'esito delle trattative, domandare l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 182-*bis*, 182-*septies* e 182-*novies* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Al fine di agevolare la conclusione dell'accordo, è previsto che la percentuale di cui all'articolo 182-*septies*, secondo comma, lettera *c)*, pari al settantacinque per cento, sia ridotta al 60 per cento, purché il raggiungimento dell'accordo risulti dalla relazione finale dell'esperto. A differenza del comma 1, che ha ad oggetto la conclusione di accordi interamente stragiudiziali, il presente comma riguarda l'ipotesi della conclusione di un accordo di ristrutturazione dei debiti secondo la disciplina della legge fallimentare.

Da ultimo, il comma 3 dispone che l'imprenditore può, in alternativa: *a)* predisporre il piano attestato di risanamento di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera *d)*, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; *b)* proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 18 del presente decreto; *c)* accedere ad una delle procedure disciplinate dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 o dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

L'articolo 12, rubricato « *Conservazione degli effetti* » dispone, al comma 1, che gli

atti autorizzati dal tribunale ai sensi dell'articolo 10 conservano i propri effetti anche nel caso in cui successivamente intervengano un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, un concordato preventivo omologato, il fallimento, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 18.

Il comma 2 dispone che non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67, secondo comma, del regio decreto n. 267 del 1942, gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere dall'imprenditore nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto, purché coerenti con l'andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti al momento in cui sono stati compiuti.

Il successivo comma 3 dispone tuttavia che gli atti di straordinaria amministrazione ed i pagamenti effettuati nel periodo successivo all'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto sono in ogni caso soggetti alle azioni di cui agli articoli 66 e 67 del regio decreto n. 267 del 1942 se, in relazione ad essi, l'esperto ha iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 9, comma 4, o se il tribunale ha rigettato la richiesta di autorizzazione presentata ai sensi dell'articolo 10.

Il comma 4 chiarisce infine che nelle ipotesi disciplinate dai commi 1, 2, e 3 resta ferma la responsabilità dell'imprenditore per gli atti compiuti, in coerenza con la permanenza dei poteri di gestione in capo all'imprenditore prevista dall'articolo 9 e in applicazione del principio generale contenuto nell'articolo 2086 del codice civile.

Il comma 5 prevede che le disposizioni di cui all'articolo 216, terzo comma, e 217 del regio decreto n. 267 del 1942 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto in coerenza con l'andamento delle trattative e nella prospettiva di risanamento dell'impresa, nonché ai pagamenti e alle operazioni autorizzati dal tribunale a norma dell'articolo 10.

L'articolo 13 regola, come risulta dalla rubrica, la conduzione delle trattative in caso di gruppo di imprese, anche al fine di prevedere la possibilità che la composizione negoziata si svolga in forma unitaria.

Il comma 1 chiarisce la nozione di « gruppo di imprese » ai fini del medesimo articolo, stabilendo che costituisce « gruppo di imprese » l'insieme delle società, delle imprese e degli enti, esclusi lo Stato e gli enti territoriali, che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545-*septies* del codice civile, esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica. A tal fine si presume, salvo prova contraria, che l'attività di direzione e coordinamento delle società del gruppo sia esercitata: a) dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci; b) dalla società o ente che le controlla, direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto.

Il comma 2 prevede che più imprese che si trovino nelle condizioni indicate nell'articolo 2, comma 1, appartenenti al medesimo gruppo e che abbiano, ciascuna, la sede legale in Italia possono chiedere, con un'istanza, al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura la nomina dell'esperto indipendente di cui all'articolo 2, comma 2. La disposizione precisa che la nomina avviene con le modalità di cui all'articolo 3.

Il comma 3 chiarisce che l'istanza è presentata alla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato ove è iscritta la società o l'ente, con sede in Italia, che, in base alla pubblicità prevista dall'articolo 2497-*bis* del codice civile, esercita l'attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, l'impresa, con sede in Italia, che presenta la maggiore esposizione debitoria, costituita dalla voce D del passivo nello stato patrimoniale prevista dall'articolo 2424 del codice civile in base all'ultimo bilancio approvato ed inserito nella piattaforma telematica ai sensi del comma 4.

Il comma 4 dispone che l'imprenditore inserisce nella piattaforma telematica di cui all'articolo 3, oltre alla documentazione indicata nell'articolo 5, comma 3, una re-

lazione contenente informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali, l'indicazione del registro delle imprese o dei registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell'articolo 2497-*bis* del codice civile, il bilancio consolidato di gruppo, ove redatto.

Il comma 5 prevede che le misure protettive e cautelari di cui agli articoli 6 e 7 sono adottate dal tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto n. 267 del 1942, rispetto alla società o all'ente che, in base alla pubblicità prevista dall'articolo 2497-*bis* del codice civile, esercita l'attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, all'impresa che presenta la maggiore esposizione debitoria come definita nel comma 3.

Il comma 6 dispone che l'esperto assolve ai compiti di cui all'articolo 2, comma 2, in modo unitario per tutte le imprese che hanno formulato l'istanza, salvo che lo svolgimento congiunto non renda eccessivamente gravose le trattative; in tal caso, può decidere che le trattative si svolgano per singole imprese.

Il comma 7 chiarisce che le imprese partecipanti al gruppo che non si trovino nelle condizioni indicate nell'articolo 2, comma 1, possono comunque, anche su invito dell'esperto, partecipare alle trattative.

Il comma 8 contempla il caso di presentazione di più domande ai sensi dell'articolo 2, comma 1, da parte delle imprese appartenenti ad un medesimo gruppo, stabilendo che quando gli esperti nominati, sentiti i richiedenti e i creditori, propongono che la composizione negoziata si svolga in modo unitario oppure per più imprese appositamente individuate, la composizione prosegue con l'esperto designato di comune accordo fra quelli nominati. In difetto di designazione, la composizione prosegue con l'esperto nominato a seguito della domanda presentata per prima.

Il comma 9 dispone che i finanziamenti in qualsiasi forma pattuiti dopo la presentazione della domanda di cui all'articolo 2 in favore di società controllate oppure sottoposte a comune controllo sono esclusi

dalla postergazione di cui agli articoli 2467 e 2497-*quinquies* del codice civile, sempre che l'imprenditore abbia informato preventivamente l'esperto ai sensi dell'articolo 9, comma 2, e che l'esperto, dopo avere segnalato che l'operazione può arrecare pregiudizio ai creditori, non iscriva il proprio dissenso ai sensi dell'articolo 9, comma 4.

Il comma 10 prevede che, al termine delle trattative, le imprese del gruppo possono stipulare, in via unitaria, uno dei contratti di cui all'articolo 11, comma 1, ovvero accedere separatamente alle soluzioni di cui all'articolo 11.

L'articolo 14, rubricato «*Misure premiali*», prevede una serie di misure di natura fiscale conseguenti al ricorso, da parte dell'imprenditore, alla composizione negoziata, al fine di incentivarne l'utilizzo, analogamente a quanto avviene nelle procedure alternative al fallimento disciplinate dal regio decreto n. 267 del 1942. I primi tre commi della disposizione in esame riprendono testualmente il disposto dell'articolo 25 del codice della crisi d'impresa.

Il comma 1 dispone che dall'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto e sino alla conclusione delle composizioni negoziate previste dall'articolo 11, commi 1 e 2, gli interessi che maturano sui debiti tributari dell'imprenditore sono ridotti alla misura legale.

Il comma 2 dispone che le sanzioni tributarie per le quali è prevista l'applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell'ufficio che le irroga, sono ridotte alla misura minima se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione della istanza di cui all'articolo 2, comma 1.

Il comma 3 stabilisce che le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari sorti prima del deposito dell'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, e oggetto della composizione negoziata sono ridotti della metà nelle ipotesi previste dall'articolo 11, commi 2 e 3.

Il comma 4 dispone che in caso di pubblicazione nel registro delle imprese del contratto di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a*), e dell'accordo di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *c*), l'Agenzia delle

entrate concede all'imprenditore che lo richiede, con istanza sottoscritta anche dall'esperto, un piano di rateazione fino ad un massimo di settantadue rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive non ancora iscritte a ruolo, e relativi accessori. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La sottoscrizione dell'esperto costituisce prova dell'esistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà. L'imprenditore decade automaticamente dal beneficio della rateazione anche in caso di successivo deposito di ricorso ai sensi dell'articolo 161 del regio decreto n. 267 del 1942 o in caso di dichiarazione di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza o in caso di mancato pagamento anche di una sola rata alla sua scadenza.

La disposizione intende consentire la rateazione dei debiti tributari maturati in capo all'impresa prima dell'inizio dell'attività di riscossione. La necessità di attendere l'iscrizione a ruolo degli importi dovuti dall'imprenditore all'Erario rappresenta infatti, nella comune esperienza delle negoziazioni che precedono i piani attestati di risanamento, il principale ostacolo alla redazione del singolo piano nel quale non è possibile prevedere la rateazione finché non si attiva l'attività di riscossione. La disposizione incrementa inoltre le possibilità per lo Stato di recuperare le somme dovute dall'impresa anticipando anche il momento del loro recupero.

Il comma 5 prevede che dalla pubblicazione nel registro delle imprese del contratto e dell'accordo di cui all'articolo 11, comma 1, lettere *a)* e *c)*, o degli accordi di cui all'articolo 11, comma 2, si applicano gli articoli 88, comma 4-ter, e 101, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Da ultimo, il comma 6 prevede che nel caso di successiva dichiarazione di fallimento o di accertamento dello stato di

insolvenza, gli interessi e le sanzioni sono dovuti senza le riduzioni di cui ai commi 1 e 2.

L'articolo 15, rubricato «*Segnalazione dell'organo di controllo*», dispone, al comma 1, che l'organo di controllo societario segnali, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione della istanza di nomina dell'esperto di cui all'articolo 2, comma 1. La disposizione precisa che la segnalazione deve essere motivata e trasmessa con mezzi che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione e che la stessa contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. È specificato che, in pendenza delle trattative, rimane fermo, in capo all'organo di controllo, il dovere di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile. Il comma 2 prevede che la tempestiva segnalazione all'organo amministrativo da parte dell'organo di controllo e la vigilanza sull'andamento delle trattative siano valutate ai fini dell'esonero o dell'attenuazione della responsabilità prevista dall'articolo 2407 del codice civile.

L'articolo 16 disciplina dettagliatamente il compenso dell'esperto.

La norma stabilisce, al comma 1, che tale compenso è determinato in percentuale sull'ammontare dell'attivo dell'impresa debitrice, secondo gli scaglioni previsti dalle lettere da *a)* ad *h)*, mentre il comma 2 pone limiti minimi e massimi al compenso complessivo, prevedendo che non possa essere, in ogni caso, inferiore a euro 4.000 né superiore a euro 400.000.

Il comma 3 prevede che l'importo del compenso sia rideterminato, in aumento o in diminuzione, fermi i limiti di cui al comma 2, a seconda del numero dei creditori e delle parti interessate che partecipano alle trattative [lettere da *a)* a *c)*], ovvero in caso di vendita del complesso aziendale o di individuazione di un acquirente da parte dell'esperto [lettera *d)*].

Il comma 4 precisa che i lavoratori e le rappresentanze sindacali non sono considerati nel numero dei creditori e delle altre parti interessate ai fini del riconoscimento

degli aumenti di cui al comma 3, lettere *a)* e *b)*. È tuttavia previsto che all'esperto spetti il compenso di euro 100 per ogni ora di presenza risultante dai rapporti redatti ai sensi dell'articolo 4, comma 8.

Al fine di indirizzare l'attività dell'esperto verso una positiva definizione di tipo negoziale della composizione negoziale, il comma 5 prevede che il compenso è aumentato del 100 per cento in tutti i casi in cui, anche successivamente alla redazione della relazione finale di cui all'articolo 5, comma 8, si concludono il contratto, la convenzione o gli accordi di cui all'articolo 11, comma 1, o è predisposto un piano attestato di risanamento di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *a)*.

Ha parimenti funzione incentivante la disposizione dettata dal successivo comma 6, che prevede che se l'esperto sottoscrive l'accordo ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *c)*, gli spetta un ulteriore incremento del 10 per cento sul compenso determinato ai sensi del comma 5.

Il comma 7 contempla l'ipotesi della mancata comparizione del debitore davanti all'esperto e dell'archiviazione dell'istanza di nomina subito dopo il primo incontro, prevedendo che, in tali casi, il compenso sia liquidato in euro 500.

Il comma 8 chiarisce che le percentuali di cui al comma 1 sono calcolate sulla media dell'attivo risultante dagli ultimi tre bilanci o, in mancanza, dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi, specificando che se l'attività è iniziata da meno di tre anni, la media è calcolata sui bilanci o, in mancanza, sulle dichiarazioni dei redditi depositati dal suo inizio.

Il comma 9 dispone che all'esperto è dovuto il rimborso delle spese necessarie per l'adempimento dell'incarico, purché accompagnate dalla corrispondente documentazione, specificando tuttavia, al fine di evitare un eccessivo aggravio di costi a carico dell'imprenditore, che non sono rimborsati gli esborsi sostenuti per la remunerazione dei soggetti dei quali l'esperto si è avvalso ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

Il comma 10 disciplina la liquidazione del compenso, prevedendo che, in mancanza di accordo tra le parti, lo stesso è

liquidato dalla commissione di cui all'articolo 3, comma 6, ed è a carico dell'imprenditore. La norma prevede inoltre che il provvedimento costituisce prova scritta idonea per l'emissione di decreto ingiuntivo, a norma del numero 1) del primo comma dell'articolo 633 del codice di procedura civile nonché titolo per la concessione della provvisoria esecuzione del medesimo decreto ingiuntivo, ai sensi dell'articolo 642 del codice di procedura civile. Il compenso dell'esperto è altresì prededucibile ai sensi dell'articolo 111, secondo comma, del regio decreto n. 267 del 1942, secondo quanto disposto dal comma 11. È infine previsto che, dopo almeno sessanta giorni dall'accettazione dell'incarico, su richiesta dell'esperto, può essere disposto in suo favore un acconto in misura non superiore ad un terzo del presumibile compenso finale, tenendo conto dei risultati ottenuti e dell'attività prestata.

L'articolo 17, rubricato « *Imprese sotto soglia* », contiene disposizioni volte a regolamentare il ricorso alla procedura di composizione negoziata da parte delle imprese di minori dimensioni.

Il comma 1 dispone infatti che l'imprenditore commerciale e agricolo che possiede congiuntamente i requisiti di cui all'articolo 1, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, possa chiedere la nomina dell'esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa.

Il comma 2 prevede che l'istanza è presentata, unitamente ai documenti di cui all'articolo 5, comma 3, lettere *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e *h)*, del decreto, all'organismo di composizione della crisi oppure, nelle forme previste dal medesimo articolo 5, comma 1, al segretario generale della camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa. All'esperto è affidato il compito di cui all'articolo 2, comma 2.

Il comma 3 dispone che l'esperto procede ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e, dopo aver accettato l'incarico, sente l'im-

prenditore e acquisisce i bilanci dell'ultimo triennio se disponibili, le dichiarazioni fiscali e l'ulteriore documentazione contabile ritenuta necessaria per redigere, ove non già redatta dall'impresa, una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'imprenditore nonché un elenco aggiornato dei creditori e dei relativi diritti.

Il comma 4 dispone che quando è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui al comma 1, le parti possono, alternativamente: *a)* concludere un contratto privo di effetti nei confronti dei terzi, ma idoneo ad assicurare la continuità aziendale oppure con il contenuto dell'articolo 182-*octies* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; *b)* concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto, senza necessità di attestazione, idoneo a produrre gli effetti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera *d)*, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, senza necessità dell'attestazione prevista dal medesimo articolo 67, terzo comma, lettera *d)*; *c)* proporre l'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 7 della legge 27 gennaio 2012, n. 3; *d)* chiedere la liquidazione dei beni ai sensi dell'articolo 14-*ter* della legge 27 gennaio 2012, n. 3; *e)* proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 18 del presente decreto.

Il comma 5 prevede che l'esito della negoziazione è comunicato dall'esperto al tribunale, che dichiara cessati gli effetti delle eventuali misure protettive e cautelari concesse.

Il comma 6 dispone che se all'esito delle trattative non è possibile raggiungere l'accordo, l'esperto, su richiesta dell'imprenditore, svolge i compiti di gestore della crisi di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3. Il comma 7 prevede l'applicabilità, alla composizione attivata dalle imprese sotto-soglia, degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 e 16, in quanto compatibili.

Il comma 8 stabilisce che il compenso dell'esperto è liquidato dall'organo che lo ha nominato e, quini, dal responsabile dell'organismo di composizione della crisi o

dal segretario generale presso la camera di commercio che lo ha nominato.

L'articolo 18, rubricato « *Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio* » introduce e disciplina una nuova procedura di concordato semplificato avente finalità liquidatorie, come possibile esito della composizione negoziata, in via alternativa rispetto agli strumenti già esistenti e disciplinati da regio decreto n. 267 del 1942.

Il comma 1 della norma in esame stabilisce che quando l'esperto nella relazione finale dichiara che le trattative non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni di cui all'articolo 11, comma 1, non sono praticabili, l'imprenditore può presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 5, comma 8, una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'articolo 161, secondo comma, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, del regio decreto n. 267 del 1942.

Il comma 2 dispone che l'imprenditore chiede l'omologazione del concordato con ricorso depositato al tribunale del luogo in cui si trova la sede principale dell'impresa, comunicato al pubblico ministero e pubblicato, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria. La norma specifica che dalla data della pubblicazione del ricorso si producono gli effetti di cui agli articoli 111, 167, 168 e 169 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il comma 3 prevede che il tribunale, valutata la ritualità della proposta, acquisiti la relazione finale di cui al comma 1 e il parere dell'esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte, nomina un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile. All'ausiliario, che deve comunicare al tribunale l'accettazione dell'incarico entro tre giorni dalla ricezione del provvedimento di nomina, si applicano, al pari degli altri professionisti nominati nell'ambito della gestione delle procedure concorsuali, le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-*bis*, e 35.1 del codice delle leggi antimafia e delle misure di pre-

venzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Sono inoltre richiamate le disposizioni dettate dall'articolo 35.2 del citato codice delle leggi antimafia per assicurare la vigilanza sul rispetto delle cause di incompatibilità sancite dagli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del medesimo codice.

Il comma 4 dispone che con il medesimo decreto il tribunale ordina che la proposta, unitamente al parere dell'ausiliario e alla relazione finale dell'esperto, venga comunicata a cura del debitore ai creditori risultanti dall'elenco depositato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera c), ove possibile a mezzo posta elettronica certificata, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione e fissa la data dell'udienza per l'omologazione. È previsto che tra il giorno della comunicazione del provvedimento e quello dell'udienza di omologazione debbano decorrere non meno di trenta giorni e che i creditori e qualsiasi interessato possano proporre opposizione all'omologazione, costituendosi nel termine perentorio di dieci giorni prima dell'udienza fissata.

Al comma 5 è previsto che il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, omologa il concordato quando, verificata la regolarità del contraddittorio e del procedimento, nonché il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione fallimentare e che comunque assicura un'utilità a ciascun creditore.

Il comma 6 specifica che il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo e che il decreto, pubblicato a norma dell'articolo 17 della legge fallimentare, è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre reclamo alla corte di appello ai sensi dell'articolo 183 del regio decreto n. 267 del 1942.

Il comma 7 dispone che il decreto della corte d'appello è ricorribile per cassazione entro trenta giorni dalla comunicazione.

Il comma 8 prevede che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 173, 184, 185, 186 e 236 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sostituita la figura del commissario giudiziale con quella dell'ausiliario. Ai fini di cui all'articolo 173, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il decreto di cui al comma 4 equivale all'ammissione al concordato.

L'articolo 19 detta la disciplina della liquidazione del patrimonio, conseguente alla presentazione della proposta del concordato per cessione dei beni, prevista dal precedente articolo 18.

È previsto, al comma 1, che il tribunale nomina, con il decreto di omologazione, un liquidatore e che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 182 della legge fallimentare.

Al comma 2 si prevede che quando il piano di liquidazione di cui all'articolo 18 comprende un'offerta da parte di un soggetto già individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni, il liquidatore giudiziale, verificata l'assenza di soluzioni migliori sul mercato, dà esecuzione all'offerta e alla vendita si applicano gli articoli da 2919 a 2929 del codice civile.

Il comma 3 precisa che se il piano di liquidazione prevede che l'offerta di cui al comma 2 deve essere accettata prima della omologazione, all'offerta dà esecuzione l'ausiliario, verificata l'assenza di soluzioni migliori sul mercato, con le modalità di cui al comma 2, previa autorizzazione del tribunale.

L'articolo 20, rubricato « *Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267* », apporta modificazioni al regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare).

Il comma 1 detta le seguenti disposizioni.

La lettera a) interviene sull'articolo 180, quarto comma, ultimo periodo, sostituendo le parole « Il tribunale omologa il concor-

dato preventivo anche in mancanza di voto » con le seguenti: « Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione », al fine di risolvere le problematiche applicative derivate dalla modifica apportata a tale disposizione dall'articolo 3, comma 1-*bis*, lettera *a*), del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159.

La lettera *b*) prevede che all'articolo 182-*bis*, quarto comma, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai fini di cui al periodo che precede, l'eventuale adesione deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta di soddisfacimento ». La disposizione fissa in novanta giorni dal deposito della proposta di soddisfacimento il termine entro il quale l'amministrazione finanziaria o gli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie devono far pervenire l'adesione all'accordo di ristrutturazione, in caso contrario realizzandosi un'ipotesi di silenzio-diniego. La norma è inserita a completamento delle disposizioni introdotte dall'articolo 3, comma 1-*bis*, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 259, che ha anticipato l'entrata in vigore delle disposizioni del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza che consentono al tribunale di omologare il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione anche senza l'adesione dell'amministrazione finanziaria o dell'ente gestore di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, a condizione che la proposta di soddisfacimento sia conveniente, per i predetti soggetti, oltre che per la generalità dei creditori, rispetto all'alternativa liquidatoria.

La lettera *c*) prevede la sostituzione dell'ottavo comma dell'articolo 182-*bis*, con una formulazione che riprende l'intero disposto dell'articolo 58, commi 1 e 2, del codice della crisi d'impresa.

La lettera *d*) modifica l'articolo 182-*quinquies*. L'intervento consente al tribunale di autorizzare il pagamento della retribuzione dovuta ai lavoratori in relazione alla mensilità antecedente al deposito del ricorso per concordato, così da soddisfare

almeno in parte crediti privilegiati, muniti del grado di privilegio più alto; è inoltre inserita la previsione che consente la prosecuzione dei pagamenti dei contratti di mutuo garantiti da ipoteca sui beni utilizzati per la continuità aziendale, laddove capienti rispetto al credito garantito. Entrambe le previsioni derogano al principio sancito dall'articolo 55 della legge fallimentare.

La lettera *e*) sostituisce l'articolo 182-*septies*, anticipando la disciplina degli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa prevista dal codice della crisi di impresa. L'accordo di ristrutturazione dei debiti rappresenta un mezzo di risanamento a cui l'impresa in crisi ricorre per tentare di ridurre l'esposizione debitoria ed assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria. L'innovazione risiede nella previsione di una deroga al principio di relatività degli effetti del contratto, in virtù della quale l'accordo esteso produce effetti anche verso i creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, individuata tenuto conto dell'omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici. Viene, pertanto eliminata la limitazione, esistente nella disciplina vigente, ai soli intermediari finanziari, estendendo la disposizione a tutte le categorie di creditori.

La lettera *f*) inserisce gli articoli 182-*octies*, 182-*novies* e 182-*decies* dopo l'articolo 182-*septies* del regio decreto n. 267 del 1942.

L'articolo 182-*octies* (« *Convenzione di moratoria* ») introduce una misura necessaria per contrastare l'attuale stato di sofferenza economica delle imprese, consentendo, in via provvisoria, che un imprenditore anche non commerciale possa accordarsi con i suoi creditori per una dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito, prevedendo che tale moratoria sia efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengono alla medesima categoria, che comunque dovranno essere stati informati dell'avvio della procedura di accordo moratorio. Va segnalato che, per

contemperare tale estensione e l'intera portata della disciplina straordinaria introdotta, vengono dettate specifiche condizioni per la validità degli accordi in esame, tra cui l'esclusione esplicita dell'imposizione, per effetto della convenzione, ai creditori della medesima categoria non aderenti, dell'esecuzione di nuove prestazioni, della concessione di affidamenti, del mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. È specificato che non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati, nonché che i creditori della medesima categoria non aderenti, cui vengono estesi gli effetti della convenzione, subiscano un pregiudizio proporzionato e coerente con le ipotesi di soluzione della crisi o dell'insolvenza in concreto perseguite. È altresì previsto che entro trenta giorni dalla comunicazione possa essere proposta opposizione avanti al tribunale, che decide in camera di consiglio, con decreto motivato. Nel termine di quindici giorni dalla comunicazione, il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello, ai sensi dell'articolo 183 del regio decreto n. 267 del 1942.

Con l'introduzione dell'articolo 182-*novies* si interviene in materia di accordi di ristrutturazione agevolati, facilitando, alle condizioni specificate, il ricorso a tale istituto. In particolare, la disposizione in esame riduce, in presenza dei presupposti indicati dalla norma, la percentuale dei creditori aderenti necessaria per la conclusione dell'accordo da parte del debitore. Anche tale misura risulta dettata dalla necessità, nell'attuale stato di crisi, di favorire quelle procedure che consentono di affrontare le sofferenze debitorie imprenditoriali con mezzi alternativi alla liquidazione giudiziale e trova fondamento nella convenienza della conclusione di un accordo di ristrutturazione agevolato, rispetto alla più complessa procedura di liquidazione giudiziale che reca in sé anche incertezza sull'esito finale.

L'articolo 182-*decies* è rubricato « *Coobbligati e soci illimitatamente responsabili* » e

anticipa la disposizione contenuta all'articolo 59 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. La norma prevede, al primo comma, che ai creditori che hanno concluso gli accordi di ristrutturazione si applica l'articolo 1239 del codice civile. Il secondo comma dispone che nel caso in cui l'efficacia degli accordi sia estesa ai creditori non aderenti, costoro conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. Al terzo comma è previsto che, salvo patto contrario, gli accordi di ristrutturazione della società hanno efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, i quali, se hanno prestato garanzia, continuano a rispondere per tale diverso titolo, salvo che non sia diversamente previsto.

La lettera *g*) prevede che, all'articolo 186-*bis*, secondo comma, lettera *c*), del regio decreto n. 267 del 1942, le parole: « un anno » siano sostituite dalle parole: « due anni », in tal modo estendendo l'arco temporale della moratoria per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, prevista nell'ambito della disciplina del concordato con continuità aziendale.

La lettera *h*) dispone la sostituzione dell'articolo 236, terzo comma, del regio decreto n. 267 del 1942, adattando le disposizioni penali, contenute nella legge fallimentare, agli istituti introdotti con il presente decreto. La norma prevede infatti che nel caso di accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa o di convenzione di moratoria, nonché nel caso di omologa di accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-*bis*, quarto comma, terzo e quarto periodo, si applicano le disposizioni previste dal secondo comma, numeri 1), 2) e 4).

I commi 2 e 3 dell'articolo 20 contengono disposizioni volte a chiarire l'ambito temporale di applicazione delle norme introdotte dal medesimo articolo.

L'articolo 21, rubricato « *Modifiche urgenti al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40* », interviene sull'articolo 9, comma 5-*bis*, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni,

dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, estendendo al 31 dicembre 2022 la possibilità – per l'imprenditore che ha ottenuto la concessione dei termini previsti dalla norma – di regolare la sua situazione di crisi con un piano di risanamento attestato, pubblicato nel registro delle imprese prima della scadenza del termine concesso dal tribunale.

L'articolo 22, rubricato « *Estensione del termine di cui all'articolo 161, decimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267* », estende, limitatamente al periodo emergenziale collegato alla pandemia in corso, il termine massimo che può essere concesso, ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto n. 267 del 1942 al debitore che sia già interessato da un procedimento prefallimentare.

L'articolo 23, rubricato « *Improcedibilità dei ricorsi per la risoluzione del concordato preventivo e per la dichiarazione di fallimento dipendente da procedure di concordato omologato. Limiti di accesso alla composizione negoziata* », al comma 1, dispone l'improcedibilità sino al 31 dicembre 2021 dei ricorsi per la risoluzione del concordato preventivo e dei ricorsi per la dichiarazione di fallimento proposti nei confronti di quegli imprenditori che hanno presentato domanda di concordato preventivo ai sensi dell'articolo 186-bis della legge fallimentare, omologato in data successiva al 1° gennaio 2019. Tale ultima disposizione risponde all'esigenza di tenere conto dell'impatto della pandemia di SARS-CoV-2 sui concordati omologati dopo il 1° gennaio 2019, nell'ambito dei quali si presume che la difficoltà, per gli imprenditori, di mantenere gli impegni assunti, sia conseguenza della crisi economica conseguente alla pandemia stessa. In attesa della pronuncia delle sezioni unite della suprema Corte di cassazione sulla questione concernente l'ammissibilità dell'istanza di fallimento di cui agli articoli 6 e 7 della legge fallimentare nei confronti di impresa già ammessa al concordato preventivo poi omologato, a prescindere dell'intervenuta risoluzione del concordato, e al fine di evitare che, nonostante l'improcedibilità dei ricorsi per la risoluzione del concordato, possa essere ugualmente dichiarato il fallimento, è stata al-

tresi prevista, in relazione alle stesse imprese, l'improcedibilità dei ricorsi per la dichiarazione di fallimento pendenti. Il comma 2 limita l'accesso alla composizione negoziata prevedendo che l'istanza di nomina dell'esperto indipendente non può essere presentata dall'imprenditore in pendenza del procedimento introdotto con domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione o ricorso per l'ammissione al concordato preventivo, anche ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il capo II, rubricato « *Ulteriori misure urgenti in materia di giustizia* » consta di tre articoli.

L'articolo 24, contenente disposizioni in materia di aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria si compone di due commi.

Al comma 1 si prevede l'incremento del ruolo organico della magistratura ordinaria di 20 unità, al fine di procedere all'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea (« EPPO »), senza pregiudicare le risorse di personale di magistratura in servizio presso gli uffici di procura della Repubblica individuati come sedi di servizio dei procuratori europei delegati. A tale scopo la tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, da ultimo modificata dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, è sostituita dalla tabella B allegata al decreto.

Al comma 2 si prevede una specifica autorizzazione di spesa di euro 704.580 per l'anno 2022, di euro 1.684.927 per l'anno 2023, di euro 1.842.727 per l'anno 2024, di euro 1.879.007 per l'anno 2025, di euro 2.347.595 per l'anno 2026, di euro 2.397.947 per l'anno 2027, di euro 2.441.106 per l'anno 2028, di euro 2.491.457 per l'anno 2029, di euro 2.534.616 per l'anno 2030 e di euro 2.584.968 a decorrere dall'anno 2031 per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

L'articolo 25 contiene invece misure urgenti in materia di semplificazione delle

procedure di pagamento degli indennizzi per equa riparazione in caso di violazione del termine di ragionevole durata del processo. La disposizione normativa mira all'accelerazione delle procedure di pagamento degli indennizzi previsti dalla « legge Pinto » e delle altre somme dovute sulla base di titoli giudiziali tramite la digitalizzazione, al fine di consentire l'utilizzo tempestivo delle risorse economiche allocate sugli appositi capitoli di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, fornendo liquidità a cittadini e imprese nei tempi normativamente previsti per procedere ai pagamenti e, al contempo, migliorando nei termini anzidetti l'efficienza del sistema giudiziario.

In particolare, si intende da un lato consentire la presentazione della richiesta di pagamento delle somme liquidate da parte del difensore del creditore o di un suo delegato tramite sistemi di autenticazione pubblica su piattaforma digitale con comunicazione automatizzata dei dati richiesti dalla legge, e dall'altro consentire agli utenti e alle imprese di verificare autonomamente lo stato della pratica e di modificare i dati forniti necessari per il pagamento.

Grazie alla digitalizzazione inoltre sarebbe possibile l'acquisizione automatizzata dei metadati relativi ai provvedimenti giurisdizionali costituenti titolo di condanna, nonché la gestione della procedura da parte della struttura amministrativa sino all'emissione dell'ordine di pagamento.

La proposta è coerente con analoga proposta presentata dal Ministero dell'economia e delle finanze in materia di pagamenti di indennizzi per irragionevole durata dei processi dinanzi al giudice amministrativo, contabile e tributario, e per indennizzi riguardanti l'ingiusta detenzione e l'errore giudiziario (in relazione ai quali il Ministero della giustizia raccoglie dati a fini statistici). Il progetto del Ministero dell'economia e delle finanze si struttura in modo simile, mirando a sviluppare servizi digitali verso cittadini, imprese e altre pubbliche amministrazioni che riguardano l'erogazione di somme di denaro (indennizzi previsti dalla « legge Pinto » e risarci-

menti a vario titolo), che presuppongono, al pari del progetto del Ministero della giustizia, l'acquisizione in via digitale dei dati necessari alla procedura di pagamento e la loro lavorazione fino all'emissione dell'ordine di pagamento.

Nell'ambito dell'indicato percorso, anche a seguito di un confronto con la competente articolazione amministrativa del Ministero dell'economia e delle finanze, è stato reputato necessario un intervento normativo di minima incidenza sul complesso articolato della legge 24 marzo 2001, n. 89, ma di enorme impatto sotto il profilo della gestione delle procedure digitalizzate.

Nello specifico la modifica normativa interessa esclusivamente l'articolo 5-sexies, prevedendo, tramite l'inserimento di un nuovo comma 3-bis, che con decreti dirigenziali del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della giustizia siano individuate le modalità tecniche per la presentazione, anche a mezzo di incaricati, dei modelli di dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l'ammontare degli importi che l'amministrazione è ancora tenuta a corrispondere.

L'articolo 26, infine, contiene « Disposizioni urgenti per la semplificazione del procedimento di assegnazione delle risorse del Fondo unico giustizia ». La proposta normativa è volta a favorire, mediante una modifica temporanea del procedimento di assegnazione delle risorse del Fondo unico giustizia, il finanziamento di interventi urgenti finalizzati, oltre che, nell'immediato, al superamento dell'emergenza epidemiologica del COVID-19, all'adeguamento delle strutture e dei sistemi informatici e tecnologici connessi alla gestione della fase *post-emergenziale*, necessari a garantire la completa funzionalità delle amministrazioni della giustizia e dell'interno e il rafforzamento delle attività di controllo e prevenzione delle Forze di polizia limitatamente all'integrazione delle risorse per le sole spese di funzionamento.

La disposizione in esame stabilisce che, per l'anno 2021, in deroga alle vigenti disposizioni in materia, le somme versate nel corso dell'anno 2020 all'entrata del bilancio dello Stato sul capitolo 2414, articoli 2 e 3, relative alle confische e agli utili della gestione finanziaria delle quote intestate al Fondo unico giustizia alla data del 31 dicembre 2019, sono riassegnate al Ministero della giustizia e al Ministero dell'interno, nella misura del 49 per cento per ciascuna delle due amministrazioni.

Le somme versate nel corso dell'anno 2020 all'entrata del bilancio dello Stato sul capitolo 2414, articoli 2 e 3, relative alle confische e agli utili della gestione finanziaria delle quote intestate al Fondo unico giustizia alla data del 31 dicembre 2019, ammontano a complessivi euro 114.126.411,55.

Considerato che resta ferma la percentuale del 2 per cento destinata all'erario, pari a euro 2.282.528,23, e che l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23-*quiquies* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (cosiddetto « decreto-legge ristori ») comporta oneri pari a euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2021, la somma da ripartire tra il Ministero del-

l'interno e il Ministero della giustizia ammonta complessivamente a euro 110.843.883,32.

La riassegnazione, nella misura stabilita dalla norma in esame, consentirà al Ministero dell'interno di disporre di una somma pari a euro 55.421.941,66 e al Ministero della giustizia di una somma pari a euro 48.403.941,66 (calcolata al netto della prededuzione relativa alla copertura finanziaria in materia di mediazione civile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, pari a euro 7.018.000 in ragione d'anno), nel corso dell'anno 2021.

L'articolo 27, contenuto nel capo III, detta una disposizione transitoria, che prevede che si applicano a decorrere dal 15 novembre 2021 gli articoli 2 e 3, commi 6, 7, 8 e 9, e gli articoli da 4 a 19, al fine di consentire la realizzazione della piattaforma, la formazione dell'elenco e la formazione degli esperti in epoca antecedente all'applicazione della disciplina in materia di composizione negoziata, onde assicurarne l'immediata effettiva operatività.

L'articolo 28 reca le disposizioni finanziarie.

L'articolo 29 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Il provvedimento in esame, **al Capo I**, nasce dalla necessità di intervenire nell'attuale contesto socio-economico per contrastare gli effetti che la crisi ha prodotto nelle imprese e il sovra indebitamento, intervenendo in tema di insolvenza e delle procedure concorsuali ad essa relative, al fine di individuare le misure idonee a incentivare l'emersione della crisi, in un periodo temporale così delicato della realtà che mina seriamente le dinamiche produttive con seri risvolti sotto il profilo occupazionale, aggredendo il ciclo produttivo di gran parte dell'economia nazionale. Vari provvedimenti normativi, a carattere straordinario ed emergenziale si sono susseguiti con specifici obiettivi di tutela della salute pubblica, dell'occupazione e del tessuto economico-sociale generale. Tra questi provvedimenti, quattro decreti-legge (c.d. decreti Cura Italia, Liquidità, Rilancio e Semplificazioni), adottati in una linea di progressione connessa all'andamento della situazione sanitaria, hanno introdotto misure con impatto diretto sulle imprese e sulle scelte gestorie degli amministratori fornendo sostegno e sussidi, anche economici, alle imprese, validi durante il frangente pandemico, ma altri e diversi strumenti devono apprestarsi nel momento di transizione ad una fase di ripresa per sollecitare lo sviluppo in tutti i settori. È a questo punto che possono prospettarsi diversi scenari: da una situazione di crisi di liquidità temporanea e reversibile sino alle più gravi situazioni di perdita della continuità aziendale stessa, nonché di crisi/insolvenza dell'impresa.

La prospettiva delineata ha, quindi, fatto riconsiderare l'entrata in vigore, il 15 agosto 2020 del decreto legislativo n. 14 del 2019 che prevedeva la riforma del diritto fallimentare, attraverso l'introduzione del Codice della crisi e dell'insolvenza, in cui vengono individuati meccanismi di soluzione alternativa della crisi, nonché strumenti di allerta che prodromicamente consentono di intervenire per mitigare gli effetti dell'indebitamento, permettendo la continuità dell'attività aziendale tramite soluzioni stragiudiziali. In caso contrario, sono favorite procedure semplificate di cessazione dell'azienda o di ramo della stessa. Tuttavia, l'entrata in vigore del Codice avrebbe determinato l'abrogazione dell'attuale legge fallimentare, con la conseguenza che un numero elevatissimo di casi di crisi d'impresa, di cui una gran parte diretta conseguenza del Covid-19, sarebbero stati regolati da un corpo normativo del tutto nuovo. Per evitare che incertezze applicative della disciplina o il funzionamento di istituti discussi, quali le misure di allerta, potessero aggravare ulteriormente la situazione di difficoltà delle imprese, l'articolo 5 del decreto Liquidità ha opportunamente rinviato il termine di entrata in vigore dell'intero complesso normativo, al 1° settembre 2021.

Anche perdurare nell'applicazione della vigente legge fallimentare esporrebbe lo Stato italiano alla procedura di infrazione prevista dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in quanto non conforme con la direttiva (UE) 2019/1023, del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione.

Sono state, pertanto, individuate le seguenti tre direttrici di intervento ritenute efficaci nella contingente situazione vale a dire:



1- postergazione dell'entrata in vigore di numerose norme del CCI, al 16 maggio 2022, eccetto il Titolo II concernente le procedure di allerta e composizione assistita della crisi dinanzi agli organismi appositamente istituiti (OCRI) la cui entrata in vigore è ulteriormente rinviata al 31 dicembre 2023 e degli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 che sono già entrate in vigore secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 389 CCI.

2- introduzione di un nuovo strumento stragiudiziale di composizione negoziata della crisi;

3- modifica del regio decreto n. 267 del 1942 con l'anticipazione di quelle disposizioni dello stesso Codice, ritenute utili ad affrontare la crisi economica in atto.

Si rappresenta, infine, che gli obiettivi indicati risultano funzionali all'esigenza di armonizzare il diritto dell'insolvenza in ambito europeo al fine di ridurre le divergenze tra le legislazioni nazionali che possono ostacolare gli investimenti e l'accesso ai finanziamenti. L'Unione Europea continua a ribadire che la normativa sull'insolvenza non può più essere considerata un affare interno degli Stati membri e che, in particolare, le legislazioni degli Stati membri devono orientarsi verso un impianto strutturale univoco, recependo le disposizioni della sopra citata direttiva entro il termine del 17 luglio 2022.

Al **Capo II** sono introdotte inoltre alcune misure urgenti in materia di giustizia, riguardanti l'incremento della dotazione organica della magistratura ordinaria, in materia di semplificazione delle procedure di pagamento degli indennizzi per equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e concernenti la semplificazione del procedimento di assegnazione delle risorse del Fondo unico giustizia.

Al **Capo III** sono invece contemplate le disposizioni transitorie e finanziarie.

Si esaminano, qui di seguito, le norme di cui si compone il presente decreto-legge che contemperano le esigenze sopra esposte, secondo la suddivisione prospettata in **tre capi e 29 articoli**.

CAPITOLO I

Art. 1

(Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa)

L'articolo in esame, alla luce delle finalità espresse in premessa, indica la data di proroga dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa di cui al decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019, prevista al 1° settembre 2021 (dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40) fissandola al 16 maggio 2022 - data che tiene conto sia del termine entro il quale va recepita la direttiva comunitaria 2019/1023 nonché del disposto dell'articolo 31, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 - salvo le disposizioni già entrate in vigore a seguito di quanto previsto al secondo comma dell'art. 389 comma 2 nonché della previsione di cui all'introducendo comma 1-bis dell'art. 389 del citato CCI, vale a dire l'ulteriore proroga dell'entrata in vigore del Titolo II della Parte prima del decreto legislativo n. 14 del 2019 in relazione alle procedure di allerta ed a quelle di composizione assistita della crisi davanti all'OCRI, fissata al 31 dicembre 2023, proroga che è stabilita al fine di poter verificare l'efficacia ed efficienza dei meccanismi di composizione negoziata e per poter allineare le procedure di allerta esterna alle tempistiche di cui all'art. 15 del CCI secondo le previsioni del D.L. 41/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69/2021.



La disposizione è di natura ordinamentale e non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Art. 2

(Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa)

Il presente articolo definisce l'ambito e i soggetti che sono interessati dall'istituto innovativo introdotto dal decreto in esame, che stabilisce che l'imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, può chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa.

La disposizione ha natura ordinamentale e precettiva e come tale non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3

(Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell'esperto)

La norma prevede quali debbano essere i requisiti e i meccanismi di accesso alla composizione negoziata. L'imprenditore può volontariamente accedere a una piattaforma unica nazionale da ciascun sito delle camere di commercio, industria e artigianato presso i cui registri delle imprese è iscritto. Tale piattaforma fornisce all'interessato le informazioni utili per verificare le condizioni per accedere alla composizione negoziata, offrendo la possibilità di un test pratico per valutare, in via preventiva rispetto al deposito dell'istanza, le potenzialità e l'efficacia del piano di risanamento della propria impresa.

Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, sono definiti il contenuto della piattaforma, la lista di controllo particolareggiata adeguata alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, le indicazioni per la redazione del predetto piano di risanamento e le modalità di esecuzione del test pratico.

Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano è costituito un elenco di esperti tra gli iscritti a diversi albi professionali (dottori commercialisti ed esperti contabili, avvocati, consulenti del lavoro) e per ciascuna categoria sono richiesti requisiti temporali di iscrizione agli albi e l'acquisizione di competenze professionali nel campo della ristrutturazione aziendale. Possono, altresì, essere inseriti nell'elenco sopra indicato coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza. Si segnala che la specifica formazione il cui possesso è condizione per l'inserimento nell'elenco degli esperti, sarà definita dal decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui sopra.



Per quanto riguarda, invece, il contenuto della domanda di iscrizione all'elenco citato, il professionista dovrà presentare la documentazione che attesta il possesso dei requisiti richiesti con il *curriculum vitae* e il consenso al trattamento dei dati.

Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo della regione e delle province autonome di Trento e Bolzano è designato il soggetto responsabile della formazione, tenuta e aggiornamento dell'elenco e del trattamento dei dati in esso contenuti nel rispetto del regolamento (UE) n. 679/2016. Si segnala che al responsabile spettano le verifiche circa la veridicità delle dichiarazioni rese ai richiedenti ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e che la domanda è respinta se non è corredata dalla documentazione prevista dal primo e secondo periodo e può essere ripresentata.

L'esperto è nominato da una commissione costituita presso le predette camere di commercio ed è composta da tre membri: un magistrato designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del capoluogo di regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la rispettiva camera di commercio; un membro designato dalla stessa camera di commercio e un membro designato dal Prefetto competente per il territorio interessato.

Al riguardo, si rappresenta che ai componenti della specifica commissione in carica per due anni, costituita presso le camere di commercio sopraindicate che provvede alla nomina dell'esperto indipendente preposto alla composizione negoziata della crisi secondo la disposizione in esame, come espressamente indicato nel testo *«non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati»*.

Sono poi dettate le tempistiche e la modalità di rimessione dell'istanza *de qua* alla commissione e della decisione di quest'ultima sulla richiesta.

La commissione in tal modo costituita riceve l'istanza dell'imprenditore insieme ad una nota sintetica contenente una sintesi dell'attività dell'impresa, in particolare il settore in cui la stessa opera, il suo volume di affari e il numero dei dipendenti impiegati ed è chiamata a decidere tempestivamente entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione del segretario generale della camera di commercio del luogo in cui è registrata l'impresa che ha presentato la predetta istanza.

Sono pubblicati gli incarichi conferiti e il *curriculum vitae* dell'esperto nominato in apposita sezione del sito istituzionale della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato del luogo di nomina e del luogo dove è tenuto l'elenco presso il quale l'esperto è iscritto, nel rispetto del regolamento (UE) n. 679/2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, omissis ogni riferimento all'imprenditore richiedente.

Per la realizzazione della piattaforma telematica nazionale prevista al comma 1 si prevede, sulla base di pregresse esperienze, una spesa di euro 700.000 per l'anno 2022, cui sono da aggiungere le spese per la manutenzione e la gestione evolutiva del sistema informatico, quantificate in euro 200.000 a decorrere dall'anno 2023.

A tal fine si prevede una specifica autorizzazione di spesa ai cui oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 700.000 per l'anno



2022 e l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2023.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Per quanto riguarda la competenza dell'Amministrazione della Giustizia all'emanazione del decreto dirigenziale sopra indicato, si rappresenta che la competente articolazione ministeriale, si avvarrà dei contributi informativi raccolti dalle amministrazioni e dai soggetti coinvolti per la puntuale definizione delle specifiche tecniche e la gestione dei campi applicativi.

Art. 4

(Requisiti di indipendenza e doveri dell'esperto e delle parti)

Con la presente disposizione si stabiliscono le cause di incompatibilità e di inconferibilità dell'incarico e i doveri sia dell'esperto che delle parti nell'ambito della trattativa negoziale, senza lesione per i creditori e fornendo risposte ed ausilio in maniera tempestiva, leale e ispirata ai principi di buona fede e correttezza. Cardine dell'intera procedura è il rispetto dell'obbligo di riservatezza della situazione dell'imprenditore e delle iniziative assunte e programmate e delle informazioni acquisite nel corso delle trattative. Nella specie, si segnala la preclusione dell'esperto a deporre davanti ad alcuna autorità, giudiziaria o altra, su quanto assunto nell'esercizio delle sue funzioni. Infine, a tutela delle posizioni dei lavoratori dipendenti, vengono dettate specifiche norme a garanzia dei diritti d'informazione e consultazione delle rappresentanze sindacali, qualora le determinazioni adottate per il risanamento dell'impresa abbiano riflessi sui rapporti di lavoro. Per quanto concerne la partecipazione dell'esperto alle trattative sindacali si rinvia a quanto detto nel successivo articolo 16.

La disposizione in esame è di natura precettiva e ordinamentale e detta le regole per l'instaurazione e la conduzione dei rapporti tra le parti coinvolte nella procedura stragiudiziale in esame. La stessa, pertanto, non rileva ai fini economico-finanziari non determinando alcun onere per la finanza pubblica.

Art. 5

(Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento)

La norma disciplina la procedura di accesso allo strumento della composizione negoziata della situazione di crisi descrivendo le modalità tecniche di inoltro dell'istanza di nomina dell'esperto da effettuarsi tramite modello standardizzato - il cui contenuto è definito con il decreto del Ministero della giustizia citato all'articolo 3, comma 2 - in cui inserire le informazioni utili per la designazione del professionista più indicato per la situazione prospettata. Si rinvia a quanto detto all'articolo 3 riguardo al contenuto dell'istanza e alle linee di realizzazione della piattaforma nonché per la gestione della medesima. *Si ribadisce che è compito dell'amministrazione della giustizia offrire le indicazioni teoriche e di concetto idonee alla predisposizione dei contenuti dell'istanza, al fine di meglio valutare la situazione patrimoniale dell'imprenditore nonché le linee di tutela della riservatezza dei dati inseriti nella piattaforma in esame.*

Ad ogni modo, l'articolo, al comma 3, elenca specificatamente i documenti necessari che l'imprenditore deve inserire nell'istanza, mentre ai commi 4 e 5 disciplina l'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto ovvero la mancata accettazione del medesimo. Ai fini di ottimizzare le tempistiche è previsto l'inserimento di tale accettazione da parte dell'esperto nella



stessa piattaforma o la comunicazione al soggetto che l'ha nominato della rinuncia all'incarico perché quest'ultimo possa procedere quanto prima alla nomina di altro esperto. Si rappresenta che l'esperto non può assumere più di due incarichi contemporaneamente.

È previsto per il principio di equa ripartizione e di adeguata trattazione delle cause che la nomina degli esperti avvenga secondo un meccanismo randomico di rotazione e che ciascun esperto non possa assumere più di due incarichi contemporaneamente. Una volta nominato, l'esperto procede alla tempestiva convocazione dell'imprenditore al fine di analizzare le possibilità di un risanamento e predisporre, in concreto, la migliore soluzione del caso. Le parti convocate, interessate alla procedura, possono deferire l'esperto riguardo alla sua indipendenza e riferire le osservazioni in maniera tempestiva al segretario generale di cui sopra il quale rimette la decisione finale alla commissione perché valuti la sostituzione del professionista nominato. Qualora, invece, l'esperto non ravvisi prospettive di prosecuzione per l'azienda, questi ne dà comunicazione all'imprenditore ed al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura perché proceda all'archiviazione dello strumento negoziale intrapreso e perché si proceda ad attuare gli opportuni e necessari provvedimenti di liquidazione aziendale o di rami della stessa. Il comma 7 dell'articolo in esame disciplina la durata dell'incarico dell'esperto, prevedendo che quest'ultimo si considera concluso se, decorsi centottanta giorni dalla nomina, le parti non hanno individuato, anche a seguito di sua proposta, una soluzione adeguata al superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza. Tuttavia, l'incarico può essere proseguito se c'è l'accordo delle parti e nel caso di ricorso all'autorità giudiziaria per la concessione di misure cautelari o di autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili o a trasferire l'azienda. Al termine dell'incarico, il professionista esperto redige la relazione conclusiva che inoltra sia all'imprenditore che al tribunale per l'eventuale cessazione degli effetti delle misure cautelari e protettive autorizzate. *La disposizione contiene una serie di specifiche tecniche, procedurali e metodologiche alle quali sia l'imprenditore che l'esperto e le altre parti interessate devono attenersi ai fini dell'esito favorevole e non della procedura di composizione negoziata e, stante la sua natura ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

Art. 6 (Misure protettive); Art. 7 (Procedimento relativo alle misure protettive e cautelari)

La norma di cui all'articolo 6 è dettata a tutela del patrimonio dell'imprenditore che abbia intrapreso il percorso per risanare la sua azienda, affidandosi alla procedura di composizione negoziata *de qua*, perché i creditori non aggrediscano i suoi beni aziendali pregiudicando il progetto di ristrutturazione e prosecuzione dell'impresa. Ne consegue che, una volta presentata l'istanza di accesso alla procedura con contestuale richiesta di misure protettive - istanza pubblicata nel registro delle imprese - avvenuta la nomina dell'esperto, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio dell'imprenditore né suoi beni e diritti strumentali all'attività d'impresa; sono fatti salvi dalle citate misure i diritti di credito dei lavoratori secondo quanto è stabilito dalla direttiva UE 2019/1023.

È previsto, a tal proposito, che dal giorno di pubblicazione dell'istanza e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la dichiarazione di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza non possa essere pronunciata e che i creditori non possano rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o determinarne la risoluzione né anticiparne



la scadenza o modificare qualsiasi elemento in danno del debitore. *La disposizione, pur nel suo carattere ordinamentale, produce significativi effetti sotto il profilo giuridico. In particolare, devono essere segnalati gli obblighi di lealtà, riservatezza e collaborazione delle parti interessate, dall'imprenditore ai creditori che i terzi partecipanti. Infatti, se da una parte l'imprenditore ha l'obbligo di rappresentare la propria situazione in maniera trasparente e senza arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori, questi ultimi devono collaborare fattivamente per il buon esito delle trattative, soprattutto gli istituti bancari e gli intermediari finanziari che potrebbero trarre vantaggio da un non tempestivo progetto di risanamento compromesso da comportamenti inerti o da una scarsa partecipazione. Nel caso di comportamenti anomali o omissivi privi di idonea giustificazione è aperta la strada all'accertamento giudiziale, atteso che lo sfumare delle trattative e l'apertura di una procedura concorsuale saranno oggetto di indagini da parte dell'autorità giudiziaria e della promozione di azioni di responsabilità da parte del curatore fallimentare. Sotto il profilo finanziario, pertanto, la norma è suscettibile di accelerare la definizione della situazione critica a vantaggio della prosecuzione dell'azienda o di ramo della stessa estromettendo del tutto il tribunale da un'eventuale procedura concorsuale e anzi, evitando, per quanto possibile, qualsiasi azione liquidatoria. Si realizza, pertanto, un effetto deflattivo del contenzioso e di risanamento dell'impresa che comporta un minor aggravio nei carichi di lavoro processuali e una definizione della situazione patrimoniale dell'imprenditore con maggiore soddisfazione per il medesimo e per i creditori e gli altri soggetti interessati al risanamento dell'azienda.*

L'articolo 7 detta le disposizioni di natura procedurale da seguire per la richiesta delle misure protettive e cautelari di cui all'articolo 6, prevedendo le tempistiche che l'imprenditore deve rispettare a pena di inefficacia delle stesse misure e la cancellazione dell'istanza di accesso alla composizione negoziata dal registro delle imprese nonché dell'obbligo di presentazione di documenti – indicati dalla norma nello specifico – che deve depositare per l'accesso alla predetta protezione. Il tribunale deve fissare l'udienza entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso, altrimenti gli effetti delle misure protettive e/o cautelari concesse ai sensi del precedente art. 6, comma 1, cessano i loro effetti. Le udienze sono tenute preferibilmente in videoconferenza e con nomina di ausiliario del giudice ai sensi dell'art. 68 c.p.c., qualora il giudice lo ritenga necessario. Su istanza dell'imprenditore o di una delle parti o dell'esperto, il tribunale può revocare le misure concesse, emettendo, a seguito di procedimento condotto ai sensi dell'art. 669-bis c.p.c., ordinanza reclamabile ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c.

Pertanto, si segnala la rapidità e celerità delle procedure, attraverso l'adozione del rito sommario con cui vengono adottate o revocate le misure protettive e cautelari e la considerazione che le stesse devono essere disposte solo a tutela di una situazione di pericolo suscettibile di effettivo risanamento, stante l'interesse concreto ed attuale dell'imprenditore che necessita di essere temperato con quello dei creditori interessati alla soddisfazione delle pretese vantate. Il ricorso alle videoconferenze, oltre a permettere l'immediatezza dei rimedi a tutela dell'imprenditore e del suo patrimonio, è strumento sperimentato durante l'emergenza sanitaria da Covid-19 e oramai ordinariamente utilizzato nelle procedure giudiziarie civili. Il complesso delle disposizioni dettate per l'esercizio dell'attività giurisdizionale durante l'emergenza sanitaria da Covid-19, confluite negli articoli da 23 a 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, come convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, nonché nell'articolo 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha dato



buona prova di sé e - dopo l'affinamento via via operato dai primi decreti emergenziali agli ultimi interventi - non ha incontrato resistenze significative da parte di tutti gli operatori. Ma, soprattutto, gli istituti introdotti hanno consentito un esercizio della giurisdizione in condizioni di sicurezza per tutti gli operatori, in alcuni casi anche con recuperi di efficienza complessiva del sistema.

Si rappresenta, con particolare riferimento ai collegamenti da remoto, che gli stessi potranno essere assicurati mediante l'utilizzo dei sistemi tecnologici e strumentali già in uso presso l'amministrazione giudiziaria, penitenziaria e minorile, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, attraverso l'impiego delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno 2021, alla Missione Giustizia-U.d.V. 1.2 giustizia civile e penale - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi-Azione "Attività di verbalizzazione atti processuali e videoconferenza nell'ambito dei procedimenti giudiziari" Capitolo 1462 p.g. 14, che reca uno stanziamento di euro 12.661.419 per gli anni 2021 e 2022, e di 8.661.419 per il 2023; nonché U.d.V. 1.2 Giustizia civile e penale-Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi - Azione: "Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia", nel capitolo di bilancio 1501 "Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo, nonché funzionamento e manutenzione delle attrezzature per la microfilmatura di atti", pari ad euro 45.993.808 per ciascun anno del triennio 2021-2023, nonché nel capitolo di bilancio 7203, "Spese per lo sviluppo del sistema informativo nonché per il finanziamento del progetto intersettoriale -Rete unitaria - della Pubblica Amministrazione nonché dei progetti intersettoriali e di infrastruttura informatica e telematica ad esso connessi", p.g. 8 "Informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria", pari ad euro 137.067.963 per l'anno 2021, ad euro 112.746.603 per l'anno 2022 e ad euro 101.749.595 per l'anno 2023 e riguardano spese di funzionamento e di investimento per l'innovazione tecnologica in materia informatica e telematica dell'intera amministrazione della giustizia.

Per quanto premesso la presente disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, stante la natura ordinamentale e procedimentale dei relativi adempimenti già attuati nel corso del periodo emergenziale attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 8

(Sospensione degli obblighi di cui agli articoli 2446 e 2447 del codice civile)

Con il presente articolo, è inserita la disposizione che prevede che l'imprenditore possa dichiarare la sospensione degli obblighi disciplinati dagli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, 2482-ter del codice civile (relativi alla riduzione di capitale per perdite o di capitale sociale al di sotto del limite legale) e degli articoli 2484, primo comma, n. 4) e 2545- duodecies del codice civile (relativi alle cause di scioglimento per riduzione e perdita di capitale sociale) per il periodo intercorrente fra la pubblicazione della richiesta di cui all'articolo 6 sino alla conclusione delle trattative o archiviazione dell'istanza di composizione della crisi.

La finalità della presente disposizione è legata sicuramente alla possibilità di agevolare in maniera più concreta le imprese che in questo particolare momento storico si trovano a dover affrontare ingenti squilibri economico-finanziari, tali da prospettare una crisi aziendale talmente grave da mettere in pericolo la sopravvivenza della stessa impresa. La norma ha natura ordinamentale e pertanto non derivano effetti negativi per la finanza pubblica.



Art. 9***(Gestione dell'impresa in pendenza delle trattative)***

L'articolo in esame dispone che la gestione ordinaria e straordinaria resti in capo all'imprenditore durante il corso delle trattative, gestendo l'impresa anche quando sussiste un pericolo di insolvenza in modo da evitare di arrecare danni alla situazione economico - finanziaria dell'attività.

L'imprenditore è tenuto ad informare l'esperto per iscritto, quando compie atti di straordinaria amministrazione, nonché esegue pagamenti non coperti rispetto alle trattative di risanamento prospettate.

Dall'altra parte l'esperto è tenuto a segnalare all'imprenditore e all'organo di controllo societario, se il compimento di alcuni atti possa arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative e prospettive di risanamento. Qualora l'imprenditore informi immediatamente l'esperto di aver compiuto lo stesso l'atto, nonostante la segnalazione, l'esperto può valutare nei successivi dieci giorni e se in caso iscrivere il proprio dissenso nella piattaforma/registo delle imprese, a meno che tale atto non pregiudichi i creditori in tal caso l'iscrizione sarà obbligatoria. L'esperto, una volta iscritto il proprio dissenso, può, altresì, procedere ad una segnalazione secondo le modalità previste dal comma 6 dell'articolo 7, nel caso di concessione delle misure protettive e cautelari.

La norma è di tipo ordinamentale e procedurale e pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 10***(Autorizzazioni del tribunale e rinegoziazione dei contratti)***

Con l'articolo in esame si definiscono, al comma 1, le procedure autorizzatorie che il tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, può concedere all'imprenditore nel corso della procedura, mentre al comma 2, si interviene sulla disciplina della rinegoziazione dei contratti.

Per quanto attiene le autorizzazioni si segnala che il tribunale può autorizzare, ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, a contrarre finanziamenti prededucibili, sia l'imprenditore (*lettera a*), che la società (*lettera b*), ed anche una o più società appartenenti ad un gruppo di cui all'articolo 13 (*lettera c*). Inoltre, l'imprenditore può essere autorizzato, (*lettera d*) a trasferire in qualunque forma l'azienda o uno o più suoi rami senza tuttavia che, come previsto dal comma 2, l'acquirente, sia obbligato in solido al pagamento dei debiti dell'azienda acquistata insieme all'alienante – come stabilito dal comma 2 dell'articolo 2560 c.c.- soltanto se i debiti aziendali non risultano dai libri contabili obbligatori. Si evidenzia che con il richiamo esplicito all'articolo 2112 del codice civile, la norma introdotta assicura il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda a tutela dei diritti dei lavoratori disciplinata da tale disposizione del codice civile.

Di rilievo anche le previsioni attinenti alla rinegoziazione dei contratti e con le quali si consente all'esperto di invitare le parti a rideterminare, secondo buona fede, il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa per effetto della crisi pandemica ancora in atto. Viene stabilito che, in mancanza di accordo, su domanda dell'imprenditore, il tribunale, acquisito il parere dell'esperto e tenuto conto delle ragioni dell'altro contraente, può rideterminare equamente le condizioni del contratto, per il periodo strettamente necessario e come misura indispensabile ad assicurare la



continuità aziendale. Inoltre, si prevede che il tribunale, se accoglie la domanda, assicura l'equilibrio tra le prestazioni anche stabilendo la corresponsione di un indennizzo. Anche nell'ambito della rinegoziazione dei contratti viene inserito uno specifico riferimento a tutela dei diritti dei lavoratori, stabilendo che, non si possa applicare l'introducenda disciplina alle prestazioni oggetto di contratti di lavoro dipendente.

Da ultimo, con il comma 3, del presente articolo, si stabilisce il tribunale competente per le procedure indicate, individuandolo, in analogia a quanto già previsto in relazione al procedimento disciplinato dall'articolo 7, in quello del luogo in cui l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa, precisando che si provvede in composizione monocratica, sentite le parti interessate e assunte le informazioni necessarie, provvedendo, ove occorre, ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile, e che gli eventuali reclami potranno essere proposti al tribunale del cui collegio giudicante non dovrà far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento *de quo*.

La disposizione ha carattere procedurale ed ordinamentale ed è tesa a disciplinare i casi di intervento necessario del tribunale, peraltro nella quasi totalità delle ipotesi in composizione monocratica, modificando la vigente disciplina al fine di dare adeguata evidenza alle esigenze di salvaguardia della continuità aziendale nonché garantire una maggiore snellezza e funzionalità delle procedure interessate nell'ottica del provvedimento in esame.

In considerazione di quanto evidenziato, si rappresenta che dalla presente norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che le attività connesse potranno essere sostenute con il ricorso alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 11 **(Conclusioni delle trattative)**

La disposizione in esame rappresenta il naturale perseguimento delle finalità menzionate all'articolo 2 comma 1, vale a dire l'esito dell'attività dell'esperto con le possibili soluzioni di risanamento dell'azienda prospettate all'imprenditore. Pertanto, si aprono possibili scenari all'imprenditore, secondo le possibilità di dilazionare nel tempo i suoi debiti e di continuare l'attività aziendale: questi, infatti, può concludere un contratto con uno o più creditori che produce l'accesso alle misure premiali di cui all'articolo 14 nel caso di relazione finale con esito positivo redatta dall'esperto; può scegliere, invece, di concludere una "convenzione in moratoria" secondo quanto disposto dall'introducendo articolo 182-*octies* c.p.c. del R.D. 267/1942 ovvero può concludere un accordo con i creditori con il quale venga escluso l'esperimento dell'azione revocatoria sugli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria. *Tale accordo, munito della sottoscrizione dei partecipanti e di quella dell'esperto snellisce gli adempimenti di certificazione previsti attualmente dall'articolo 67 comma 3 lett.d) del R.D. 267/1942 e consente una definizione accelerata e stragiudiziale dell'empasse in cui versa l'imprenditore, con soddisfazione della sua posizione e di quella dei creditori senza le spese processuali di un'azione giudiziaria.*

Infatti, a sigillare la conclusione delle trattative l'imprenditore può richiedere l'omologazione - presso il competente tribunale - del piano di ristrutturazione dei debiti (art. 182-*bis* c.p.c.) che, a seconda della situazione palesata e della percentuale di adesione dei creditori può essere anche ad



efficacia estesa (art. 187-*septies* c.p.c.) e anche agevolata (art. 182-*novies* c.p.c.). *La procedura di omologazione è connessa ad adempimenti di natura istituzionale già ordinariamente espletati dal personale di magistratura e da quello amministrativo. La norma, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che le incombenze potranno essere sostenute attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

Pertanto, in conclusione della procedura avviata con la richiesta dell'esperto, l'imprenditore può, in alternativa, scegliere di predisporre il piano attestato di risanamento, ovvero richiedere il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, come disciplinato ai sensi dell'articolo 18 del presente decreto, o, infine, richiedere l'accesso ad una delle procedure semplificate previste dal R.D. 267/1942 e dal D.lgs. 270/1999 o dal decreto-legge 347/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 39/2004. Nell'ottica, quindi, di agevolare e tutelare la posizione dell'imprenditore in crisi, gli interventi proposti consentono di offrire la possibilità di un risanamento aziendale ovvero di accedere alla liquidazione o cessione del patrimonio dell'impresa senza condurre al fallimento dell'imprenditore evitando le conseguenze negative che da tale dichiarazione possano derivare. Si segnala che la norma rappresenta un salvagente, soprattutto per le piccole e medie imprese, che costituiscono la maggioranza del nostro panorama aziendale, al fine di preservare i diritti - sia del datore di lavoro che dei lavoratori - oltre il periodo di sostegno economico successivo alla emergenza sanitaria che ha portato alla deriva numerose situazioni pregresse. *Sotto il profilo finanziario, si rappresenta che le disposizioni costituiscono il rodaggio per gli istituti di allerta della crisi aziendale che si attueranno con l'entrata in vigore del nuovo CCI, consentendo definizioni negoziali e stragiudiziali che diminuiscono considerevolmente i carichi di lavoro dei tribunali e snellimento delle procedure e degli adempimenti delle cancellerie giudiziarie. La disposizione, pertanto, realizza effetti positivi in termini di risparmi di spesa, sebbene, allo stato, non quantificabili e non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.*

Art. 12 **(Conservazione degli effetti)**

Con l'articolo in esame vengono disposte le norme in tema di conservazione degli effetti degli atti autorizzati dal tribunale ai sensi del precedente articolo 10. Si stabilisce, infatti, al comma 1, che tali accordi conservano i propri effetti anche nel caso in cui successivamente intervengano un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, un concordato preventivo omologato, il fallimento, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 18.

Con il comma 2, si prevede che non sono soggetti all'azione revocatoria, (stabilita dall'articolo 67, secondo comma, del regio decreto n. 267/1942), gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere dall'imprenditore nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto, a condizione che siano coerenti con l'andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti al momento in cui sono stati compiuti.

Importanti le disposizioni inserite nel comma 3 con le quali rispettivamente si stabilisce che gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti effettuati nel periodo successivo all'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto sono sempre soggetti alle azioni revocatorie disciplinate dagli artt. 66 e 67 del regio decreto n. 267/1942, nel caso in cui l'esperto abbia iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 9, comma 4, o il tribunale abbia rigettato la richiesta di autorizzazione presentata ai sensi dell'articolo 10.



Il comma 4, ribadisce la regola generale della responsabilità dell'imprenditore che permane in osservanza del dettato dell'articolo 2086 del codice civile per gli atti compiuti, ed in coerenza con quanto già previsto con l'articolo 9, lasciando intatti i doveri dell'imprenditore stesso derivanti dai poteri di corretta gestione.

Con il comma 5 si stabilisce, infine, che ai pagamenti e alle operazioni compiute successivamente alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto ed a quelli autorizzati dal tribunale non si applicano le disposizioni relative alle ipotesi di bancarotta fraudolenta, come definite dal comma 3 dell'articolo 216 del R.D. n. 267 del 1942 e quelle della bancarotta semplice (art. 217 del citato regio decreto n. 267/1942).

La disposizione ha natura procedurale e ordinamentale e come tale non è suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica dal momento che le attività connesse possono essere garantite con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 13

(Conduzione delle trattative in caso di gruppo di imprese)

Il presente articolo, con l'intento di favorire una gestione unitaria di composizione della crisi, prevede che più imprese che si trovino nelle condizioni di accedere alla composizione negoziata della crisi ed appartengano al medesimo gruppo ed abbiano tutte sede legale nel territorio dello Stato possano chiedere, con un'unica istanza, al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura la nomina dell'esperto indipendente. A tal fine viene fornita la definizione di "gruppo di imprese" quale insieme delle società, imprese ed enti, esclusi lo Stato e gli enti territoriali, che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545-*septies* del codice civile, esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica oltre a precisare i requisiti per attribuire i predetti direzione e coordinamento.

In particolare si definiscono le regole in tema di competenza territoriale per la presentazione dell'istanza (comma 3); di documentazione da inserire nella piattaforma telematica indicata nel precedente articolo 3 (comma 4); di misure protettive e cautelari (comma 5); di esercizio dell'attività da parte dell'esperto (comma 6); di partecipazione di imprese appartenenti al gruppo ancorché estranea e alla procedura di composizione negoziata (comma 7); di riunione procedurale in caso di presentazione di più istanze (comma 8); di gestione di finanziamenti in qualsiasi forma pattuiti dopo la presentazione dell'istanza in questione in favore di società controllate oppure sottoposte a comune controllo (comma 9); di stipulazione unitaria o separata dei contratti previsti dall'articolo 11, comma 1. *La disposizione è di natura organizzativa in quanto contempera le esigenze di più imprese la cui attività è interconnessa: la nomina di un solo esperto agevola la visione globale del flusso economico e permette di accedere ad una soluzione confacente agli interessi comuni, snellendo le attività amministrative e burocratiche trattando il gruppo di imprese come unicum, con possibili vantaggi anche riguardo al compenso da corrispondere all'esperto. La norma, quindi, considerato quanto appena detto, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le attività alla stessa connesse potranno essere sostenute con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*



Art. 14
(Misure premiali)

L'articolo in esame prevede una serie di misure premiali di natura fiscale derivanti dal ricorso dell'imprenditore alla nuova procedura di composizione negoziata: si ricalca in tal modo la disciplina elaborata per le procedure alternative al fallimento come previsto nel regime vigente (regio decreto n. 267/1942).

Al fine di incentivare l'utilizzo della procedura negoziale stragiudiziale, sono previsti alcuni benefici tra cui, innanzitutto, la riduzione degli interessi alla misura legale per i debiti tributari che maturano nel periodo che va dall'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto nominato sino alla conclusione delle composizioni negoziate previste dall'articolo 11, comma 1 del presente provvedimento.

Sono previste ulteriori misure premiali sempre di tipo fiscale, volte a favorire un alleggerimento della situazione debitoria dell'imprenditore, quali:

- per quanto concerne le sanzioni tributarie per cui è prevista l'applicazione del pagamento in misura ridotta qualora questo avvenga entro un termine prestabilito, è concesso all'imprenditore il beneficio della riduzione alla misura minima (nel minimo edittale) della stessa sanzione, nel caso in cui tale termine scada dopo la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, del presente provvedimento;
- per quanto riguarda le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari oggetto della composizione negoziata sorti prima del deposito dell'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, le medesime sanzioni ed interessi sono ridotti della metà nelle sole ipotesi di conclusione delle trattative previste dall'articolo 11, commi 2 e 3;
- concessione da parte dell'Agenzia delle Entrate, di un piano di rateazione dei tributi, sanzioni e interessi non versati fino ad un massimo di 72 rate, all'imprenditore che abbia presentato l'istanza di cui al comma 1 dell'articolo 2 del presente decreto, previa domanda sottoscritta anche dall'esperto che attesti la grave situazione di difficoltà economica legata alla situazione congiunturale dell'economia nazionale. Si evidenzia che, l'imprenditore decade automaticamente dal beneficio della rateazione anche in caso di successivo deposito di ricorso, ai sensi dell'articolo 161 del regio decreto n. 267 del 1942, o in caso di dichiarazione di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza o in caso di mancato pagamento anche di una sola rata alla sua scadenza;
- applicazione degli articoli 88, comma 4-ter e 101, comma 5 del D.P.R. 917/1986 dalla pubblicazione nel registro delle imprese del contratto e dell'accordo di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e c), o degli accordi di cui all'articolo 11, comma 2;
- Le riduzioni delle sanzioni tributarie e degli interessi, previste ai commi 1 e 2 del presente articolo, non trovano applicazione nel caso di dichiarazione di fallimento e di accertamento dello stato di insolvenza (comma 6).

Le misure premiali in esame, non appaiono suscettibili di determinare effetti negativi sulla finanza pubblica, anzi le stesse favoriranno l'accesso da parte delle imprese alle procedure di composizione negoziata per la soluzione della crisi aziendale e produrranno effetti deflattivi del contenzioso giudiziario, tenendo conto che le stesse rappresentano un'anticipazione delle misure premiali già studiate, approntate ed inserite nel decreto legislativo 14/2019, allo stato non totalmente applicabili, stante i differimenti dell'entrata in vigore del citato decreto, disposti con diversi interventi normativi a causa dell'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 che ha colpito il



sistema economico sull'intero territorio nazionale.

Al riguardo, si conferma che le norme in esame, sono sostanzialmente analoghe a disposizioni contenute nell'articolo 25 del menzionato decreto legislativo n. 14/2019, in ordine al quale, a suo tempo, non furono ascritti effetti di gettito.

In particolare, con riferimento alle previsioni inserite nel comma 5, si rappresenta che ai fini fiscali si definiscono taluni effetti riconducibili alle sopravvenienze attive e alle minusvalenze e sopravvenienze passive rendendo applicabili agli imprenditori che hanno avuto accesso a procedure negoziate della crisi la disciplina degli articoli 88 e 101 del DPR n. 917/1986. La disposizione, che consente l'applicazione di norme vigenti in materia di imposte sui redditi esistenti all'esito della procedura negoziata, non è suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica.

Si evidenzia, pertanto, che dall'articolo in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 15

(Segnalazione dell'organo di controllo)

Con il presente articolo si prevede la possibilità per l'organo societario di segnalare per iscritto all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per presentare l'istanza di accesso alla composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa. Tale segnalazione deve essere motivata e fissare un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro cui l'organo amministrativo deve riferire quale iniziativa intende intraprendere. Si sottolinea che tale segnalazione è valutata ai fini dell'esonero o attenuazione della responsabilità dell'organo di controllo secondo quanto previsto dall'articolo 2407 c.c.

Dall'attuazione della presente disposizione, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza, stante la natura ordinamentale. Gli adempimenti correlati alla citata segnalazione possono rientrare fra le attività proprie dell'organo di controllo societario, che è tenuto oltre a far emergere le situazioni di crisi dell'impresa a livello economico e finanziario, ad aiutare l'imprenditore ad attivare ogni strumento utile a risanare l'impresa e a farla sopravvivere nell'attuale mercato concorrenziale colpito dalla grave crisi economica a seguito della diffusione dell'epidemia dovuta alla Sars- Covid 19.

Art. 16

(Compenso dell'esperto)

L'articolo in esame prevede che l'ammontare del compenso dell'esperto nominato per la composizione negoziata è fissato in percentuale sull'ammontare dell'attivo dell'impresa debitrice secondo una serie di scaglioni fissati in ordine crescente e rideterminato sulla base del numero dei creditori e delle parti che partecipano alle trattative, ad esclusione dei lavoratori e delle rappresentanze sindacali. Le suddette percentuali sono calcolate sulla media dell'attivo risultante dagli ultimi tre bilanci o, in mancanza, dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi. Se l'attività è iniziata da meno di tre anni, la media è calcolata sui bilanci o, in mancanza, sulle dichiarazioni dei redditi depositati dal suo inizio.

Spetta comunque all'esperto un compenso di 100 euro per ogni ora di presenza risultante dal sintetico rapporto sottoscritto dall'imprenditore e dallo stesso esperto, in occasione delle



consultazioni con le organizzazioni sindacali disciplinate all'articolo 4, comma 8 del presente decreto.

Vengono, inoltre, stabiliti il limite minimo (non inferiore a 4000 euro) e massimo (non superiore a 400.000 euro) dell'importo complessivo del compenso da erogare all'esperto in relazione all'attività espletata nel corso della procedura di composizione negoziata e viene, inoltre, previsto in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2, l'erogazione di un compenso di 500 euro, nei casi in cui l'imprenditore non si presenta all'incontro con l'esperto oppure quando è disposta archiviazione dell'istanza di accesso alla procedura di composizione negoziata dopo il primo incontro.

Il compenso può essere aumentato in determinati casi: a) un aumento del 100% quando, successivamente alla relazione finale (art. 5, comma 8), si concludono contratti, convenzioni e accordi di cui all'articolo 11, comma 1 o si predispongono piani di risanamento di cui alla lettera a) del comma 3 del citato articolo; b) un ulteriore incremento del 10% sull'importo determinato nel caso a) se l'esperto sottoscrive l'accordo ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c). Si rappresenta, inoltre, che il compenso dell'esperto è liquidato dal segretario generale della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato ed è a carico dell'imprenditore, quando non vi è accordo fra le parti e che tale compenso risulta prededucibile ai sensi dell'articolo 111, secondo comma, del R.D. 267/1942.

Viene previsto, infine, il rimborso delle spese necessarie per adempiere all'incarico, purché regolarmente documentate, ad eccezione degli esborsi sostenuti per remunerare i soggetti che hanno collaborato con l'esperto, nonché la possibilità di chiedere un acconto in misura non superiore a 1/3 del presunto compenso finale dopo almeno 60 gg dall'accettazione dell'incarico e tenuto conto dei risultati ottenuti e dell'attività prestata.

Riguardo agli oneri connessi alla erogazione di compensi professionali introdotti con la previsione normativa di questa nuova figura dell'esperto, si conferma che gli stessi sono posti ordinariamente a carico dell'impresa secondo le modalità stabilite dal presente articolo, senza aggravii a carico della finanza pubblica.

Art. 17 **(Imprese sottosoglia)**

L'intervento attuato con il presente articolo, è diretto a disciplinare la possibilità per imprenditori commerciali "sotto soglia", ovvero imprenditori al di sotto dei seguenti parametri di riferimento (attivo patrimoniale complessivo annuo non superiore ad € 300.000; ricavi lordi complessivi annui non superiore ad € 200.000; debiti di ammontare non superiore ad € 500.000 compresi i debiti non scaduti e quelli non definitivamente accertati con efficacia di giudicato), di presentare richiesta per la nomina dell'esperto, quando si ritiene possibile arrivare ad un risanamento dell'impresa.

L'istanza corredata di tutta la documentazione elencata all'articolo 5, comma 3, lettere d), e), f), g) e h) potrà essere presentata all'organismo di composizione della crisi oppure al segretario generale della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato competente territorialmente (sede legale dell'impresa). Il compito dell'esperto sarà quello di agevolare ogni forma di trattativa fra i soggetti coinvolti al fine di trovare una soluzione condivisa per il risanamento dell'azienda e il superamento della crisi in modo da soddisfare tutti gli interessi in gioco anche mediante trasferimento dell'azienda o ramo della stessa.



Dopo aver visionato tutta la documentazione contabile necessaria messa a disposizione dall'imprenditore per una valutazione delle possibili alternative da adottare per superare la situazione di crisi ed individuata la soluzione più idonea, le parti potranno optare fra diverse possibilità come concludere un contratto privo di effetti per terzi ma idoneo ad assicurare la continuità aziendale, concludere un accordo idoneo a produrre effetti sottoscritto da imprenditore, creditori ed esperto senza necessità dell'attestazione di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del R.D. 267/1942, proporre un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 7 o chiedere la liquidazione dei beni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 3/2012, proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio come disciplinato dall'articolo 18 del presente provvedimento.

L'esito di questa negoziazione viene comunicata dall'esperto al tribunale, affinché dichiarati cessati gli effetti delle misure protettive e cautelari concesse. Se invece l'esito è negativo, non essendo possibile raggiungere un accordo fra le parti, allora l'esperto su richiesta dell'imprenditore assumerà le vesti di gestore della crisi come disciplinato dalla legge 3/2012.

È prevista l'applicazione degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 e 16 del presente provvedimento in quanto compatibili alla presente fattispecie.

In questo caso la liquidazione del compenso dell'esperto è affidata al responsabile della composizione della crisi o al segretario generale della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato che lo ha nominato.

La norma in esame ha carattere ordinamentale e pertanto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In relazione all'onere relativo al compenso dell'esperto si rimanda alle valutazioni dell'articolo 16, essendo lo stesso posto a carico dell'imprenditore e più in generale della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa.

Art. 18

(Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio)

L'articolo in esame interviene per semplificare la procedura giudiziaria per la liquidazione del patrimonio dell'imprenditore, alternativo alle attuali procedure concorsuali di cui al R.D. 267/1942, nel caso in cui non sia possibile effettuare una composizione negoziata stragiudiziale della crisi dell'azienda.

Tale nuovo istituto prevede la possibilità di presentazione da parte dell'imprenditore, al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale, di una proposta di concordato per la cessione di beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'articolo 161, secondo comma del R.D. 267/1942, chiedendone l'omologazione. Il predetto ricorso è comunicato al pubblico ministero e viene immediatamente pubblicato dalla cancelleria del tribunale nel registro delle imprese, per rispondere alle esigenze di pubblicità, trasparenza, di integrazione del contraddittorio e di tutela dei terzi di buona fede.

Il tribunale, valutata l'ammissibilità di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi, nomina un ausiliario, ai sensi dell'articolo 68 del c.p.c. e ordina al debitore di comunicare a tutti i creditori risultanti dall'elenco depositato, la proposta di concordato unitamente al parere dell'ausiliario e alla relazione dell'esperto.



All'ausiliario si applicano le norme del D.L.gs. 159/2011 in materia di incompatibilità e inconfiribilità dell'incarico e di vigilanza previste per l'amministratore giudiziario (artt. 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2).

In ossequio del principio di tutela dei propri diritti ed interessi, i creditori e qualsiasi interessato possono proporre opposizione all'omologazione con costituzione presso la cancelleria del tribunale entro 10 giorni dalla data dell'udienza.

Il tribunale omologa la proposta di concordato quando ritiene che la stessa non possa arrecare pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione fallimentare o che comunque assicuri un'utilità a ciascun creditore e provvede, con decreto motivato, immediatamente esecutivo, pubblicato e comunicato alle parti, che possono proporre reclamo entro trenta giorni alla corte d'appello e ricorribile in cassazione avverso la decisione della corte d'appello. Sono applicabili in quanto compatibili tutte le disposizioni del R.D. 267/1942 (artt. 173, 184, 185, 186 e 236), con una novità che è quella della sostituzione della figura del commissario giudiziale con quella dell'ausiliario.

La norma ha carattere ordinamentale e pertanto non è suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica.

Riguardo agli oneri connessi alla erogazione di compensi all'ausiliario nominato dal Tribunale, si conferma che gli stessi sono posti ordinariamente a carico della procedura liquidatoria di risoluzione della crisi d'impresa secondo le modalità stabilite dal presente decreto, senza aggravii a carico della finanza pubblica.

Art. 19

(Disciplina della liquidazione del patrimonio)

L'**articolo 19** prevede al **comma 1** che per la liquidazione del patrimonio, conseguente alla presentazione della proposta del concordato per cessione dei beni, prevista dall'articolo 18 del presente decreto, venga nominato un liquidatore, con applicazione delle norme dell'articolo 182 del R.D. 267/1942 in quanto compatibili. Al **comma 2** viene, inoltre, stabilito che il liquidatore giudiziale - nel caso di un'offerta presentata da un soggetto già individuato nel piano di liquidazione di cui al citato articolo 18, avente ad oggetto il trasferimento dell'azienda, ramo d'azienda e specifici beni, anche prima dell'omologazione - può dare esecuzione all'offerta e alla vendita nei termini stabiliti dagli articoli da 2919 a 2929 del codice civile, qualora abbia accertato che sul mercato non potranno trovarsi soluzioni migliori per uscire dalla crisi aziendale che grava sulla stessa impresa. Mentre con il **comma 3** si evidenzia quando il piano di liquidazione prevede che l'accettazione dell'offerta, prima dell'omologazione, sarà cura dell'ausiliario dare esecuzione all'offerta con le stesse modalità descritte al comma 2, previa autorizzazione del tribunale.

Le disposizioni del presente articolo hanno carattere ordinamentale e procedurale e pertanto, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ricalcando peraltro la normativa già esistente.

Art. 20

(Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

Le disposizioni, contenute nel presente articolo sono dirette ad apportare gli adattamenti ritenuti necessari per le finalità sopra esplicitate, che possano consentire di agevolare gli imprenditori in



crisi nella attuale situazione di emergenza, consentendo a costoro di accedere con maggiore celerità e facilità alle procedure alternative al fallimento nell'ottica di un risanamento dell'azienda anche attraverso la cessione ad altro soggetto in grado di proseguire l'esercizio dell'impresa.

In particolare, si osserva che le modifiche interessanti gli articoli 180, quarto comma e 182-bis, quarto comma del R.D. 267/1942 (*lettere a e b*) sono dirette a rivedere il meccanismo di adesione dell'amministrazione finanziaria agli accordi di ristrutturazione ed ai concordati preventivi: nella specie, si prevede che il Tribunale omologhi il predetto concordato di cui sopra, anche in mancanza di adesione dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o di assistenza obbligatorie, qualora l'assenso non pervenga entro novanta giorni dal deposito della proposta di accordo. L'intervento completa la disciplina di cui al decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 259, che ha anticipato l'entrata in vigore di quelle norme del Codice della crisi e dell'insolvenza che consentono al Tribunale di omologare quegli istituti favorevoli alla conservazione dell'azienda o di rami della stessa e parimenti di tutelare il soddisfacimento dei creditori rispetto alle procedure di liquidazione dell'impresa, meno favorevoli per le posizioni di tutti gli interessati.

Con la *lettera c*) si sostituisce l'ottavo comma dell'articolo 182-bis, proponendo una formulazione che riprende il disposto dell'articolo 58, commi 1 e 2 del predetto CCI.

Invece, l'intervento sull'articolo 182-*quinquies* della precedente normativa fallimentare (*comma 1, lettera d*) intende apprestare una tutela rafforzata ai lavoratori delle imprese in crisi, consentendo al Tribunale di autorizzare il pagamento della retribuzione dovuta ai lavoratori in relazione alle mensilità antecedenti al deposito del ricorso per concordato, così da soddisfare almeno in parte crediti privilegiati che dunque saranno estrapolati dalla ripartizione dell'attivo. In più, poi, è inserita la previsione che consente la prosecuzione dei contratti di mutuo garantiti da ipoteca sui beni utilizzati per la continuità aziendale, laddove capienti rispetto al credito garantito, derogando al principio della scadenza dei debiti all'atto del deposito della domanda di concordato preventivo.

Al comma 1, lettera e) si sostituisce l'articolo 182-*septies* (*Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa*), norma che si occupa della disciplina dell'estensione degli accordi di ristrutturazione e degli accordi agevolati. Orbene, l'accordo di ristrutturazione dei debiti rappresenta un mezzo di risanamento a cui l'impresa in crisi ricorre per tentare di ridurre l'esposizione debitoria ed assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria. Si può definire come un accordo formato con un numero di creditori che rappresentino il 60% dei crediti (accordo *standard* o ordinario) ovvero il 30% (accordo agevolato) o il 75% di crediti omogenei appartenenti alla stessa categoria (accordo esteso) e "certificato" dalla relazione di un professionista abilitato, il quale attesti la veridicità dei dati, nonché l'attuabilità dell'intesa. Giova ricordare che in ambito negoziale, vige il generale principio di relatività del contratto, in virtù del quale gli effetti dello stesso non possono estendersi ai terzi, salvo i casi previsti dalla legge cioè quelli degli articoli 1342 e 1411 codice civile. L'innovazione è che qui si prevede una deroga al suddetto principio, statuendo che l'accordo esteso produca effetti anche verso i creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, individuata tenuto conto dell'omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici. Con l'accordo di ristrutturazione è l'imprenditore stesso che continua a dirigere la propria impresa e - su istanza di parte - il suo patrimonio è assistito da alcune tutele (come il blocco delle azioni esecutive e cautelari), per consentirgli di realizzare il



risanamento. Viene, pertanto, estesa la prerogativa ed eliminata la limitazione ai soli intermediari finanziari, estendendo la disciplina a tutte le categorie di creditori.

Con l'intervento della *lettera f)* si prevede l'inserimento dell'articolo 182-*octies* (*Convenzione di moratoria*) che introduce una misura necessaria per contrastare l'attuale stato di sofferenza economica delle imprese, consentendo, in via provvisoria, che un imprenditore anche non commerciale possa accordarsi con i suoi creditori per una dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, prevedendo che tale moratoria sia efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, che comunque dovranno essere stati informati dell'avvio della procedura di accordo moratorio.

Va segnalato che, per contemperare tale estensione e l'intera portata della disciplina straordinaria introdotta, vengono dettate specifiche condizioni per la validità degli accordi in esame, tra cui l'esclusione esplicita dell'imposizione, per effetto della convenzione, ai creditori della medesima categoria non aderenti, dell'esecuzione di nuove prestazioni (la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati), la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti.

Entro trenta giorni dalla comunicazione può essere proposta opposizione avanti al tribunale. Il tribunale, con decreto motivato decide, in camera di consiglio, sulle opposizioni. Nel termine di quindici giorni dalla comunicazione, il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello, ai sensi dell'articolo 183.

Si introduce anche l'articolo 182-*novies* (*Accordi di ristrutturazione agevolati*) che interviene in materia di accordi di ristrutturazione agevolati, appunto agevolando alle condizioni specificate il ricorso a tale istituto. In particolare, la disposizione in esame, riduce la percentuale dei creditori aderenti necessaria per la conclusione dell'accordo da parte del debitore. Anche tale misura risulta dettata dalla necessità nell'attuale stato di crisi di favorire quelle procedure che consentono di affrontare le sofferenze debitorie imprenditoriali con mezzi alternativi alla liquidazione giudiziale che comporta maggiori carichi di lavoro e trova fondamento nella convenienza della conclusione di un accordo di ristrutturazione agevolato, rispetto alla più complessa procedura di liquidazione giudiziale che reca in sé anche incertezza nell'esito finale.

Viene introdotto, infine, l'articolo 182-*decies* (*Coobbligati e soci illimitatamente responsabili*) che si occupa di disciplinare i rapporti tra coobbligati e creditori all'esito degli accordi di ristrutturazione: la disposizione anticipa il contenuto dell'articolo 59 del CCI e prevede che rimangono impregiudicati i diritti dei creditori, anche non aderenti, nei confronti dei coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso e che i soci illimitatamente responsabili, continuano a rispondere della garanzia eventualmente prestata, salvo sia stato diversamente stabilito.

Dal punto di vista finanziario si evidenzia che *tutte le modifiche illustrate, intervengono per migliorare le procedure di composizione della crisi e dell'insolvenza delle imprese, allargando istituti e consentendo l'utilizzo di strumenti che, anche in considerazione di questo periodo di ripresa dall'emergenza sanitaria, permettano di accedere il più possibile a piani di risanamento che consentano il proseguimento dell'azienda e la salvaguardia delle posizioni dei lavoratori*



dipendenti della stessa e degli imprenditori, molti dei quali sono stati investiti da improvvise ed inaspettate posizioni debitorie.

Dall'attuazione delle disposizioni ivi previste non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica stante la natura ordinamentale e precettiva delle stesse. Gli adempimenti correlati alla loro attuazione sono di natura istituzionale e possono essere sostenute con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art 21

(Modifiche urgenti al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40)

Con le disposizioni contenute nell'articolo in esame, si prevede di ampliare l'arco temporale previsto dal comma 5-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 23 del 2020, dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022, permettendo in tal modo al debitore che entro la data così modificata abbia ottenuto la concessione dei termini previsti dall'articolo 161, comma 6 relativo alla domanda di concordato preventivo o all'articolo 182-bis, comma 7, relativo agli accordi di ristrutturazione del R.D. 267/1942, di depositare entro tali termini un atto di rinuncia alle suddette procedure, dichiarando contestualmente di aver predisposto un piano di risanamento ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera d) del medesimo regio decreto.

L'intervento in esame è diretto quindi, nell'attuale fase produttiva ed economica del tessuto imprenditoriale del paese, a realizzare un nuovo slittamento temporale, persistendo ancora le stesse cause che hanno indotto il legislatore ad intervenire nelle fasi emergenziali in materia di liquidità, al fine di garantire alle imprese la possibilità di risanare la propria esposizione debitoria e assicurare una possibilità di riequilibrio della situazione finanziaria. La norma ha carattere ordinamentale ed è diretta a tutelare le situazioni soggettive indicate per consentire agli imprenditori di risollevarsi da condizioni particolarmente gravose e delicate, pertanto, non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Art. 22

(Estensione del termine di cui all'articolo 161, decimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

La norma stabilisce che, dalla data di entrata in vigore della presente legge fino alla scadenza prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, l'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente a tutta la documentazione utile prevista dalla legge fallimentare entro un termine fissato dal giudice, compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni, anche quando pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento.

La modifica introdotta prevede quindi che, durante il perdurare della fase emergenziale sanitaria da COVID-19 secondo le scadenze fissate dal decreto 19 del 2020, i termini fissati dall'articolo 161, sesto comma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 possano essere applicati anche quando pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento, attuando così un ampliamento del limite massimo che per tale fattispecie era invece di sessanta giorni, prorogabili, in presenza di giustificati



motivi, di altri sessanta giorni, discostandosi quindi dai termini stabiliti all'ultimo comma del menzionato articolo.

Si ribadisce il carattere ordinamentale e procedurale delle disposizioni in esame ed in quanto tale si rappresenta che le stesse non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si segnalano i possibili riflessi positivi sulla ripresa e resilienza dell'attività economica e imprenditoriale nazionale, con particolare riguardo all'obiettivo di garantire all'imprenditore su cui è pendente una dichiarazione di fallimento un termine più ampio per depositare il ricorso e tutta la documentazione necessaria a sostegno della domanda di concordato preventivo.

Art. 23

(Improcedibilità dei ricorsi per la risoluzione del concordato preventivo e per la dichiarazione di fallimento dipendente da procedure di concordato omologato.

Limiti di accesso alla composizione negoziata)

Con l'articolo in esame viene dettata una norma di tutela per le imprese che si sono trovate in difficoltà antecedentemente alla situazione di emergenza sanitaria da Covid-Sars-2, la cui stabilità è stata ulteriormente compromessa. E', pertanto, disposta l'improcedibilità sino al 31 dicembre 2021 dei ricorsi per la risoluzione del concordato preventivo e dei ricorsi per la dichiarazione di fallimento proposti nei confronti di quegli imprenditori che hanno presentato domanda di concordato preventivo ai sensi dell'articolo 186-bis della legge fallimentare, omologato in data successiva al 1° gennaio 2019.

Di contro, per evitare disparità e favorire le posizioni di alcuni imprenditori rispetto ad altri ugualmente in situazioni di sofferenza, è stata esclusa la possibilità di accedere alla procedura di composizione stragiudiziale negoziata all'imprenditore che ha già presentato la domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione o ricorso per l'ammissione al concordato preventivo secondo l'attuale normativa.

Si tratta di disposizione di carattere ordinamentale e precettivo che pone un equilibrio tra le diverse tipologie di aziende e che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 24

(Aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria)

L'ordinamento nazionale è in corso di adeguamento per gli effetti prodotti, a livello eurounitario, dal regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO»).

La proposta normativa si compone di tre commi.

Al comma 1 si prevede l'incremento del ruolo organico della magistratura ordinaria di 20 unità, al fine di procedere all'adeguamento della normativa nazionale al regolamento UE) 2017/1939 del



Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO»), senza pregiudicare le risorse di personale di magistratura in servizio presso gli uffici di procura della Repubblica individuati come sedi di servizio dei procuratori europei delegati, A tale scopo la tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, da ultimo modificata dall'articolo 8, comma 1, del Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, è sostituita dalla tabella B allegata al presente decreto. Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2021 le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, nell'anno 2022, delle unità di personale di magistratura di cui al presente comma. Al *comma 2* si prevede una specifica autorizzazione di spesa nel limite di euro 704.580 per l'anno 2022, di euro 1.684.927 per l'anno 2023, di euro 1.842.727 per l'anno 2024, di euro 1.879.007 per l'anno 2025, di euro 2.347.595 per l'anno 2026, di euro 2.397.947 per l'anno 2027, di euro 2.441.106 per l'anno 2028, di euro 2.491.457 per l'anno 2029, di euro 2.534.616 per l'anno 2030 e di euro 2.584.968 a decorrere dall'anno 2031 per l'attuazione delle disposizioni di cui al *comma 1*. Al relativo onere si provvede per euro 704.580 per l'anno 2022 e per euro 2.584.968 a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Considerati i tempi necessari per l'espletamento delle procedure concorsuali, è stata ipotizzata l'assunzione dei nuovi magistrati con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2022. Per quanto sopra, gli oneri stipendiali annui per le nuove 20 unità di personale di magistratura ordinaria sono stati quantificati come meglio evidenziato dalla seguente tabella:



	ANNO	MESE	CLASSE	STIPENDIO	IIS	IND.	LORDO DIP.	8,50%	24,20%	5,68%	3,41%	ONERI AMM.	TOTALE	MESE	COSTO UNITARIO	20	ONERE
Magistrato ordinario in tirocinio	2022	6	0	26.697,01	11.316,31	6.907,76	44.921,08	3.818,29	10.870,90	1.516,39	385,89	16.591,47	61.512,55	6	30.756,27	615.125,49	
	2022	6	0	26.697,01	11.316,31	13.815,52	51.828,84	4.405,45	12.542,58	1.516,39	385,89	18.850,31	70.679,15	6	35.339,57	706.791,47	1.409.160,22
	2022		13 ^a	2.224,75	943,03		3.167,78	269,26	766,60	126,37	32,16	1.194,39	4.362,16	13 ^a	4.362,16	87.243,25	
	2023	6	0	26.697,01	11.316,31	13.815,52	51.828,84	4.405,45	12.542,58	1.516,39	385,89	18.850,31	70.679,15	6	35.339,57	706.791,47	
	2023	6	0	37.454,20	11.973,31	13.815,52	63.243,03	5.375,66	15.304,81	2.127,40	408,29	23.216,16	86.459,19	6	43.229,59	864.591,89	1.684.926,69
Magistrato ordinario	2023		13 ^a	3.121,18	997,78		4.118,96	350,11	996,79	177,28	34,02	1.558,21	5.677,17	13 ^a	5.677,17	113.543,32	
	2024	12	0	37.454,20	11.973,31	13.815,52	63.243,03	5.375,66	15.304,81	2.127,40	408,29	23.216,16	86.459,19	12	86.459,19	1.729.183,78	1.842.727,11
	2024		13 ^a	3.121,18	997,78		4.118,96	350,11	996,79	177,28	34,02	1.558,21	5.677,17	13 ^a	5.677,17	113.543,32	
	2025	6	0	37.454,20	11.973,31	13.815,52	63.243,03	5.375,66	15.304,81	2.127,40	408,29	23.216,16	86.459,19	6	43.229,59	864.591,89	
	2025	6	1	39.701,45	11.973,31	13.815,52	65.490,28	5.566,67	15.848,65	2.255,04	408,29	24.078,65	89.568,93	6	44.784,47	895.689,34	1.879.007,46
	2025		13 ^a	3.308,45	997,78		4.306,23	366,03	1.042,11	187,92	34,02	1.630,08	5.936,31	13 ^a	5.936,31	118.726,23	
	2026	7	0	51.980,94	12.860,49	13.815,52	78.656,95	6.685,84	19.034,98	2.952,52	438,54	29.111,88	107.768,83	7	62.865,15	1.257.303,05	
	2026	5	1	55.099,80	12.860,49	13.815,52	81.775,81	6.950,94	19.789,75	3.129,67	438,54	30.308,90	112.084,71	5	46.701,96	934.039,26	2.347.594,84
	2026		13 ^a	4.591,65	1.071,71		5.663,36	481,39	1.370,53	260,81	36,55	2.149,27	7.812,63	13 ^a	7.812,63	156.252,53	
	2027	12	1	55.099,80	12.860,49	13.815,52	81.775,81	6.950,94	19.789,75	3.129,67	438,54	30.308,90	112.084,71	12	112.084,71	2.241.694,22	2.397.946,75
Magistrato ordinario dalla prima valutazione di professionalità	2027		13 ^a	4.591,65	1.071,71		5.663,36	481,39	1.370,53	260,81	36,55	2.149,27	7.812,63	13 ^a	7.812,63	156.252,53	
	2028	7	1	55.099,80	12.860,49	13.815,52	81.775,81	6.950,94	19.789,75	3.129,67	438,54	30.308,90	112.084,71	7	65.382,75	1.307.654,96	
	2028	5	2	58.218,66	12.860,49	13.815,52	84.894,67	7.216,05	20.544,51	3.306,82	438,54	31.505,92	116.400,59	5	48.500,25	970.004,91	2.441.105,54
	2028		13 ^a	4.851,56	1.071,71		5.923,26	503,48	1.433,43	275,57	36,55	2.249,02	8.172,28	13 ^a	8.172,28	163.445,66	
	2029	12	2	58.218,66	12.860,49	13.815,52	84.894,67	7.216,05	20.544,51	3.306,82	438,54	31.505,92	116.400,59	12	116.400,59	2.328.011,79	2.491.457,45
	2029		13 ^a	4.851,56	1.071,71		5.923,26	503,48	1.433,43	275,57	36,55	2.249,02	8.172,28	13 ^a	8.172,28	163.445,66	
	2030	7	2	58.218,66	12.860,49	13.815,52	84.894,67	7.216,05	20.544,51	3.306,82	438,54	31.505,92	116.400,59	7	67.900,34	1.358.006,88	
	2030	5	3	61.337,52	12.860,49	13.815,52	88.013,53	7.481,15	21.299,27	3.483,97	438,54	32.702,94	120.716,47	5	50.298,53	1.005.970,57	2.534.616,24
	2030		13 ^a	5.111,46	1.071,71		6.183,17	525,57	1.496,33	290,33	36,55	2.348,77	8.531,94	13 ^a	8.531,94	170.638,79	
	2031	12	3	61.337,52	12.860,49	13.815,52	88.013,53	7.481,15	21.299,27	3.483,97	438,54	32.702,94	120.716,47	12	120.716,47	2.414.329,36	2.584.968,15
	2031		13 ^a	5.111,46	1.071,71		6.183,17	525,57	1.496,33	290,33	36,55	2.348,77	8.531,94	13 ^a	8.531,94	170.638,79	



Riepilogo oneri

Anno	Onere annuo
2022 (decorrenza 1° luglio 2022)	704.580
2023	1.684.927
2024	1.842.727
2025	1.879.007
2026	2.347.595
2027	2.397.947
2028	2.441.106
2029	2.491.457
2030	2.534.616
2031	2.584.968

Art. 25***(Misure urgenti in materia di semplificazione delle procedure di pagamento degli indennizzi per equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo)***

La proposta normativa che precede mira alla velocizzazione delle procedure di pagamento degli indennizzi Pinto e delle altre somme dovute sulla base di titoli giudiziali tramite la digitalizzazione, al fine di consentire l'utilizzo tempestivo delle risorse economiche allocate sui capitoli di bilancio 1264 e 1262 dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, fornendo liquidità a cittadini e imprese nei tempi normativamente previsti per procedere ai pagamenti e, al contempo, migliorando nei termini anzidetti l'efficienza del sistema giudiziario

In particolare, si intende da un lato consentire la presentazione della richiesta di pagamento delle somme liquidate da parte del difensore del creditore o di un suo delegato tramite sistemi di autenticazione pubblica su piattaforma digitale con comunicazione automatizzata dei dati richiesti dalla legge, e dall'altro consentire agli utenti e alle imprese di verificare autonomamente lo stato della pratica e di modificare i dati forniti necessari per il pagamento.

Grazie alla digitalizzazione inoltre sarebbe possibile l'acquisizione automatizzata dei metadati relativi ai provvedimenti giurisdizionali costituenti titolo di condanna, nonché la gestione della procedura da parte della struttura amministrativa sino all'emissione dell'ordine di pagamento.

La proposta è coerente con analoga proposta presentata dal Ministero dell'economia e delle finanze in materia di pagamenti di indennizzi per irragionevole durata dei processi dinanzi al giudice amministrativo, contabile e tributario, e per indennizzi riguardanti l'ingiusta detenzione e l'errore giudiziario (in relazione ai quali il Ministero della giustizia raccoglie dati a fini statistici). Il progetto



MEF si struttura in modo simile, mirando a sviluppare servizi digitali verso cittadini, imprese e altre pubbliche amministrazioni che riguardano l'erogazione di somme di denaro (indennizzi Pinto e risarcimenti a vario titolo), che presuppongono, al pari del progetto del Ministero della giustizia, l'acquisizione in via digitale dei dati necessari alla procedura di pagamento e la loro lavorazione fino all'emissione dell'ordine di pagamento.

Nell'ambito dell'indicato percorso, anche a seguito di un confronto con la competente articolazione amministrativa del Ministero dell'economia e delle finanze, è stato reputato necessario un intervento normativo di minima incidenza sul complesso articolato della legge 24 marzo 2001, n. 89, ma di enorme impatto sotto il profilo della gestione delle procedure digitalizzate.

Nello specifico la modifica normativa interessa esclusivamente l'articolo 5 *sexies*, prevedendo, tramite l'inserimento di un nuovo comma 3 bis, che con decreti dirigenziali del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2021, siano individuate le modalità tecniche per la presentazione, anche a mezzo di incaricati, dei modelli di dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l'ammontare degli importi che l'amministrazione è ancora tenuta a corrispondere

La proposta in esame apporta modifiche di natura procedurale tese a velocizzare le procedure di pagamento degli indennizzi Pinto e delle altre somme dovute sulla base di titoli giudiziari tramite la digitalizzazione. I relativi interventi, connessi all'eventuale adeguamento dei sistemi informativi, potranno essere espletati avvalendosi delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo si evidenzia infatti che la piattaforma per la gestione degli indennizzi Pinto è stata già realizzata dalla DGSIA in quanto trattasi di una mera evoluzione della piattaforma già in uso dall'amministrazione giudiziaria per la liquidazione delle spese di giustizia (LSG- SIAMM). Il sistema risulta già testato e pronto all'utilizzo e in attesa dell'assenso del Consiglio nazionale forense che dovrebbe avvenire entro il mese di settembre 2021. Si conferma pertanto che non si prevedono esigenze finanziarie aggiuntive rispetto alle risorse destinate all'informatizzazione della giustizia già previste a legislazione vigente.

Art. 26

(Disposizioni urgenti per la semplificazione del procedimento di assegnazione delle risorse del Fondo unico giustizia)

La proposta normativa è volta a favorire, mediante una modifica temporanea del procedimento di assegnazione delle risorse del Fondo unico giustizia (F.U.G.), il finanziamento di interventi urgenti finalizzati, oltre che, nell'immediato, al superamento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'adeguamento delle strutture e dei sistemi informatici e tecnologici connessi alla gestione della fase post-emergenziale necessari a garantire la completa funzionalità delle amministrazioni della giustizia e



dell'interno, all'efficientamento delle strutture e delle articolazioni ministeriali, e delle Forze di polizia interessate limitatamente all'integrazione delle risorse per le sole spese di funzionamento.

La disposizione in esame stabilisce che, per l'anno 2021, in deroga alle vigenti disposizioni in materia, le somme versate nel corso dell'anno 2020 all'entrata del bilancio dello Stato sul capitolo 2414, art. 2 e 3, relative alle confische e agli utili della gestione finanziaria delle quote intestate al Fondo unico giustizia alla data del 31 dicembre 2019, sono riassegnate al Ministero della giustizia e al Ministero dell'interno, nella misura del 49% per ciascuna delle due amministrazioni.

Le somme versate nel corso dell'anno 2020 all'entrata del bilancio dello Stato sul capitolo 2414 art. 2 e art. 3 relative alle confische e agli utili della gestione finanziaria delle quote intestate al Fondo unico giustizia alla data del 31 dicembre 2019, ammontano a complessivi euro 114.126.411,55.

Considerato che resta ferma la percentuale del 2% destinata all'erario, pari ad euro 2.282.528,23 e che l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23-*quiquies* del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (D.L. Ristori) comporta oneri pari ad euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2021, la somma da ripartire tra il Ministero dell'Interno e il Ministero della Giustizia ammonta complessivamente ad euro 110.843.883,32.

La riassegnazione, nella misura stabilita dalla norma in esame, consentirà al Ministero dell'interno di disporre di una somma pari ad euro 55.421.941,66 e al Ministero della giustizia di una somma pari ad euro 48.403.941,66 (calcolata al netto della prededuzione relativa alla copertura finanziaria in materia di mediazione civile ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. 28/2010, pari ad euro 7.018.000 in ragione d'anno), nel corso dell'anno 2021.

**SOMME VERSATE SUL CAPITOLO 2414 DELLE ENTRATE DEL BILANCIO DELLO STATO
ANNO 2020**



Cap.	Art.	VERSATO 2017	VERSATO 2018	VERSATO 2019	VERSATO 2020
2414	2	103.317.016,41	118.485.216,97	85.599.601,40	69.955.375,50
2414	3	37.790.796,18	38.918.430,55	30.988.351,85	44.171.036,05
		141.107.812,59	157.403.647,52	116.587.953,25	114.126.411,55
		2% Erario			2.282.528,23
		Totale da ripartire			111.843.883,32
		Al netto degli oneri di cui all'art. 23-quiquies D.L. 137/2020			1.000.000
		Totale			110.843.883,32
		quota spettante al Min. Interno			55.421.941,66
		quota spettante al Min. Giustizia			55.421.941,66
		Pre-deduzione mediazione civile			7.018.000,00
		Spettanza Giustizia			48.403.941,66

La proposta normativa non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 27
(Disposizione transitoria)

L'articolo reca una disposizione transitoria, che prevede che si applicano a decorrere dal 15 novembre 2021 gli articoli 2 e 3, commi 6, 7, 8 e 9, e gli articoli da 4 a 19. La norma ha l'obiettivo di consentire la realizzazione degli strumenti ed istituti previsti col presente decreto, vale a dire la piattaforma, la formazione dell'elenco e la formazione degli esperti, tutti diretti all'operatività ed efficacia della disciplina stragiudiziale anche in ambito del diritto fallimentare. *La norma è di natura ordinamentale e non rileva sotto il profilo finanziario.*

Art. 28
(Disposizioni finanziarie)

L'articolo reca le disposizioni finanziarie che prevedono che dall'attuazione del presente decreto, ad eccezione degli articoli 3 e 24, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

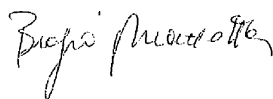
Art. 29
(Entrata in vigore)



L'articolo disciplina l'entrata in vigore del presente decreto-legge.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** ☒ negativo ☐

24/08/2021 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



Decreto-legge recante “Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia”.																			
Articolo	Comma	Descrizione Norma	Spesa/ Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbricato				Indebitamento netto						
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024			
		Capo I - Misure urgenti in materia di crisi di impresa e di risanamento aziendale																	
3	1	Istituzione piattaforma telematica nazionale per accesso imprese alla composizione negoziata	§	k		0,70				0,70					0,70			0,70	0,20
3	1	Istituzione piattaforma telematica nazionale per accesso imprese alla composizione negoziata - spese per manutenzione e gestione evolutiva del sistema informatico	§	c			0,20	0,20			0,20	0,20				0,20			
3	10	Riduzione Tab A - Ministero della Giustizia	§	c		-0,70				-0,70					-0,70			-0,70	
3	10	Riduzione Tab A - Ministero dello sviluppo economico	§	c			-0,20	-0,20			-0,20	-0,20				-0,20			
		Capo II - Ulteriori misure urgenti in materia di giustizia																	
24	2	Incremento del ruolo organico del personale della magistratura ordinaria pari a 20 unità	§	c		0,70	1,68	1,84		0,70	1,68	1,84		0,70	1,68	1,84		0,70	1,64
24	2	Incremento del ruolo organico del personale della magistratura ordinaria pari a 20 unità - effetti riflessi	€	U/c						0,34	0,82	0,88		0,34	0,82	0,88		0,34	0,88
24	2	Riduzione Tab A - Ministero della Giustizia	§	c		-0,70	-2,58	-2,58		-0,70	-2,58	-2,58		-0,70	-2,58	-2,58		-0,70	-2,58
		TOTALE ENTRATE	€		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,34	0,82		0,34	0,82	0,88		0,34	0,88
		TOTALE SPESE	§		0,00	0,00	-0,74	-0,74		0,00	0,00	-0,90		0,00	-0,90	-0,74		0,00	-0,54
		TOTALE GENERALE ARTICOLATO			0,00	0,00	0,26	0,26		0,34	1,72	1,64		0,34	1,52	1,44		0,34	1,44

12/11/2023

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il presente schema di decreto-legge nasce dalla necessità e indifferibile urgenza di intervenire nella attuale situazione di crisi economica causata dalla pandemia da SARS-CoV-2, al fine di fornire alle imprese in difficoltà nuovi strumenti per prevenire l'insorgenza di situazioni di crisi o per affrontare e risolvere tutte quelle situazioni di squilibrio economico-patrimoniale che, pur rivelando l'esistenza di una crisi o di uno stato di insolvenza, appaiono reversibili.

Le difficoltà create alle imprese dall'emergenza sanitaria iniziata nei primi mesi del 2020 sono state in gran parte mitigate dai numerosi interventi di sostegno tramite i quali lo Stato, mediante regole che hanno temporaneamente modificato gli istituti del diritto societario e sostegni di tipo finanziario ed economico riconosciuti alle imprese, ha ridotto il peso della crisi sulle attività produttive.

La situazione è tuttavia destinata a mutare rapidamente posto che, da un lato, gli effetti della crisi economica si protrarranno per un lasso di tempo certamente non breve e, dall'altro, gli interventi pubblici di sostegno sono destinati ad esaurirsi e dunque non potranno, nel lungo periodo, contenere e risolvere i profondi mutamenti del tessuto socio-economico provocati dalle restrizioni collegate alla pandemia.

Molte delle imprese che non saranno in grado di garantire la propria continuità aziendale una volta venute meno tali misure non hanno, ad oggi, idonei mezzi o strumenti per analizzare e comprendere la situazione in cui si trovano né per evitare che la crisi degeneri in dissesto irreversibile. Tale constatazione è particolarmente evidente per le micro, piccole e medie imprese, che rappresentano il substrato del sistema produttivo nazionale e che possono essere efficacemente sostenute se le si accompagna in un processo di presa di coscienza della situazione aziendale esistente e delle soluzioni praticabili per prevenire la crisi o per raggiungere il risanamento aziendale in caso di crisi, o di insolvenza, già esistente.

In una tale cornice, l'imminente entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155 - originariamente fissata al 15.9.2020 e rinviata al 1° settembre 2021 dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 - non appare la soluzione più efficace rispetto alle attuali esigenze del sistema economico. La natura fortemente innovativa e la complessità dei meccanismi previsti dal Codice della crisi e dell'insolvenza - che pur prevede istituti per l'emersione precoce della crisi, come l'allerta interna ed esterna, e strumenti di soluzione negoziata della crisi, una disciplina organica dei piani attestati di risanamento, l'estensione della possibilità di ricorrere agli accordi di ristrutturazione dei debiti e il concordato minore per le imprese minori - non consentirebbero quella necessaria gradualità nella gestione della crisi che è richiesta dalla situazione determinata dalla pandemia e rischierebbero di creare incertezze e dubbi applicativi in un momento in cui si invoca, da

più parti, la massima stabilità nella individuazione delle regole. Va peraltro sottolineato che il rinvio dell'allerta esterna disposto con l'articolo 5, comma 14, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, ha inciso in maniera rilevante sul complessivo impianto delineato dal Codice della crisi d'impresa privandolo di una fase sulla quale sono stati pensati e costruiti altri istituti disciplinati dallo stesso Codice, tra i quali il concordato preventivo.

D'altro canto, l'aumento delle imprese in crisi o insolventi generato dalla crisi economica in atto non può essere gestito unicamente con gli istituti del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, vigenti. La legge fallimentare contiene infatti una disciplina risalente che, pur modificata dai numerosi interventi normativi susseguitsi nel tempo, è pensata e strutturata in relazione ad una situazione economica e industriale del tutto diversa dall'attuale. Essa inoltre, ruotando principalmente intorno agli istituti del concordato preventivo e del fallimento, non fornisce strumenti che incentivano l'emersione anticipata della crisi e, anzi, scoraggia l'imprenditore dal fare ricorso alle procedure in essa previste, aventi natura prevalentemente giudiziale. Senza considerare che il ricorso massiccio ad istituti concorsuali che impediscono il pagamento spontaneo dei creditori rischia di sottrarre risorse finanziarie al sistema delle imprese.

Mantenere la disciplina della legge fallimentare infine espone lo Stato italiano alla procedura di infrazione di cui agli articoli 258 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in quanto si tratta di normativa non in linea con la direttiva (UE) 2019/1023, *del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza)*.

Le disposizioni della direttiva (UE) 2019/1023 devono essere recepite entro il termine del 17.7.2022 – prorogato su richiesta inoltrata alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, della medesima direttiva –, come previsto dalla legge 22 aprile 2021, n. 53, legge di delegazione europea 2019/2020.

A fronte dunque di una situazione in cui le possibili alternative per affrontare i dirompenti effetti prodotti dalla crisi economica in atto sono rappresentate dal Codice della crisi d'impresa o dagli istituti della legge fallimentare, è necessario intervenire, in via d'urgenza, con una disciplina che rinvii temporaneamente l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 14/2019 fornendo, nel contempo, agli imprenditori in difficoltà ulteriori strumenti, efficaci e meno onerosi, per il risanamento delle attività che rischiano di uscire dal mercato.

La data individuata per l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa, il 16 maggio 2022, tiene conto sia del termine entro il quale va recepita la direttiva summenzionata ma anche del disposto dell'articolo 31, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Si tratta dunque del tempo necessario per la modifica di alcuni istituti ritenuti poco flessibili – che potrebbero portare a difficoltà applicative, soprattutto nell'attuale congiuntura economica – e per esercitare la delega conferita con la legge n. 53/2021 per il recepimento della disciplina comunitaria sui quadri di ristrutturazione.

In relazione al Titolo II del Codice della crisi d'impresa, concernente le procedure di allerta e la composizione assistita della crisi innanzi all'OCRI, il rinvio è fissato al 31.12.2023 per poter sperimentare l'efficienza e l'efficacia della composizione negoziata istituita con il presente decreto, rivedere i meccanismi di allerta contenuti nel Codice della crisi d'impresa e per allineare l'entrata in vigore dell'allerta esterna ai tempi di rinvio

disposti con la modifica dell'articolo 15 dello stesso Codice disposta con il citato decreto-legge n. 41/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69/2021.

Proprio perché il mero rinvio del Codice della crisi d'impresa non è risolutivo, ad esso si affiancano due tipologie di interventi: l'introduzione di un nuovo strumento di ausilio alle imprese in difficoltà, di tipo negoziale e stragiudiziale, e la modifica del regio decreto n. 267/1942 con l'anticipazione di alcune disposizioni dello stesso Codice ritenute utili ad affrontare la crisi economica in atto.

Il nuovo strumento è denominato "composizione negoziata della crisi". Si tratta di un percorso più strutturato rispetto a quello previsto dal Codice della crisi d'impresa, adeguato alle mutate esigenze di cui si è detto e meno oneroso, con il quale si intende agevolare il risanamento di quelle imprese che, pur trovandosi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l'insolvenza, hanno le potenzialità necessarie per restare sul mercato, anche mediante la cessione dell'azienda o di un ramo di essa. Non vi sono requisiti dimensionali di accesso alla composizione negoziata, che è concepita con strumento utilizzabile da tutte le realtà imprenditoriali iscritte al registro delle imprese, comprese le società agricole.

All'imprenditore viene affiancato un esperto nel campo della ristrutturazione, terzo, indipendente e munito di specifiche competenze, al quale è affidato il compito di agevolare le trattative necessarie per il risanamento dell'impresa.

L'esperto dovrà acquisire una specifica formazione, secondo un percorso adeguato che sarà tratteggiato, come si dirà meglio di seguito, da un decreto dirigenziale che individuerà le materie di studio e la tipologia dei docenti; la formazione, nel rispetto delle linee indicate dallo stesso decreto, potrà essere gestita dagli ordini professionali, dalle università e, nel caso in cui gli esperti non siano iscritti ad albi professionali, dalle associazioni di riferimento.

Il percorso della composizione è esclusivamente di tipo volontario ed è dunque attivabile solo dalle imprese che decidono di farvi ricorso. È previsto che gli organi di controllo societari, in presenza di una situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, segnalino all'imprenditore l'esistenza dei presupposti per ricorrere alla composizione negoziata, dovere che rientra nella previsione dell'articolo 2403 del codice civile. La tempestiva segnalazione all'imprenditore diviene un elemento valutabile nell'ambito dell'eventuale futura azione esercitata nei loro confronti ai sensi dell'articolo 2407 del codice civile.

L'imprenditore in difficoltà, in crisi, o in stato di insolvenza reversibile, può decidere quindi di intraprendere un percorso, del tutto riservato finché non viene chiesta la concessione di misure protettive, chiedendo la nomina di un esperto indipendente che valuti lo stato dell'impresa e che lo assista nelle trattative da attivare per il buon esito della composizione negoziata (e, di conseguenza, per la ricerca delle possibili soluzioni di risanamento dell'attività). La negoziazione è, e resta, per tutta la durata del percorso, una prerogativa dell'imprenditore, che porta avanti le trattative personalmente, con l'eventuale ausilio dei propri consulenti.

La presenza dell'esperto non ha dunque lo scopo e la funzione di sostituire l'imprenditore nel dialogo con i suoi creditori o con le altre parti interessate ma serve a dare forza e credibilità alla posizione dell'impresa ed a rassicurare i creditori e le altre parti interessate. La figura terza ed indipendente dell'esperto, chiamato a verificare costantemente la funzionalità e utilità delle trattative rispetto al risanamento e l'assenza di atti pregiudizievoli per i creditori, conferisce alle trattative un elevato livello di sicurezza ed

elimina il dubbio sull'esistenza di possibili atteggiamenti dilatori o poco trasparenti tenuti dalle parti coinvolte. La competenza nelle tecniche di facilitazione richiesta all'esperto agevolerà lo svolgimento di tali funzioni.

La natura riservata e stragiudiziale del percorso, che coinvolge il tribunale nelle specifiche ipotesi di cui si dirà di seguito, esclude gli effetti normalmente collegati alle procedure concorsuali. L'istanza di nomina dell'esperto non apre il concorso dei creditori e non determina alcuno spossessamento del patrimonio dell'imprenditore, il quale, pur essendo obbligato a garantire una gestione non pregiudizievole per i creditori ed in linea con gli obblighi previsti dall'articolo 2086 del codice civile, prosegue nella gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa e può eseguire pagamenti spontanei.

L'istanza di accesso alla composizione negoziata si presenta tramite una piattaforma unica nazionale accessibile dal sito della camera di commercio presso il cui registro delle imprese è iscritto l'imprenditore che la inoltra. Attraverso la piattaforma l'imprenditore, prima di entrare nel relativo percorso, ottiene tutte le informazioni utili sulla composizione negoziata, sulle modalità di attivazione del percorso e sui documenti da produrre con l'istanza di nomina dell'esperto.

Essa inoltre contiene un test pratico, con funzione di auto-diagnosi, utilizzabile anche in via preventiva rispetto al deposito dell'istanza, che consente a ciascuna impresa di verificare la situazione in cui si trova e l'effettiva perseguibilità del risanamento. L'inserimento di alcuni dati contabili nel test consente, in particolare, ad ogni impresa di comprendere, in modo semplice e rapido, la sostenibilità del debito accumulato tramite i flussi finanziari futuri e dunque la gravità dello squilibrio esistente e la sua eventuale reversibilità.

La nomina dell'esperto indipendente è affidata ad una commissione composta da tre membri che durano in carica due anni e che vengono designati dall'autorità giudiziaria, dal presidente della camera di commercio regionale e dal prefetto.

Al fine di agevolare le operazioni della commissione nella scelta dell'esperto più adatto a gestire la singola realtà imprenditoriale, è previsto che, unitamente alla comunicazione della presentazione dell'istanza di nomina, il segretario generale della camera di commercio di appartenenza dell'imprenditore istante trasmetta anche una nota sintetica contenente il volume d'affari, il numero dei dipendenti e il settore in cui opera l'impresa istante.

In coerenza con la natura stragiudiziale della composizione negoziata, la nomina avviene al di fuori degli uffici giudiziari e il percorso, che si apre con l'istanza di nomina dell'esperto, si conclude con il deposito della relazione finale con la quale l'esperto dà atto dell'attività compiuta e delle possibili soluzioni emerse all'esito delle trattative per il superamento delle condizioni di squilibrio in cui si trova l'impresa.

Il deposito della relazione porta all'archiviazione della composizione negoziata.

Al fine di consentire l'individuazione dell'esperto munito della professionalità e delle competenze necessarie rispetto alla singola impresa istante, al momento del deposito dell'istanza di nomina, l'imprenditore deve depositare una serie di documenti che, sostanzialmente, forniscono un quadro generale della situazione contabile e debitoria dell'impresa. Si tratta di documentazione utile anche all'esperto nominato in quanto gli consente di valutare con sollecitudine, sentito l'imprenditore, la ragionevole perseguibilità del risanamento e di avviare le trattative solo se le ritiene utili rispetto alle condizioni in cui versa l'impresa.

In particolare, l'esperto, dopo aver esaminato la documentazione prodotta con l'istanza e l'esito del test pratico eseguito dall'imprenditore al momento dell'accesso alla procedura, lo convoca per valutare la situazione dell'attività e la perseguibilità del risanamento. In caso positivo, convoca i creditori e le altre parti interessate al risanamento per la ricerca delle possibili soluzioni o per prospettare loro le soluzioni individuate dall'imprenditore e ritenute percorribili dall'esperto stesso. Come in precedenza evidenziato, l'esperto non si sostituisce all'imprenditore ma lo affianca fornendogli la professionalità e le competenze necessarie per la ricerca di una soluzione della situazione di difficoltà dell'impresa e facilitando il dialogo con tutte le parti coinvolte nel processo di risanamento dell'impresa. In ossequio alle indicazioni provenienti dalla direttiva (UE) 2019/1023, è prevista una procedura di informazione e consultazione sindacale, che scatta in caso di non applicabilità di quelle già previste e disciplinate dall'ordinamento, da attivare ogni qual volta l'imprenditore intenda adottare determinazioni rilevanti che incidono sui rapporti di lavoro di una pluralità di lavoratori, anche solo per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro o le modalità di svolgimento delle prestazioni.

Va sottolineato ancora che la professionalità richiesta all'esperto è molto specifica e attiene strettamente alla ristrutturazione aziendale. Per tale motivo è previsto che la nomina debba avvenire tra i soggetti iscritti in elenchi formati presso ciascuna CCIAA del capoluogo di regione – oltre a quelle delle province autonome di Trento e di Bolzano – nel cui territorio si trova l'ufficio del registro delle imprese in cui è iscritta l'impresa istante e che l'iscrizione può essere richiesta solo da professionisti di esperienza o da altri soggetti muniti di competenze ben determinate.

Possono far parte dell'elenco innanzitutto gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, gli iscritti all'albo degli avvocati che, avendo la medesima anzianità di iscrizione prevista per i dottori commercialisti, documentino precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione, e, inoltre, i consulenti del lavoro che, oltre all'anzianità di iscrizione nell'ordine professionale di appartenenza di cinque anni, forniscano prova di avere preso parte, in almeno tre casi, a procedure di ristrutturazione portate a termine con successo. A queste categorie si affianca quella di coloro che, avendo gestito imprese nell'ambito di procedimenti di risanamento conclusi in maniera efficace, possono fornire il necessario supporto all'imprenditore in crisi avendo operato nel suo stesso settore o in settori simili che ne rendano utilizzabile l'esperienza e la professionalità acquisiti.

Altro indispensabile requisito di accesso all'elenco è costituito, come già detto, dalla formazione specifica nella materia della ristrutturazione aziendale e nelle tecniche di facilitazione e mediazione. Le caratteristiche ed il contenuto dettagliato di tale formazione, alla quale possono essere affiancati - quale ulteriore elemento di valutazione delle competenze del singolo professionista, ma senza sostituire la formazione specifica, necessariamente ritagliata sulle caratteristiche dello strumento che si va ad introdurre - i percorsi formativi già seguiti dai professionisti che presenteranno domanda di iscrizione, saranno inseriti nel decreto dirigenziale adottato dal Ministero della giustizia previsto dall'articolo 5, comma 2, con il quale si intende garantire l'uniformità a livello nazionale della formazione stessa.

La gestione delle nomine è affidata alle commissioni di cui si è detto, costituite presso le camere di commercio regionali, che sono tenute a seguire criteri di rotazione e trasparenza e che, per dimostrare l'osservanza di tali criteri, devono pubblicare in apposita sezione dei rispettivi siti istituzionali gli incarichi conferiti a ciascun esperto ed i relativi *curricula*.

Le trattative hanno natura riservata proprio perché sono funzionali alla ricerca di una soluzione di risanamento e non a fornire ai creditori o al mercato informazioni sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell'imprenditore. L'obbligo di riservatezza, affermato con forza insieme a quello di correttezza e buona fede, rappresenta un elemento essenziale per il successo della composizione negoziata e per la sua appetibilità. Tutte le parti coinvolte, dall'imprenditore, all'esperto, ai creditori, fino alle altre parti interessate, sono tenute a non divulgare le notizie sull'impresa apprese nel corso delle trattative ed a collaborare per assicurarne il regolare svolgimento.

Gli obblighi che gravano sulle parti che partecipano al percorso consistono:

- per l'esperto, nella verifica, prima di accettare l'incarico, della propria indipendenza, del possesso delle competenze necessarie rispetto alla singola impresa e, infine, della possibilità di dedicare alle trattative il tempo indispensabile per il loro completo e idoneo svolgimento. Egli è obbligato ad operare in maniera riservata, terza e imparziale ed a portare avanti con sollecitudine le trattative per giungere, al termine dei centottanta giorni stabilito per la loro durata massima, ad una possibile soluzione;
- per l'imprenditore, nell'obbligo di rappresentare la propria situazione all'esperto ed alle altre parti in maniera completa e trasparente e nell'obbligo di gestire l'impresa in maniera tale da non arrecare ingiusto pregiudizio agli interessi dei creditori;
- per i creditori, nell'obbligo di riservatezza e nell'obbligo di collaborare attivamente lealmente durante le trattative fornendo, in tempo utile, le informazioni e le risposte che vengono loro richieste dall'imprenditore o dall'esperto in funzione delle trattative stesse e della loro prosecuzione.

Tale ultimo obbligo è previsto, in maniera ancora più esplicita, per gli istituti bancari e per gli intermediari finanziari in ragione del ruolo che normalmente essi ricoprono per il buon esito della negoziazione e al fine di evitare che il risanamento dell'impresa sia messo a rischio da comportamenti inerti o da una partecipazione poco sollecita alle trattative. E' infatti noto che in una situazione di crisi o di difficoltà patrimoniale e finanziaria, la rapidità con la quale si interviene rappresenta la principale chiave per garantire il successo del tentativo di risanamento dell'impresa.

Tornando al ruolo dell'esperto, va sottolineato che il suo intervento è più pregnante e incisivo in alcune ipotesi ed in particolare:

- quando, esaminata la documentazione e sentito l'imprenditore all'inizio del percorso, o anche durante le trattative, verifica che non vi sono concrete prospettive di risanamento, ipotesi in cui provoca l'archiviazione da parte dell'organo che lo ha nominato;
- quando, informato preventivamente dall'imprenditore del compimento di atti di straordinaria amministrazione o di pagamenti che non appaiono coerenti rispetto alle trattative, verifica che tali atti non siano pregiudizievoli per i creditori, per le trattative o per le prospettive di risanamento e, se li ritiene pregiudizievoli, segnala il proprio dissenso all'imprenditore. Il dissenso manifestato dall'esperto resta, in linea di principio, confidenziale, coerentemente con la natura riservata delle trattative, e nel caso in cui l'atto o il pagamento siano comunque eseguiti, è rimessa allo stesso esperto la decisione sull'opportunità di renderlo noto mediante pubblicazione nel registro delle imprese. Tale discrezionalità viene tuttavia meno nell'ipotesi di atto pregiudizievole per i creditori, ipotesi in presenza della quale la pubblicazione è obbligatoria in quanto risponde all'esigenza di informare i creditori del compimento dell'atto ritenuto dannoso;
- quando l'imprenditore ha fatto ricorso al tribunale in presenza di misure protettive o cautelari, l'esperto ne può ottenere la revoca, o l'abbreviazione rispetto al termine inizialmente concesso, segnalando al tribunale il fatto che le misure ottenute non sono

funzionali al buon esito delle trattative o che comprimono in maniera sproporzionata i diritti e gli interessi dei creditori che le subiscono;

- se sottoscrive, unitamente all'imprenditore ed ai creditori, l'accordo raggiunto all'esito delle trattative, l'accordo produce gli effetti del piano attestato di risanamento di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del regio decreto n. 267/1942 e la sua adesione produce gli stessi effetti dell'attestazione del professionista prevista dalla stessa norma.

Il ruolo dell'esperto, così come descritto, è rafforzato dalla disposizione che, ad eccezione delle ipotesi in cui è sentito dal tribunale nei procedimenti giurisdizionali attivati nel corso delle trattative, non consente di chiamarlo a deporre su quanto appreso o sull'attività svolta nell'esercizio delle sue funzioni ed estende alla sua funzione le disposizioni di cui agli articoli 200 e 103 del codice di procedura penale.

Nel percorso di composizione negoziata non vi è l'esigenza di ricorrere al tribunale posto che, come già sottolineato, le trattative si svolgono tra l'imprenditore e le parti interessate con l'ausilio e la competenza dell'esperto, che ne facilita la conduzione e contemporaneamente verifica l'utilità delle trattative e l'assenza di ingiusto pregiudizio per i creditori.

Laddove vi sia l'esigenza di proteggere il patrimonio dell'imprenditore da iniziative che possono turbare il regolare corso delle trattative e mettere a rischio il risanamento dell'impresa, è previsto che l'imprenditore ottenga una protezione del patrimonio. Perché si attivi la protezione è sufficiente che l'imprenditore chieda, contestualmente alla presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto o successivamente, l'applicazione di misure protettive sottoposte, con ricorso depositato in pari data, alla conferma da parte del giudice.

Tale istanza è pubblicata nel registro delle imprese e dal giorno della pubblicazione i creditori non possono acquisire diritti di prelazione senza il consenso dell'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari nei suoi confronti. La pubblicazione dell'istanza impedisce inoltre, fino alla archiviazione dell'istanza che apre la composizione negoziata, la prosecuzione dei procedimenti per la dichiarazione di fallimento o per l'accertamento dello stato di insolvenza. A presidio delle concrete prospettive di risanamento sta infine la previsione che impedisce ai creditori interessati dalle misure protettive di rifiutare l'adempimento o di risolvere unilateralmente i contratti in corso con l'imprenditore per il solo fatto di vantare, nei suoi confronti, crediti non soddisfatti.

L'efficacia delle misure è subordinata, come già detto, alla contestuale presentazione del ricorso al tribunale per ottenerne la conferma ed alla adozione del decreto di fissazione dell'udienza nei successivi dieci giorni. In caso di tardivo deposito del ricorso o di tardiva emissione del provvedimento di fissazione dell'udienza, il giudice adito dichiara dunque l'inefficacia delle misure senza fissare l'udienza.

Nell'ipotesi invece di omesso deposito del ricorso i creditori sono tutelati dalla disposizione che impone all'imprenditore di pubblicare nel registro delle imprese, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'istanza per le misure protettive, anche il numero di ruolo generale assegnato al ricorso. L'inosservanza di tale obbligo infatti comporta la cancellazione d'ufficio, da parte del conservatore del registro dell'impresa, dell'iscrizione dell'istanza stessa (quale ulteriore effetto dell'inefficacia disposta).

Con il ricorso l'imprenditore può chiedere la conferma delle misure protettive o la loro modifica, potendo dette misure essere circoscritte a determinate azioni oppure a specifici creditori, ma anche l'adozione dei provvedimenti cautelari che ritiene necessari per il buon esito delle trattative.

Il procedimento che si svolge a seguito del deposito del ricorso ed i procedimenti incidentali che possono essere instaurati innanzi allo stesso giudice per la successiva revoca, modifica o proroga dei provvedimenti concessi, sono instaurati innanzi al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto n. 267/1942 e seguono le forme del procedimento cautelare uniforme. La loro caratteristica principale è quella della celerità (come si evince dalla composizione monocratica prevista per il tribunale e dall'accento posto sulle modalità alternative di notifica che possono essere disposte per la rapida instaurazione del contraddittorio) posto che si tratta di procedimenti che si inseriscono, condizionandolo, all'interno di un percorso negoziale della durata massima di centottanta giorni.

Le misure protettive e cautelari, per come concepite e disciplinate, sono conformi alle prescrizioni contenute nella direttiva (UE) 2019/1023 sia perché non possono riguardare i diritti dei lavoratori, sia per la durata, minima e massima, entro la quale possono essere efficaci, sia per il costante collegamento che deve esserci tra la singola misura e lo stato delle trattative, la perseguibilità del risanamento e gli interessi dei creditori, sia, infine, rispetto alla disciplina dettata per le fasi di proroga, modifica e revoca.

Sempre in linea con la direttiva europea appena menzionata, le misure protettive hanno effetto anche sulle istanze di fallimento.

In assenza di provvedimenti di revoca *medio tempore* intervenuti, ogni misura ottenuta dall'imprenditore è revocata dal tribunale al momento della ricezione della relazione finale dell'esperto.

L'intervento dell'autorità giudiziaria è inoltre previsto se l'imprenditore intende ottenere finanziamenti prededucibili o se è necessario cedere l'azienda per assicurare la continuità aziendale e la migliore soddisfazione dei creditori. In quest'ultimo caso il cessionario è rassicurato dalla deroga alla responsabilità di cui al secondo comma dell'articolo 2560 del codice civile.

La prededucibilità dei finanziamenti e la cessione di azienda sono autorizzati dal tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto n. 267/1942 che, sempre per le ragioni di celerità di cui si è detto, provvede in composizione monocratica e utilizza le forme dei procedimenti in camera di consiglio.

Va sottolineato che il riconoscimento della natura prededucibile dei finanziamenti è demandato al tribunale, chiamato a verificarne la funzionalità rispetto alla continuità aziendale ed alla migliore soddisfazione dei creditori. La disposizione non è dannosa per i creditori titolari di diritti maturati in epoca anteriore e muniti di una causa legittima di prelazione, ed in particolare per i creditori pubblici, posto che si tratta di finanziamenti che consentono la prosecuzione dell'attività e migliori prospettive di soddisfacimento per tutti i creditori. È indubbio infatti che il risanamento dell'impresa, che garantisce il ripristino delle sue capacità solutorie, rappresenta per tutti i creditori la migliore alternativa rispetto alla gestione della crisi in sede concorsuale.

Analoga forma è prevista per i provvedimenti con i quali il tribunale può essere chiamato a rideterminare il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica o ad esecuzione differita divenuti eccessivamente onerosi in conseguenza della crisi economica causata dalla pandemia in corso (ferma restando, anche per tale ipotesi, l'intangibilità dei contratti di lavoro).

In tal caso l'intervento dell'autorità giudiziaria, che dispone per il tempo strettamente necessario e come misura indispensabile ad assicurare la continuità aziendale, è meramente eventuale e si configura solo nel caso in cui l'esperto non sia riuscito ad

ottenere una rinegoziazione concordata da parte dei contraenti. La previsione del possibile indennizzo fornisce al tribunale un ulteriore strumento di riequilibrio delle prestazioni da utilizzare in favore della parte che, a seguito della rideterminazione del contenuto del contratto, viene a trovarsi in una posizione di svantaggio.

La norma ha la finalità di stabilire puntuali requisiti di accesso all'intervento giudiziale, anche per evitare ricorsi indiscriminati al provvedimento d'urgenza di cui all'articolo 700 del codice di procedura civile.

Specifiche previsioni sono dettate per rendere la composizione negoziata accessibile ai gruppi di imprese, con disposizioni che regolano la nomina dell'esperto e le modalità di svolgimento della composizione negoziata sia nell'ipotesi di accesso da parte di tutte le società del gruppo, con uno o separati percorsi e con i possibili sbocchi in caso di presentazione di domande distinte, sia in caso di ricorso all'esperto da parte della società o dell'ente che ha sede in Italia ed esercita le funzioni di direzione o di coordinamento (o della società o ente con il maggiore passivo indicato in bilancio).

Una specifica disciplina regola inoltre la composizione per le imprese di minori dimensioni, denominate "sotto soglia", vale a dire quelle imprese che in ragione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge fallimentare, possono utilizzare, in caso di squilibrio patrimoniale e finanziario, unicamente le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento disciplinate dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3. Il ruolo degli organismi di composizione della crisi viene comunque riaffermato, per tali imprese, anche nell'ambito della composizione negoziata, nella quale detti organismi possono svolgere le funzioni dell'esperto indipendente.

La composizione negoziata può avere diversi sbocchi, enunciati dall'articolo 11.

Si affiancano alle soluzioni di tipo negoziale tutti gli strumenti disciplinati dalla legge fallimentare, compresi quelli, di cui si dirà di seguito, introdotti dalle disposizioni inserite nel Capo III che, intervenendo sulla stessa legge fallimentare, anticipano alcuni istituti disciplinati dal Codice della crisi d'impresa al fine di agevolare e incentivare l'utilizzo dello strumento di composizione negoziata.

Allo stesso scopo viene introdotta una nuova tipologia di concordato preventivo, denominato "concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio".

Si tratta di una procedura utilizzabile dal solo imprenditore che ha seguito il percorso sin qui descritto senza che le trattative abbiano portato ad una soluzione di tipo negoziale. In tal caso, presa consapevolezza del fatto che l'unica ipotesi percorribile è quella liquidatoria, può essere adito il tribunale con ricorso in cui si chiede l'omologazione di un concordato con cessione dei beni. Il fatto che si tratti di una procedura utilizzabile solo come sbocco della composizione negoziata è reso evidente dal termine entro il quale può essere proposto, termine che è di sessanta giorni dalla ricezione, da parte dell'imprenditore, della relazione finale redatta dall'esperto indipendente.

Il procedimento è semplificato in quanto non prevede la nomina del commissario giudiziale per il controllo sulla veridicità dei dati contabili e, in generale, per tutte le verifiche prodromiche al giudizio di ammissibilità ed alla relazione di cui all'articolo 172 della legge fallimentare.

Sono omesse la fase di ammissione e la fase del voto dei creditori sul presupposto che la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa e la non percorribilità di altre soluzioni sia stata esaminata dall'esperto indipendente e rappresentata nella relazione finale che

chiude la composizione negoziata e sull'ulteriore presupposto che i creditori siano stati interessati ed informati nel corso delle trattative.

Il tribunale quindi, i cui poteri sono accresciuti per compensare l'assenza della fase iniziale della procedura di concordato ordinaria, verifica la sussistenza dei requisiti per l'accesso alla procedura, nomina un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile e chiede all'esperto un parere sui risultati della liquidazione e sulle eventuali garanzie offerte, dopodiché, se ritiene la domanda ammissibile, dispone la comunicazione della proposta ai creditori e fissa l'udienza di omologazione.

All'esito del giudizio il concordato è omologato se, respinte le eventuali opposizioni, la proposta rispetta l'ordine delle cause legittime di prelazione, se il piano è fattibile e se la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione fallimentare assicurando comunque un'utilità a ciascun creditore.

Altre disposizioni che incentivano il ricorso alla composizione negoziata sono contenute nelle norme che: sospendono gli obblighi di ricapitalizzazione e le cause di scioglimento previste in caso di riduzione o perdita del capitale sociale; riducono la percentuale di ammissibilità degli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa ed evitano l'attestazione del professionista in caso di piano attestato sottoscritto anche dall'esperto; riconoscono misure di favore di natura fiscale rispetto alle soluzioni negoziali scaturite dalle trattative; assicurano la conservazione degli effetti degli atti autorizzati dal tribunale anche in caso di accesso ad una delle procedure regolate dalla legge fallimentare; esonerano da revocatoria gli atti compiuti in coerenza con le trattative e con le prospettive di risanamento; esentano l'imprenditore dai reati di cui agli articoli 216, terzo comma, e 217 della legge fallimentare per i pagamenti e le operazioni compiuti durante le trattative purché in coerenza con le stesse e nella prospettiva di risanamento.

Il compenso dell'esperto è a carico dell'imprenditore e, in assenza di una determinazione consensuale concordata tra l'imprenditore e l'esperto, è determinato dall'organo che lo ha nominato, secondo criteri ben determinati. All'atto di determinazione del compenso è riconosciuto valore di prova scritta per la concessione di un provvedimento monitorio provvisoriamente esecutivo per garantire la pronta remunerazione dell'esperto per l'opera prestata in caso di assenza di adempimento spontaneo.

Gli articoli da 20 a 23 del presente intervento normativo modificano la legge fallimentare anticipando, come già detto, alcune disposizioni del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, e introducono ulteriori disposizioni idonee ad agevolare l'imprenditore in crisi nella ricerca di soluzioni negoziate della crisi.

La *ratio* delle norme in questione è quella di ampliare le possibilità di accesso alle procedure e, più in generale, a tutti gli strumenti alternativi al fallimento, nella prospettiva della ristrutturazione aziendale.

Per quanto riguarda le modifiche del R.D. n. 267/1942 contenute nell'articolo 20, si tratta di norme che, oltre a razionalizzare la disciplina vigente sulla possibilità per il tribunale di omologare il concordato preventivo anche in caso di mancata adesione da parte dei creditori istituzionali ed a fissare un termine per l'adesione agli accordi di ristrutturazione prevista dall'articolo 182-*bis*, quarto comma, della legge fallimentare, consentono di modificare il piano in caso di accordo di ristrutturazione omologato.

Sono inoltre introdotte deroghe ai principi della cristallizzazione del passivo e della scadenza dei debiti al momento del deposito della domanda di concordato consentendo un parziale pagamento dei lavoratori - i cui crediti sono comunque assistiti dal più alto grado

privilegio, quello di cui all'articolo 2751-*bis* n. 1 del codice civile – e la prosecuzione dei contratti di mutuo garantiti da ipoteca sui beni utilizzati per la continuità aziendale, laddove capienti rispetto al credito garantito.

Anche le maglie di accesso agli accordi di ristrutturazione vengono allargate con l'anticipazione dell'entrata in vigore degli istituti, previsti nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, degli accordi ad efficacia estesa e degli accordi agevolati.

Ancora, la convenzione di moratoria, oggi ammessa per i soli intermediari finanziari rappresentanti la metà dell'indebitamento complessivo, viene estesa ai crediti di qualsiasi natura.

Con gli articoli 21, 22 e 23, vengono adottati interventi con i quali:

- si estende al 31.12.2022 l'orizzonte temporale entro il quale è consentito all'imprenditore in crisi di uscire dalla fase introdotta con il ricorso ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, della legge fallimentare ricorrendo al piano attestato di cui all'articolo 67, comma 3, lettera *d*) della legge fallimentare;
- si consente che sino al permanere dello stato di emergenza collegato alla pandemia in atto, il termine di cui all'articolo 161, sesto comma, della legge fallimentare sia concesso nella misura massima anche in pendenza di istanza di fallimento;
- si sancisce l'improcedibilità, fino 31 dicembre 2021, dei ricorsi per la risoluzione del concordato preventivo e i ricorsi per la dichiarazione di fallimento proposti nei confronti di imprenditori che hanno presentato domanda di concordato preventivo ai sensi dell'articolo 186-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, omologato in data successiva al 1° gennaio 2019.

La necessità di evitare l'utilizzo strumentale della composizione negoziata costituisce la *ratio* della previsione che non consente l'accesso a tale percorso alle imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano già fatto ricorso ad un accordo di ristrutturazione dei debiti o ad una procedura di concordato preventivo.

Gli obiettivi dell'intervento sono perseguiti mediante l'introduzione, nel Capo I, di 23 articoli.

L'articolo 1, rubricato "*Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa*", sostituisce il comma 1 dell'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa), prevedendo che il medesimo decreto legislativo entri in vigore il 16 maggio 2022. La disposizione fa salva la diversa entrata in vigore del Titolo II, fissata al 31.12.2023, e degli articoli elencati al comma 2.

Gli articoli da 2 a 19, introducono e disciplinano il percorso della composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa e i suoi possibili sbocchi.

L'articolo 2 disciplina la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, prevedendo al comma 1 che l'imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza possa chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa, la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa; la nomina avviene con le modalità di cui all'articolo 3, commi 6, 7 e 8.

Il comma 2 disciplina il ruolo dell'esperto, prevedendo che lo stesso agevoli le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati. L'attività dell'esperto è finalizzata ad individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l'insolvenza

dell'imprenditore. La norma precisa che tale soluzione può essere perseguita anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa.

L'articolo 3 istituisce la piattaforma telematica nazionale e disciplina la nomina dell'esperto.

È previsto al comma 1 che la piattaforma telematica, unica per tutto il territorio nazionale, sia accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese, attraverso il sito istituzionale di ciascuna camera di commercio.

Il comma 2 dell'articolo disciplina il contenuto della piattaforma, prevedendo che sia disponibile una lista di controllo particolareggiata per la redazione dei piani di risanamento, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese. Tale lista di controllo contiene indicazioni pratiche su come deve essere redatto il piano di risanamento oltre ad un test, che può essere eseguito dall'imprenditore e dai professionisti dallo stesso incaricati e che consente di verificare la ragionevole perseguibilità del risanamento. È disposto che il contenuto della piattaforma, la lista di controllo, le indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento e le modalità di esecuzione del test pratico siano definiti con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge. Attraverso la messa a disposizione della lista di controllo e del test, la disposizione persegue il fine di fornire all'imprenditore strumenti che gli consentano una agevole e pratica autovalutazione preventiva in ordine alle possibilità di risanamento dell'impresa e di ottenere indicazioni finalizzate alla redazione del piano di risanamento.

Il comma 3 prevede che presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano sia formato un elenco di esperti e stabilisce le categorie di professionisti che possono farne parte ed i relativi requisiti. È parso opportuno fare riferimento alle camere di commercio dei capoluoghi di regione, oltre che delle province autonome di Trento e Bolzano, al fine di consentire una migliore gestione dell'elenco e delle nomine da parte degli uffici camerali di maggiori dimensioni. Per gli iscritti agli albi professionali dei dottori commercialisti ed esperti contabili, degli avvocati e dei consulenti del lavoro è richiesta un'anzianità di iscrizione di almeno cinque anni, al fine di assicurare che gli stessi abbiano maturato un'adeguata esperienza professionale. Si è inoltre ritenuto che, mentre la specifica formazione dei dottori commercialisti ed esperti contabili, unita all'anzianità di iscrizione, sia sufficiente per conferire a tale categoria un'adeguata competenza in materia aziendale, per gli avvocati ed i consulenti del lavoro tale competenza debba essere dimostrata attraverso specifica documentazione, attestante l'esperienza e i risultati raggiunti nella ristrutturazione aziendale. La diversa regolamentazione è determinata dalla varietà delle competenze ed esperienze professionali proprie degli avvocati e dei consulenti del lavoro, non necessariamente formati nel settore aziendalistico. È inoltre previsto che possano essere inseriti nell'elenco anche coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentino di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati. L'inclusione anche di tali professionalità nell'elenco è determinata dall'opportunità di valorizzare le esperienze maturate da chi abbia assunto ruoli di amministrazione, direzione e controllo in imprese che siano state interessate da operazioni di ristrutturazione positivamente conclusesi. È infatti previsto che non possano essere valutate, ai fini dell'iscrizione nell'elenco, le funzioni prestate in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione nei cui confronti sia stata successivamente

pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.

Per tutte le categorie professionali, il comma 4 dispone che l'iscrizione all'elenco sia subordinata anche al possesso di specifica formazione, che assicuri le competenze necessarie per perseguire il risanamento attraverso la negoziazione con le parti interessate. Al fine di garantire l'omogeneità e l'efficacia di tale formazione, è disposto che la stessa venga disciplinata attraverso il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui al comma 2.

Il comma 5 regola analiticamente le modalità di presentazione della domanda di iscrizione all'elenco e la documentazione che deve essere alla stessa allegata. In particolare, è previsto che la domanda sia presentata alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo della regione e delle province autonome di Trento e Bolzano del luogo di residenza o di iscrizione all'ordine professionale del richiedente e sia corredata dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, dalla certificazione attestante l'assolvimento degli obblighi formativi di cui al comma 4, e da un *curriculum vitae* oggetto di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dal quale risulti ogni altra esperienza formativa in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione. In conformità alla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, è previsto che l'interessato manifesti il necessario consenso al trattamento di tutti i dati comunicati al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, anche ai fini della pubblicazione di cui al comma 9 dello stesso articolo 3, e che ciascuna camera di commercio designi il soggetto responsabile della formazione, tenuta e aggiornamento dell'elenco e del trattamento dei dati in esso contenuti. Il responsabile accerta inoltre la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'ultimo periodo precisa che la domanda è respinta se non è corredata da tutta la documentazione necessaria ma che, in tal caso, può essere ripresentata.

Il comma 6 regola analiticamente la nomina dell'esperto, prevedendo che la stessa avvenga ad opera di una commissione, che resta in carica per due anni, costituita presso le camere di commercio del capoluogo della regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, e composta da un magistrato (designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa indicata nella disposizione), da un membro designato dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso cui è costituita la commissione e da un membro designato dal Prefetto.

Al fine di assicurare la rapida trasmissione alla commissione dell'istanza di nomina dell'esperto presentata al segretario generale della camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede dell'impresa, il comma 7 prevede che quest'ultimo, ricevuta l'istanza, la comunichi il giorno stesso alla commissione stessa unitamente ad una nota sintetica contenente il volume d'affari, il numero dei dipendenti e il settore in cui opera l'impresa istante. La commissione, nei successivi cinque giorni lavorativi, nomina l'esperto nel campo della ristrutturazione tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 3, utilizzando criteri che assicurano la rotazione e la trasparenza e avendo cura che ciascun esperto non riceva più di due incarichi contemporaneamente. La disposizione precisa che la nomina può avvenire anche al di fuori dell'ambito regionale, onde assicurare, nel caso in cui ciò appaia opportuno, la competenza e la terzietà dell'esperto rispetto al contesto nel quale opera l'impresa ed alle sue specifiche esigenze.

Il comma 8 chiarisce che la commissione decide a maggioranza.

Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività di nomina, il comma 9 dispone che gli incarichi conferiti e il *curriculum vitae* dell'esperto nominato siano pubblicati senza indugio in apposita sezione del sito istituzionale della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato del luogo di nomina e del luogo dove è tenuto l'elenco presso il quale l'esperto è iscritto, sempre nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali. È specificato altresì che deve essere omesso ogni riferimento all'imprenditore richiedente, allo scopo di tutelarne la riservatezza.

I commi 9 e 10 contengono le disposizioni finanziarie necessarie per i costi di realizzazione e di mantenimento della struttura informatica della piattaforma.

L'articolo 4, rubricato "*Requisiti di indipendenza e doveri dell'esperto e delle parti*", contiene, al comma 1, l'elencazione dei requisiti dei quali l'esperto deve essere in possesso. A tale fine, con norma che richiama la disciplina dettata per i professionisti nominati nell'ambito delle procedure concorsuali, è fatto in primo luogo rinvio ai requisiti desumibili dall'articolo 2399 del codice civile; si prevede inoltre che l'esperto non debba essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale e che il professionista, ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale, non debbano aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dell'imprenditore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa.

Il comma 2 detta indicazioni sulle modalità di espletamento dell'incarico da parte dell'esperto, prevedendo che quest'ultimo operi in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente e che possa chiedere al debitore e ai creditori tutte le informazioni utili o necessarie. È inoltre previsto che possa avvalersi di soggetti dotati di specifica competenza anche nel settore economico in cui opera l'imprenditore e di un revisore legale, senza che le spese ed i compensi relativi a tali collaboratori gravino sull'imprenditore, come previsto dal successivo articolo 16, comma 9.

Il comma 3 prevede che l'esperto non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità, e dispone che si applichino le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto compatibili. La disposizione precisa che il divieto di chiamare l'esperto a deporre non si applica nei procedimenti giurisdizionali previsti dalla disciplina della composizione negoziata.

I commi da 4 a 7 costituiscono applicazione, alle trattative agevolate dall'esperto, del canone di correttezza e buona fede previsto dagli articoli 1175 e 1137 del codice civile (comma 4). Si stabilisce, in particolare: che il debitore ha il dovere di rappresentare la propria situazione all'esperto, ai creditori e agli altri soggetti interessati in modo completo e trasparente e di gestire il patrimonio e l'impresa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori (comma 5); che le banche, gli intermediari finanziari e, in linea generale, i soggetti titolari o responsabili della gestione dei loro crediti, devono partecipare alle trattative in modo attivo e informato; è altresì specificato che l'accesso alla composizione negoziata della crisi non costituisce causa di revoca degli affidamenti bancari concessi (comma 6); che tutte le parti hanno il dovere di collaborare lealmente e in modo sollecito con il debitore e con l'esperto e che devono rispettare l'obbligo di riservatezza sulla situazione del debitore, sulle iniziative da questi assunte o programmate e sulle informazioni acquisite nel corso delle trattative (comma 7). È previsto uno

specifico obbligo di risposta, tempestiva ed espressa, gravante su tutte le parti coinvolte nelle trattative, le quali devono dare riscontro ad ogni proposta o richiesta, per evitare situazioni di stallo delle trattative e quindi del processo di risanamento.

Il comma 8 regola le modalità di informazione dei lavoratori nell'ambito della procedura. In particolare, in ossequio alla direttiva (UE) 2019/1023, e alla direttiva 2002/14/CE dalla prima richiamata, è disposto che ove non siano previste, dalla legge o dai contratti collettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, diverse procedure di informazione e consultazione, se nel corso della composizione negoziata sono assunte rilevanti determinazioni che incidono sui rapporti di lavoro di una pluralità di lavoratori, anche solo per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro o le modalità di svolgimento delle prestazioni, il datore di lavoro che occupa complessivamente più di quindici dipendenti deve informare, prima della adozione delle misure, i soggetti sindacali di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (vale a dire le rappresentanze sindacali unitarie, ovvero le rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, ovvero i sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese interessate alla procedura; in mancanza delle predette rappresentanze aziendali, i sindacati di categoria comparativamente più rappresentativi). Tale informazione deve essere effettuata con comunicazione scritta, che può essere trasmessa anche tramite posta elettronica certificata. La disposizione prosegue disponendo che, entro tre giorni dalla ricezione dell'informativa, i soggetti sindacali possano chiedere all'imprenditore un incontro, cui fa seguito la consultazione, che deve avere inizio entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza e, salvo diverso accordo tra i partecipanti, si intende esaurita decorsi dieci giorni dal suo inizio. È specificato che la consultazione si svolge con la partecipazione dell'esperto e con vincolo di riservatezza rispetto alle informazioni qualificate come tali dal datore di lavoro o dai suoi rappresentanti nel legittimo interesse dell'impresa e che della consultazione è redatto sintetico rapporto sottoscritto dall'imprenditore e dall'esperto; tale ultima precisazione si collega al disposto dell'articolo 16, comma 4, in tema di compenso dell'esperto, che prevede che a quest'ultimo spetti il compenso di euro 100,00 per ogni ora di presenza *“risultante dai rapporti redatti ai sensi dell'articolo 4, comma 8”*.

L'articolo 5, rubricato *“Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento”* regola la procedura di composizione negoziata della crisi.

Vi si prevede, al comma 1, che l'istanza di nomina dell'esperto è presentata tramite la piattaforma telematica di cui all'articolo 3, mediante compilazione di un modello, che sarà disponibile sulla stessa piattaforma, contenente le informazioni utili tanto ai fini della nomina dell'esperto quanto dello svolgimento dell'incarico da parte di quest'ultimo e, al comma 2, che il contenuto del modello di cui al comma 1 siano definiti con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, previsto dal precedente articolo 3, comma 2.

Il comma 3 contiene l'elencazione della documentazione che l'imprenditore è tenuto ad inserire nella piattaforma telematica al momento della presentazione dell'istanza.

Il comma 4 regola l'accettazione e la mancata accettazione dell'incarico da parte dell'esperto. La norma richiede che il professionista verifichi tanto la propria indipendenza rispetto all'imprenditore (valutando la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 1) quanto il possesso delle competenze e della disponibilità di tempo necessarie per lo svolgimento dello specifico incarico ricevuto, al fine di assicurare che quest'ultimo possa essere efficacemente portato a termine. In funzione acceleratoria della procedura, la disposizione prevede che entro due giorni lavorativi dalla ricezione della nomina, l'esperto comunichi all'imprenditore l'accettazione dell'incarico, inserendo contestualmente la

dichiarazione di accettazione nella piattaforma mentre, in caso di mancata accettazione, ne dia comunicazione riservata al soggetto che l'ha nominato perché, con le medesime modalità attraverso le quali è avvenuta la nomina provveda alla sua sostituzione. Tanto al fine di assicurare la rotazione degli incarichi quanto allo scopo di evitare un eccessivo aggravio di lavoro in capo all'esperto, che potrebbe portare ad un rallentamento della procedura, è ribadito che non possono essere assunti più di due incarichi contemporaneamente.

Il comma 5 regola gli incombenti successivi all'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto, prevedendo che quest'ultimo debba convocare senza indugio l'imprenditore per valutare l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, anche alla luce delle informazioni assunte dall'organo di controllo e dal revisore legale, se nominati o se in carica. La norma dispone che l'imprenditore partecipa personalmente e che può farsi assistere da consulenti, in tal modo esplicitando il principio per il quale le trattative sono condotte dall'imprenditore stesso e la presenza dell'esperto ha funzione di ausilio rispetto alla ricerca del possibile risanamento. Successivamente alla convocazione dell'imprenditore, è disposto che se l'esperto ritiene che le prospettive di risanamento sono concrete, incontri le altre parti interessate al processo di risanamento e prospetti le possibili strategie di intervento, fissando i successivi incontri con cadenza periodica ravvicinata; in caso contrario ne deve dare notizia all'imprenditore e al segretario generale della camera di commercio il quale dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione.

Il comma 6 prevede la possibilità, per le parti, di presentare osservazioni sull'indipendenza dell'esperto all'autorità che l'ha nominato. Tali osservazioni devono essere proposte entro tre giorni dalla comunicazione della convocazione al segretario generale della camera di commercio il quale riferisce alla commissione perché, valutate le circostanze esposte e sentito l'esperto, se lo ritiene opportuno provveda alla sua sostituzione.

Il comma 7 disciplina la durata dell'incarico dell'esperto, prevedendo che quest'ultimo si considera concluso se, decorsi centottanta giorni dalla nomina, le parti non hanno individuato, anche a seguito di sua proposta, una soluzione adeguata per il superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza (di cui all'articolo 2, comma 1). La norma prevede tuttavia che l'incarico può proseguire quando tutte le parti lo richiedono e l'esperto vi acconsente, rendendo in tal modo necessaria la richiesta tanto dell'imprenditore quanto delle altre parti interessate. È inoltre previsto che il termine di centottanta giorni può essere superato quando la prosecuzione dell'incarico è resa necessaria dal ricorso dell'imprenditore al tribunale al fine di ottenere la conferma delle misure protettive e cautelari (articolo 7) o l'autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili o a trasferire l'azienda (articolo 10).

Da ultimo, il comma 8 dispone che, al termine dell'incarico, l'esperto redige una relazione finale che trasmette all'imprenditore e, in caso di concessione delle misure protettive e cautelari di cui agli articoli 6 e 7, al tribunale, al fine di provocare la declaratoria di cessazione degli effetti delle misure e dei provvedimenti concessi.

L'articolo 6 disciplina le misure protettive che possono conseguire all'accesso dell'imprenditore alla procedura di composizione negoziata della crisi. La possibilità di ricorrere a tali misure ha lo scopo di consentire all'imprenditore che se ne voglia avvalere di beneficiare di un lasso temporale nel quale lo stesso è protetto da aggressioni al proprio patrimonio da parte dei creditori, al fine di non pregiudicare la ricerca di una soluzione che consenta il risanamento aziendale con prosecuzione dell'attività.

Il comma 1 prevede quindi che l'imprenditore può chiedere l'applicazione delle misure protettive con apposita istanza, che viene pubblicata nel registro delle imprese unitamente all'accettazione dell'esperto; dal giorno della pubblicazione i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell'imprenditore o sui beni e i diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Tale istanza può essere immediata, e quindi contenuta nell'istanza di nomina dell'esperto, o successiva; nel secondo caso è inoltrata con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1. Coerentemente con la natura della composizione negoziata e come esplicitato anche dal successivo articolo 9, l'ultimo periodo precisa che l'imprenditore può eseguire pagamenti spontanei, per chiarire che, con la concessione delle misure protettive, non si verifica alcuna forma di spossessamento del patrimonio dell'impresa.

Il comma 2 dispone che con la richiesta di cui al comma 1, l'imprenditore inserisce nella piattaforma telematica una dichiarazione sull'esistenza di misure esecutive o cautelari disposte nei suoi confronti e un aggiornamento sullo stato dei procedimenti eventualmente indicati nella dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera d).

Il comma 3 stabilisce che sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori, come previsto dalla direttiva (UE) 2019/1023.

La norma dispone inoltre, al comma 4, che dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la dichiarazione di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza non possa essere pronunciata e, al comma 5, che i creditori interessati dalle misure protettive e cautelari non possano, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, né provocarne la risoluzione, né anticiparne la scadenza o modificarli in danno del debitore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori.

L'articolo 7 regola il procedimento, di carattere giudiziale, relativo alle misure protettive e cautelari, disponendo, al comma 1, che quando l'imprenditore formula la richiesta di cui all'articolo 6, comma 1, con ricorso depositato lo stesso giorno presso la cancelleria del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto n. 267/1942, deve chiedere la conferma delle misure protettive e, ove occorra, l'adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative. In caso di omesso o ritardato deposito del ricorso, la norma prevede la sanzione dell'inefficacia delle misure. Analoga causa di inefficacia è collegata, al comma 3, alla tardiva emissione del provvedimento di fissazione dell'udienza. Al fine di garantire, nell'ipotesi di omesso deposito del ricorso, la corretta e completa informazione per i creditori e per chi viene a contatto con l'imprenditore, è previsto che quest'ultimo chieda la pubblicazione nel registro delle imprese anche del numero di ruolo generale del procedimento attivato per la conferma delle misure. Tale adempimento deve essere compiuto entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'istanza prevista dall'articolo 6, termine decorso il quale l'iscrizione dell'istanza viene cancellata dal registro delle imprese a cura del conservatore.

Il comma 2 contiene l'elencazione della documentazione che l'imprenditore ha l'onere di depositare unitamente al ricorso.

Il comma 3 dispone che l'udienza sia fissata dal tribunale, con decreto, entro dieci giorni dal deposito del ricorso. La disposizione sottolinea la facoltà, per il tribunale, di prescrivere le forme di notificazione ritenute opportune, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile. Si è ritenuto di effettuare un riferimento specifico al disposto dell'articolo 151 del codice di rito, che sarebbe stato in ogni caso applicabile, al fine di porre l'attenzione sull'opportunità di individuare le forme di notificazione maggiormente idonee ad assicurare la celerità del procedimento. L'ultimo periodo del comma 3 regola

l'ipotesi del mancato deposito del ricorso nel termine previsto dal comma 1, prevedendo che il tribunale dichiari l'inefficacia delle misure protettive senza fissare l'udienza prevista dal primo periodo, e pertanto con una procedura accelerata. La disposizione ha lo scopo di evitare che l'imprenditore possa avvalersi dell'automatismo delle misure protettive senza chiederne la conferma al tribunale o chiedendola con ritardo, con conseguente rischio di pregiudizio per le ragioni dei creditori. Poiché l'inefficacia consegue di diritto al mancato deposito del ricorso al tribunale nella medesima giornata in cui è presentata l'istanza, l'inefficacia delle misure può evidentemente essere fatta valere dai creditori interessati anche in sede di opposizione all'esecuzione da parte del debitore, ovvero nel corso dello stesso procedimento disciplinato dal presente articolo ovvero nei procedimenti per la dichiarazione di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza, ovvero, ancora, in giudizi nei quali venga in considerazione la questione dell'inefficacia delle misure protettive. Analogamente a quanto previsto dall'articolo 55 del Codice della crisi, è previsto che se l'udienza non è fissata nel termine di cui al primo periodo cessano gli effetti protettivi prodotti ai sensi dell'articolo 6, comma 1.

Il comma 4 prevede che all'udienza il tribunale, sentite le parti e l'esperto e omessa ogni formalità, nomini se occorre un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile e proceda agli atti di istruzione ritenuti indispensabili rispetto al provvedimento richiesto. La norma garantisce anche i diritti dei terzi eventualmente interessati dalle misure o dai provvedimenti richiesti dall'imprenditore, stabilendo che il tribunale debba sentirli. Il procedimento si conclude con ordinanza, con la quale il tribunale stabilisce la durata, non inferiore a trenta giorni e non superiore a centoventi giorni (termine, quest'ultimo, sostanzialmente analogo a quello di quattro mesi, previsto dall'art. 6, paragrafo 6 della direttiva (UE) 2019/1023), delle misure protettive e, ove occorre, dei provvedimenti cautelari disposti. Su richiesta dell'imprenditore e sentito l'esperto, le misure possono essere limitate a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti o a determinati creditori o categorie di creditori.

La norma prosegue disponendo, al comma 5, che il tribunale, su richiesta delle parti, e acquisito il parere dell'esperto, possa prorogare la durata delle misure disposte per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative, prevedendo che la durata complessiva delle misure non possa comunque superare i duecentoquaranta giorni e, al comma 6, che su istanza dell'imprenditore, di uno o più creditori o su segnalazione dell'esperto, il tribunale possa, in qualunque momento, sentite le parti interessate, revocare le misure protettive e cautelari o abbreviarne la durata quando esse non soddisfano l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti; l'individuazione di tali presupposti della revoca è conforme al disposto dell'articolo 6, paragrafo 9 della direttiva (UE) 2019/1023. Le ipotesi di revoca disciplinate dal comma in commento si aggiungono alla previsione contenuta nell'articolo 5, comma 8, che prevede la declaratoria di cessazione degli effetti di tutte le misure cautelari e protettive ottenute dall'imprenditore, a seguito della ricezione, da parte del tribunale, della relazione finale comunicata dall'esperto.

Il comma 7 rende applicabili al procedimento le forme degli articoli 669-*bis* e seguenti del codice di procedura civile, ritenute idonee ad assicurarne la celerità, con la specificazione che il tribunale provvede in composizione monocratica. È inoltre prevista la reclamabilità dell'ordinanza ai sensi dell'articolo 669-*terdecies* del codice di rito.

L'articolo 8, rubricato "*Sospensione degli obblighi di cui agli articoli 2446 e 2447 del codice civile*", prevede che dalla pubblicazione dell'istanza di cui all'articolo 6, comma 1, e sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-*bis*,

quarto, quinto e sesto comma e 2482-ter del codice civile e la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, n. 4), e 2545-duodecies del codice civile. Tale misura si accompagna alle misure protettive previste dall'articolo 6 se l'imprenditore dichiara, nella stessa istanza con la quale chiede la protezione del proprio patrimonio, che intende avvalersene.

L'articolo 9, rubricato "*Gestione dell'impresa in pendenza delle trattative*", prevede, al comma 1, che l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata e che, quando sussiste probabilità di insolvenza, lo stesso gestisce l'impresa in modo da garantire la sostenibilità economico-finanziaria dell'attività.

Il comma 2 dispone che l'imprenditore informa preventivamente l'esperto del compimento di atti di straordinaria amministrazione nonché dell'esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento.

Il comma 3 stabilisce che l'esperto, quando ritiene che l'atto possa arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento, lo segnala all'imprenditore e all'organo di controllo mentre il comma 4 prevede che se, nonostante la segnalazione, l'atto viene compiuto, l'esperto può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese nei successivi dieci giorni, precisando che l'iscrizione è obbligatoria quando l'atto compiuto pregiudica gli interessi dei creditori. Le possibili conseguenze della segnalazione e dell'iscrizione da parte dell'esperto, che ha la funzione di notificare i creditori del compimento di atti potenzialmente dannosi, sono regolate dal successivo articolo 12, comma 3.

Da ultimo, il comma 5 prevede che nel caso di concessione delle misure protettive o cautelari, l'esperto, una volta iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese, invia al tribunale la segnalazione prevista dall'articolo 7 comma 6.

L'articolo 10, rubricato "*Autorizzazioni del tribunale e rinegoziazione dei contratti*" elenca, al comma 1, le autorizzazioni che il tribunale può concedere all'imprenditore nel corso della procedura e contiene, al comma 2, una norma in tema di rinegoziazione dei contratti.

In particolare, il comma 1 stabilisce che su richiesta dell'imprenditore il tribunale può: a) autorizzare l'imprenditore a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; b) autorizzare la società a contrarre finanziamenti dai soci prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; c) autorizzare una o più società appartenenti ad un gruppo di cui all'articolo 13 a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; d) autorizzare l'imprenditore a trasferire in qualunque forma l'azienda, oppure uno o più suoi rami, senza gli effetti di cui all'articolo 2560, secondo comma, del codice civile; resta fermo l'articolo 2112 del codice civile. In ciascuna ipotesi il tribunale è chiamato a verificare che si tratti di atti funzionali ad assicurare la continuità aziendale e la migliore soddisfazione dei creditori. Al fine di agevolare la continuità aziendale e la migliore soddisfazione dei creditori si prevede che i trasferimenti dell'azienda autorizzati dal tribunale avvengano con esclusione della responsabilità dell'acquirente per i debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta, anteriori al trasferimento. La norma chiarisce tuttavia che resta fermo l'articolo 2112 del codice civile, a tutela dei diritti dei lavoratori.

Sulle possibili conseguenze dell'autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili rispetto alle ragioni dei creditori, muniti di cause legittime di prelazione, aventi titolo anteriore rispetto al finanziamento, ed in particolare rispetto ai creditori pubblici, si rinvia a quanto già evidenziato osservato nelle premesse.

Il comma 2 dispone che l'esperto può invitare le parti a rideterminare, secondo buona fede, il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa per effetto della pandemia da SARS-CoV-2. La norma prevede che, in mancanza di accordo, su domanda dell'imprenditore, il tribunale, acquisito il parere dell'esperto e tenuto conto delle ragioni dell'altro contraente, può rideterminare equamente le condizioni del contratto, per il periodo strettamente necessario e come misura indispensabile ad assicurare la continuità aziendale. L'equilibrio tra le prestazioni è assicurato dal tribunale, in caso di accoglimento della domanda, anche stabilendo la corresponsione di un indennizzo. Sempre al fine di evitare l'insorgenza di possibili pregiudizi per i lavoratori, è previsto che le disposizioni di cui al medesimo comma 2 non si applichino alle prestazioni oggetto di contratti di lavoro dipendente.

Il comma 3 individua il tribunale competente e disciplina il procedimento applicabile alle istanze formulate dall'imprenditore ai sensi dei commi 1 e 2. Analogamente a quanto previsto in relazione al procedimento disciplinato dall'articolo 7, e per le medesime ragioni, il tribunale viene individuato in quello previsto dall'articolo 9 del regio decreto n. 267/1942, vale a dire nel tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa, che, sentite le parti interessate e assunte le informazioni necessarie, provvedendo, ove occorre, ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile, decide in composizione monocratica. Al procedimento si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile; è infine specificato che il reclamo si propone al tribunale e che del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

L'articolo 11, rubricato "*Conclusione delle trattative*", disciplina le diverse possibilità di definizione della procedura.

La norma prevede, al comma 1, che quando è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui all'articolo 2, comma 1, le parti possono, alternativamente: a) concludere un contratto, con uno o più creditori, che produce gli effetti di cui all'articolo 14 se, secondo la relazione dell'esperto di cui all'articolo 5, comma 8, è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni; b) concludere una convenzione di moratoria ai sensi dell'articolo 182-*octies* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; c) concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto che produce gli effetti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, senza necessità dell'attestazione prevista dal medesimo articolo 67, terzo comma, lettera d). Alla sottoscrizione dell'esperto è pertanto attribuita la medesima valenza dell'attestazione prevista dall'articolo 67, lettera d) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il comma 2 prevede che l'imprenditore può, all'esito delle trattative, domandare l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 182-*bis*, 182-*septies* e 182-*novies* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Al fine di agevolare la conclusione dell'accordo, è previsto che la percentuale di cui all'articolo 182-*septies*, secondo comma, lettera c), pari al settantacinque per cento, sia ridotta al sessanta per cento, purché il raggiungimento dell'accordo risulti dalla relazione finale dell'esperto. A differenza del comma 1, che ha ad oggetto la conclusione di accordi interamente stragiudiziali, il presente comma riguarda l'ipotesi della conclusione di un accordo di ristrutturazione dei debiti secondo la disciplina della legge fallimentare.

Da ultimo, il comma 3 dispone che l'imprenditore può, in alternativa: a) predisporre il piano attestato di risanamento di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; b) proporre la domanda di concordato semplificato per la

liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 18 del presente decreto; c) accedere ad una delle procedure disciplinate dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 o dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

L'articolo 12, rubricato "*Conservazione degli effetti*" dispone, al comma 1, che gli atti autorizzati dal tribunale ai sensi dell'articolo 10 conservano i propri effetti anche nel caso in cui successivamente intervengano un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, un concordato preventivo omologato, il fallimento, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 18.

Il comma 2 dispone che non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67, secondo comma, del regio decreto n. 267/1942, gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere dall'imprenditore nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto, purché coerenti con l'andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti al momento in cui sono stati compiuti.

Il successivo comma 3 dispone tuttavia che gli atti di straordinaria amministrazione ed i pagamenti effettuati nel periodo successivo all'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto sono in ogni caso soggetti alle azioni di cui agli articoli 66 e 67 del regio decreto n. 267/1942 se, in relazione ad essi, l'esperto ha iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 9, comma 4, o se il tribunale ha rigettato la richiesta di autorizzazione presentata ai sensi dell'articolo 10.

Il comma 4 chiarisce infine che nelle ipotesi disciplinate dai commi 1, 2, e 3 resta ferma la responsabilità dell'imprenditore per gli atti compiuti, in coerenza con la permanenza dei poteri di gestione in capo all'imprenditore prevista dall'articolo 9 e in applicazione del principio generale contenuto nell'articolo 2086 del codice civile.

Il comma 5 prevede che le disposizioni di cui all'articolo 216, terzo comma, e 217 del regio decreto n. 267/1942 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto in coerenza con l'andamento delle trattative e nella prospettiva di risanamento dell'impresa, nonché ai pagamenti e alle operazioni autorizzati dal tribunale a norma dell'articolo 10.

L'articolo 13 regola, come risulta dalla rubrica, la conduzione delle trattative in caso di gruppo di imprese, anche al fine di prevedere la possibilità che la composizione negoziata si svolga in forma unitaria.

Il comma 1 chiarisce la nozione di "gruppo di imprese" ai fini del medesimo articolo, stabilendo che costituisce «gruppo di imprese» l'insieme delle società, delle imprese e degli enti, esclusi lo Stato e gli enti territoriali, che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545-septies del codice civile, esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica. A tal fine si presume, salvo prova contraria, che l'attività di direzione e coordinamento delle società del gruppo sia esercitata: a) dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci; b) dalla società o ente che le controlla, direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto.

Il comma 2 prevede che più imprese che si trovino nelle condizioni indicate nell'articolo 2, comma 1, appartenenti al medesimo gruppo e che abbiano, ciascuna, la sede legale in Italia possono chiedere, con un'istanza, al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura la nomina dell'esperto indipendente di cui all'articolo 2, comma 2. La disposizione precisa che la nomina avviene con le modalità di cui all'articolo 3.

Il comma 3 chiarisce che l'istanza è presentata alla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato ove è iscritta la società o l'ente, con sede in Italia, che, in base alla

pubblicità prevista dall'articolo 2497-*bis* del codice civile, esercita l'attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, l'impresa, con sede in Italia, che presenta la maggiore esposizione debitoria, costituita dalla voce D del passivo nello stato patrimoniale prevista dall'articolo 2424 del codice civile in base all'ultimo bilancio approvato ed inserito nella piattaforma telematica ai sensi del comma 4.

Il comma 4 dispone che l'imprenditore inserisce nella piattaforma telematica di cui all'articolo 3, oltre alla documentazione indicata nell'art. 5, comma 3, una relazione contenente informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali, l'indicazione del registro delle imprese o dei registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell'articolo 2497-*bis* del codice civile, il bilancio consolidato di gruppo, ove redatto.

Il comma 5 prevede che le misure protettive e cautelari di cui agli articoli 6 e 7 sono adottate dal tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto n. 267/1942, rispetto alla società o all'ente che, in base alla pubblicità prevista dall'articolo 2497-*bis* del codice civile, esercita l'attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, all'impresa che presenta la maggiore esposizione debitoria come definita nel comma 3.

Il comma 6 dispone che l'esperto assolve ai compiti di cui all'art. 2, comma 2, in modo unitario per tutte le imprese che hanno formulato l'istanza, salvo che lo svolgimento congiunto non renda eccessivamente gravose le trattative; in tal caso, può decidere che le trattative si svolgano per singole imprese.

Il comma 7 chiarisce che le imprese partecipanti al gruppo che non si trovino nelle condizioni indicate nell'articolo 2, comma 1, possono comunque, anche su invito dell'esperto, partecipare alle trattative.

Il comma 8 contempla il caso di presentazione di più domande ai sensi dell'articolo 2, comma 1, da parte delle imprese appartenenti ad un medesimo gruppo, stabilendo che quando gli esperti nominati, sentiti i richiedenti e i creditori, propongono che la composizione negoziata si svolga in modo unitario oppure per più imprese appositamente individuate, la composizione prosegue con l'esperto designato di comune accordo fra quelli nominati. In difetto di designazione, la composizione prosegue con l'esperto nominato a seguito della domanda presentata per prima.

Il comma 9 dispone che i finanziamenti in qualsiasi forma pattuiti dopo la presentazione della domanda di cui all'articolo 2 in favore di società controllate oppure sottoposte a comune controllo sono esclusi dalla postergazione di cui agli articoli 2467 e 2497-*quinqüies* del codice civile, sempre che l'imprenditore abbia informato preventivamente l'esperto ai sensi dell'articolo 9, comma 2, e che l'esperto, dopo avere segnalato che l'operazione può arrecare pregiudizio ai creditori, non iscriva il proprio dissenso ai sensi dell'articolo 9, comma 4.

Il comma 10 prevede che, al termine delle trattative, le imprese del gruppo possono stipulare, in via unitaria, uno dei contratti di cui all'articolo 11, comma 1, ovvero accedere separatamente alle soluzioni di cui all'articolo 11.

L'articolo 14, rubricato "*Misure premiali*", prevede una serie di misure di natura fiscale conseguenti al ricorso, da parte dell'imprenditore, alla composizione negoziata, al fine di incentivarne l'utilizzo, analogamente a quanto avviene nelle procedure alternative al fallimento disciplinate dal regio decreto n. 267/1942. I primi tre commi della disposizione in esame riprendono testualmente il disposto dell'articolo 25 del Codice della crisi d'impresa.

Il comma 1 dispone che dall'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto e sino alla conclusione delle composizioni negoziate previste dall'articolo 11, commi 1 e 2, gli interessi che maturano sui debiti tributari dell'imprenditore sono ridotti alla misura legale.

Il comma 2 dispone che le sanzioni tributarie per le quali è prevista l'applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell'ufficio che le irroga, sono ridotte alla misura minima se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione della istanza di cui all'articolo 2, comma 1.

Il comma 3 stabilisce che le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari sorti prima del deposito dell'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, e oggetto della composizione negoziata sono ridotti della metà nelle ipotesi previste dall'articolo 11, commi 2 e 3.

Il comma 4 dispone che in caso di pubblicazione nel registro delle imprese del contratto di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), e dell'accordo di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), l'Agenzia delle entrate concede all'imprenditore che lo richiede, con istanza sottoscritta anche dall'esperto, un piano di rateazione fino ad un massimo di settantadue rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive non ancora iscritte a ruolo, e relativi accessori. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La sottoscrizione dell'esperto costituisce prova dell'esistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà. L'imprenditore decade automaticamente dal beneficio della rateazione anche in caso di successivo deposito di ricorso ai sensi dell'articolo 161 o in caso di dichiarazione di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza o in caso di mancato pagamento anche di una sola rata alla sua scadenza.

La disposizione intende consentire la rateazione dei debiti tributari maturati in capo all'impresa prima dell'inizio dell'attività di riscossione. La necessità di attendere l'iscrizione a ruolo degli importi dovuti dall'imprenditore all'Erario rappresenta infatti, nella comune esperienza delle negoziazioni che precedono i piani attestati di risanamento, il principale ostacolo alla redazione del singolo piano nel quale non è possibile prevedere la rateazione finché non si attiva l'attività di riscossione. La disposizione incrementa inoltre le possibilità per lo Stato di recuperare le somme dovute dall'impresa anticipando anche il momento del loro recupero.

Il comma 5 prevede che dalla pubblicazione nel registro delle imprese del contratto e dell'accordo di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e c) o degli accordi di cui all'articolo 11, comma 2, si applicano gli articoli 88, comma 4-ter, e 101, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e l'articolo 26, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1972, n. 633.

Da ultimo, il comma 6 prevede che nel caso di successiva dichiarazione di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza, gli interessi e le sanzioni sono dovuti senza le riduzioni di cui ai commi 1 e 2.

L'articolo 15, rubricato "*segnalazione dell'organo di controllo*", dispone, al comma 1, che l'organo di controllo societario segnala, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione della istanza di nomina dell'esperto di cui all'articolo 2, comma 1. La disposizione precisa che la segnalazione deve essere motivata e trasmessa con mezzi che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione e che la stessa contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. È specificato che, in pendenza delle trattative, rimane fermo, in capo all'organo di controllo, il dovere di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile. Il comma 2 prevede che la tempestiva segnalazione all'organo amministrativo da parte dell'organo di controllo e la vigilanza sull'andamento delle trattative siano valutate ai fini dell'esonero o dell'attenuazione della responsabilità prevista dall'articolo 2407 del codice civile.

L'articolo 16 disciplina dettagliatamente il compenso dell'esperto.

La norma stabilisce, al comma 1, che tale compenso è determinato in percentuale sull'ammontare dell'attivo dell'impresa debitrice, secondo gli scaglioni previsti dalle lettere da *a*) ad *h*), mentre il comma 2 pone limiti minimi e massimi al compenso complessivo, prevedendo che non possa essere, in ogni caso, inferiore a euro 4.000,00 e superiore a euro 400.000,00.

Il comma 3 prevede che l'importo del compenso sia rideterminato, in aumento o in diminuzione, fermi i limiti di cui al comma 2, a seconda del numero dei creditori e delle parti interessate che partecipano alle trattative (lettere da *a*) a *c*), ovvero in caso di vendita del complesso aziendale o di individuazione di un acquirente da parte dell'esperto (lettera *d*).

Il comma 4 precisa che i lavoratori e le rappresentanze sindacali non sono considerati nel numero dei creditori e delle altre parti interessate ai fini del riconoscimento degli aumenti di cui al comma 3, lettere *a*) e *b*). È tuttavia previsto che all'esperto spetti il compenso di euro 100,00 per ogni ora di presenza risultante dai rapporti redatti ai sensi dell'articolo 4, comma 8.

Al fine di indirizzare l'attività dell'esperto verso una positiva definizione di tipo negoziale della composizione negoziale, il comma 5 prevede che il compenso è aumentato del 100% in tutti i casi in cui, anche successivamente alla redazione della relazione finale di cui all'articolo 5, comma 8, si concludono il contratto, la convenzione o gli accordi di cui all'articolo 11, comma 1, o è predisposto un piano attestato di risanamento di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *a*).

Ha parimenti funzione incentivante la disposizione dettata dal successivo comma 6, che prevede che se l'esperto sottoscrive l'accordo ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *c*), gli spetti un ulteriore incremento del 10% sul compenso determinato ai sensi del comma 5. Il comma 7 contempla l'ipotesi della mancata comparizione del debitore davanti all'esperto e dell'archiviazione dell'istanza di nomina subito dopo il primo incontro, prevedendo che, in tali casi, il compenso sia liquidato in euro 500,00.

Il comma 8 chiarisce che le percentuali di cui al comma 1 sono calcolate sulla media dell'attivo risultante dagli ultimi tre bilanci o, in mancanza, dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi, specificando che se l'attività è iniziata da meno di tre anni, la media è calcolata sui bilanci o, in mancanza, sulle dichiarazioni dei redditi depositati dal suo inizio.

Il comma 9 dispone che all'esperto è dovuto il rimborso delle spese necessarie per l'adempimento dell'incarico, purché accompagnate dalla corrispondente documentazione, specificando tuttavia, al fine di evitare un eccessivo aggravio di costi a carico dell'imprenditore, che non sono rimborsati gli esborsi sostenuti per la remunerazione dei soggetti dei quali l'esperto si è avvalso ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

Il comma 10 disciplina la liquidazione del compenso, prevedendo che, in mancanza di accordo tra le parti, lo stesso è liquidato dalla commissione di cui all'articolo 3, comma 6 ed è a carico dell'imprenditore. La norma prevede inoltre che il provvedimento costituisce prova scritta idonea per l'emissione di decreto ingiuntivo, a norma del n. 1 dell'articolo 633 del codice di procedura civile nonché titolo per la concessione della provvisoria esecuzione del medesimo decreto ingiuntivo, ai sensi dell'articolo 642 del codice di procedura civile. Il compenso dell'esperto è altresì prededucibile ai sensi dell'articolo 111, secondo comma, del regio decreto n. 267/1942, secondo quanto disposto dal comma 11. E' infine previsto che, dopo almeno sessanta giorni dall'accettazione dell'incarico, su richiesta dell'esperto, può essere disposto in suo favore un acconto in misura non superiore ad un terzo del presumibile compenso finale, tenendo conto dei risultati ottenuti e dell'attività prestata.

L'articolo 17, rubricato "*Imprese sotto soglia*", contiene disposizioni volte a regolamentare il ricorso alla procedura di composizione negoziata da parte delle imprese di minori dimensioni.

Il comma 1 dispone infatti che l'imprenditore commerciale e agricolo che possiede congiuntamente i requisiti di cui all'articolo 1, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, possa chiedere la nomina dell'esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa.

Il comma 2 prevede che l'istanza è presentata, unitamente ai documenti di cui all'articolo 5, comma 3, lettere *d*), *e*), *f*), *g*) e *h*) del decreto, all'organismo di composizione della crisi oppure, nelle forme previste dal medesimo articolo 5, comma 1, al segretario generale della camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa. All'esperto è affidato il compito di cui all'articolo 2, comma 2.

Il comma 3 dispone che l'esperto procede ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e, dopo aver accettato l'incarico, sente l'imprenditore e acquisisce i bilanci dell'ultimo triennio se disponibili, le dichiarazioni fiscali ed ogni altra documentazione contabile ritenuta necessaria per redigere, ove non già redatta dall'impresa, una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'imprenditore nonché un elenco aggiornato dei creditori e dei relativi diritti.

Il comma 4 dispone che quando è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui al comma 1, le parti possono, alternativamente: a) concludere un contratto privo di effetti nei confronti dei terzi, ma idoneo ad assicurare la continuità aziendale oppure con il contenuto dell'articolo 182-*octies* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; b) concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto, senza necessità di attestazione, idoneo a produrre gli effetti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera *d*) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, senza necessità dell'attestazione prevista dal medesimo articolo 67, terzo comma, lettera *d*); c) proporre l'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 7 della legge 27 gennaio 2012, n. 3; d) chiedere la liquidazione dei beni ai sensi dell'articolo 14-*ter* della legge 27 gennaio 2012, n. 3; e) proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 18 del presente decreto.

Il comma 5 prevede che l'esito della negoziazione è comunicato dall'esperto al tribunale che dichiara cessati gli effetti delle eventuali misure protettive e cautelari concesse.

Il comma 6 dispone che se all'esito delle trattative non è possibile raggiungere l'accordo, l'esperto, su richiesta dell'imprenditore, svolge i compiti di gestore della crisi di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3. Il comma 7 prevede l'applicabilità, alla composizione attivata dalle imprese sotto-soglia, degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 e 16, in quanto compatibili.

Il comma 8 stabilisce che il compenso dell'esperto è liquidato dal responsabile dell'organismo di composizione della crisi o dal segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che lo ha nominato.

L'articolo 18, rubricato "*Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio*" introduce e disciplina una nuova procedura di concordato semplificato avente finalità liquidatorie, come possibile esito della composizione negoziata, in via alternativa rispetto agli strumenti già esistenti e disciplinati da regio decreto n. 267/1942.

Il comma 1 della norma in esame stabilisce che quando l'esperto nella relazione finale dichiara che le trattative non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni di cui all'articolo 11, comma 1, non sono praticabili, l'imprenditore può presentare, nei sessanta

giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 5, comma 8, una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'articolo 161, secondo comma, lettere a), b), c), d) del regio decreto n. 267/1942.

Il comma 2 dispone che l'imprenditore chiede l'omologazione del concordato con ricorso depositato al tribunale del luogo in cui si trova la sede principale dell'impresa, comunicato al pubblico ministero e pubblicato, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria. La norma specifica che dalla data della pubblicazione del ricorso si producono gli effetti di cui agli articoli 111, 167, 168 e 169 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il comma 3 prevede che il tribunale, valutata la ritualità della proposta, acquisiti la relazione finale di cui al comma 1 e il parere dell'esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte, nomina un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile. All'ausiliario, che deve comunicare al tribunale l'accettazione dell'incarico entro tre giorni dalla ricezione del provvedimento di nomina, si applicano, al pari degli altri professionisti nominati nell'ambito della gestione delle procedure concorsuali, le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.*

Sono inoltre richiamate le disposizioni dettate dall'articolo 35.2 dello stesso decreto per assicurare la vigilanza sul rispetto delle cause di incompatibilità sancite dagli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del Codice antimafia.

Il comma 4 dispone che con il medesimo decreto il tribunale ordina che la proposta, unitamente al parere dell'ausiliario e alla relazione finale dell'esperto, venga comunicata a cura del debitore ai creditori risultanti dall'elenco depositato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera c), ove possibile a mezzo posta elettronica certificata, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione e fissa la data dell'udienza per l'omologazione. E' previsto che tra il giorno della comunicazione del provvedimento e quello dell'udienza di omologazione debbano decorrere non meno di trenta giorni e che i creditori e qualsiasi interessato possano proporre opposizione all'omologazione, costituendosi nel termine perentorio di dieci giorni prima dell'udienza fissata.

Al comma 5 è previsto che il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, omologa il concordato quando, verificata la regolarità del contraddittorio e del procedimento, nonché il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione fallimentare e che comunque assicura un'utilità a ciascun creditore.

Il comma 6 specifica che il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo e che il decreto, pubblicato a norma dell'articolo 17 della legge fallimentare, è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre reclamo alla corte di appello ai sensi dell'articolo 183 del regio decreto n. 267/1942.

Il comma 7 dispone che il decreto della corte d'appello è ricorribile per cassazione entro trenta giorni dalla comunicazione.

Il comma 8 prevede che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 173, 184, 185, 186 e 236 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sostituita la figura del commissario giudiziale con quella dell'ausiliario. Ai fini di cui all'articolo 173,

primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il decreto di cui al comma 4 equivale all'ammissione al concordato.

L'articolo 19 detta la disciplina della liquidazione del patrimonio, conseguente alla presentazione della proposta del concordato per cessione dei beni, prevista dal precedente articolo 18.

È previsto, al comma 1, che il tribunale nomina, con il decreto di omologazione, un liquidatore e che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 182 della legge fallimentare.

Al comma 2 si prevede che quando il piano di liquidazione di cui all'articolo 18 comprende un'offerta da parte di un soggetto già individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni, il liquidatore giudiziale, verificata l'assenza di soluzioni migliori sul mercato, dà esecuzione all'offerta e alla vendita si applicano gli articoli da 2919 a 2929 del codice civile.

Il comma 3 precisa che se il piano di liquidazione prevede che l'offerta di cui al comma 2 deve essere accettata prima della omologazione, all'offerta dà esecuzione l'ausiliario, verificata l'assenza di soluzioni migliori sul mercato, con le modalità di cui al comma 2, previa autorizzazione del tribunale.

L'articolo 20, rubricato "*Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267*", apporta modificazioni al regio decreto n. 267/1942 (legge fallimentare).

Il comma 1 detta le seguenti disposizioni.

La lettera a), interviene sull'articolo 180, quarto comma, ultimo periodo, sostituendo le parole "Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di voto" con le seguenti: "Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione", al fine di risolvere le problematiche applicative derivate dalla modifica apportata a tale disposizione dall'articolo 3, comma 1-*bis*, lettera a), del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159.

La lettera b) prevede che all'articolo 182-*bis*, quarto comma, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini di cui al periodo che precede, l'eventuale adesione deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta di soddisfacimento". La disposizione fissa in novanta giorni dal deposito della proposta di soddisfacimento il termine entro il quale l'amministrazione finanziaria o gli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie devono far pervenire l'adesione all'accordo di ristrutturazione, in caso contrario realizzandosi un'ipotesi di silenzio-diniego. La norma è inserita a completamento delle disposizioni introdotte dall'articolo 3, comma 1-*bis*, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 259, che ha anticipato l'entrata in vigore delle disposizioni del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza che consentono al tribunale di omologare il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione anche senza l'adesione dell'amministrazione finanziaria o dell'ente gestore di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, a condizione che la proposta di soddisfacimento sia conveniente, per i predetti soggetti, oltre che per la generalità dei creditori, rispetto all'alternativa liquidatoria.

La lettera c) prevede la sostituzione dell'ottavo comma dell'articolo 182-*bis*, con una formulazione che riprende l'intero disposto dell'articolo 58, commi 1 e 2 del codice della crisi.

La lettera d) modifica l'articolo 182-*quinqies*. L'intervento consente al tribunale di autorizzare il pagamento della retribuzione dovuta ai lavoratori in relazione alla mensilità antecedente al deposito del ricorso per concordato, così da soddisfare almeno in parte

crediti privilegiati, muniti del grado di privilegio più alto; è inoltre inserita la previsione che consente la prosecuzione dei pagamenti dei contratti di mutuo garantiti da ipoteca sui beni utilizzati per la continuità aziendale, laddove capienti rispetto al credito garantito. Entrambe le previsioni derogano al principio sancito dall'articolo 55 della legge fallimentare.

La lettera e) sostituisce l'articolo 182-*septies*, anticipando la disciplina degli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa prevista dal codice della crisi di impresa. L'accordo di ristrutturazione dei debiti rappresenta un mezzo di risanamento a cui l'impresa in crisi ricorre per tentare di ridurre l'esposizione debitoria ed assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria. L'innovazione risiede nella previsione di una deroga al principio di relatività degli effetti del contratto, in virtù della quale l'accordo esteso produce effetti anche verso i creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, individuata tenuto conto dell'omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici. Viene, pertanto eliminata la limitazione, esistente nella disciplina vigente, ai soli intermediari finanziari, estendendo la disposizione a tutte le categorie di creditori.

La lettera f) aggiunge gli articoli 182-*octies*, 182-*novies* e 182-*decies* dopo l'articolo 182-*septies* del regio decreto n. 267 del 1942.

L'art. 182-*octies* (convenzione di moratoria) introduce una misura necessaria per contrastare l'attuale stato di sofferenza economica delle imprese, consentendo, in via provvisoria, che un imprenditore anche non commerciale possa accordarsi con i suoi creditori per una dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito, prevedendo che tale moratoria sia efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengono alla medesima categoria, che comunque dovranno essere stati informati dell'avvio della procedura di accordo moratorio. Va segnalato che, per contemperare tale estensione e l'intera portata della disciplina straordinaria introdotta, vengono dettate specifiche condizioni per la validità degli accordi in esame, tra cui l'esclusione esplicita dell'imposizione, per effetto della convenzione, ai creditori della medesima categoria non aderenti, dell'esecuzione di nuove prestazioni, della concessione di affidamenti, del mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. È specificato che non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati, nonché che i creditori della medesima categoria non aderenti, cui vengono estesi gli effetti della convenzione, subiscano un pregiudizio proporzionato e coerente con le ipotesi di soluzione della crisi o dell'insolvenza in concreto perseguite. È altresì previsto che entro trenta giorni dalla comunicazione possa essere proposta opposizione avanti al tribunale, che decide in camera di consiglio, con decreto motivato. Nel termine di quindici giorni dalla comunicazione, il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello, ai sensi dell'articolo 183 del regio decreto n. 267/1942.

Con l'introduzione dell'articolo 182-*novies* si interviene in materia di accordi di ristrutturazione agevolati, facilitando, alle condizioni specificate, il ricorso a tale istituto. In particolare, la disposizione in esame riduce, in presenza dei presupposti indicati dalla norma, la percentuale dei creditori aderenti necessaria per la conclusione dell'accordo da parte del debitore. Anche tale misura risulta dettata dalla necessità, nell'attuale stato di crisi, di favorire quelle procedure che consentono di affrontare le sofferenze debitorie imprenditoriali con mezzi alternativi alla liquidazione giudiziale e trova fondamento nella convenienza della conclusione di un accordo di ristrutturazione agevolato, rispetto alla più complessa procedura di liquidazione giudiziale che reca in sé anche incertezza sull'esito finale.

L'articolo 182-*decies* è rubricato "*Coobbligati e soci illimitatamente responsabili*" e anticipa la disposizione contenuta all'articolo 59 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. La norma prevede, al primo comma, che ai creditori che hanno concluso gli accordi di ristrutturazione si applica l'articolo 1239 del codice civile. Il secondo comma dispone che nel caso in cui l'efficacia degli accordi sia estesa ai creditori non aderenti, costoro conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. Al terzo comma è previsto che, salvo patto contrario, gli accordi di ristrutturazione della società hanno efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, i quali, se hanno prestato garanzia, continuano a rispondere per tale diverso titolo, salvo che non sia diversamente previsto.

La lettera g) prevede che all'articolo 186-*bis*, secondo comma, lettera c), del regio decreto n. 267/1942, le parole "un anno" siano sostituite dalle parole "due anni", in tal modo estendendo l'arco temporale della moratoria per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, prevista nell'ambito della disciplina del concordato con continuità aziendale.

La lettera f) dispone la sostituzione dell'articolo 236, terzo comma, del regio decreto n. 267/1942, adattando le disposizioni penali, contenute nella legge fallimentare, agli istituti introdotti con il presente decreto. La norma prevede infatti che nel caso di accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa o di convenzione di moratoria, nonché nel caso di omologa di accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-*bis* quarto comma, terzo e quarto periodo, si applicano le disposizioni previste dal secondo comma, numeri 1), 2) e 4).

I commi 2 e 3 dell'articolo 21 contengono disposizioni volte a chiarire l'ambito temporale di applicazione delle norme introdotte dal medesimo articolo.

L'articolo 21, rubricato "*modifiche urgenti al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40*", interviene, al comma 1, sull'articolo 9, comma 5-*bis*, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, estendendo al 31 dicembre 2022 la possibilità – per l'imprenditore che ha ottenuto la concessione dei termini previsti dalla norma – di regolare la sua situazione di crisi con un piano di risanamento attestato, pubblicato nel registro delle imprese prima della scadenza del termine concesso dal tribunale.

L'articolo 22, rubricato "*Estensione del termine di cui all'articolo 161, decimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267*" estende, limitatamente al periodo emergenziale collegato alla pandemia in corso, il termine massimo che può essere concesso, ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto n. 267/1942 al debitore che sia già interessato da un procedimento prefallimentare.

L'articolo 23, rubricato "*Improcedibilità dei ricorsi per la risoluzione del concordato preventivo e per la dichiarazione di fallimento dipendente da procedure di concordato omologato. Limiti di accesso alla composizione negoziata*", al comma 1 dispone l'improcedibilità sino al 31 dicembre 2021 dei ricorsi per la risoluzione del concordato preventivo e dei ricorsi per la dichiarazione di fallimento proposti nei confronti di quegli imprenditori che hanno presentato domanda di concordato preventivo ai sensi dell'articolo 186-*bis* della legge fallimentare, omologato in data successiva al 1° gennaio 2019. Tale ultima disposizione risponde all'esigenza di tenere conto dell'impatto della pandemia da SARS-CoV-2 sui concordati omologati dopo il 1° gennaio 2019, nell'ambito dei quali si presume che la difficoltà, per gli imprenditori, di mantenere gli impegni assunti, sia conseguenza della crisi economica conseguente alla pandemia stessa. In attesa della pronuncia delle Sezioni Unite della suprema Corte di Cassazione sulla questione concernente l'ammissibilità dell'istanza di fallimento di cui agli articoli 6 e 7 della legge

fallimentare nei confronti di impresa già ammessa al concordato preventivo poi omologato, a prescindere dell'intervenuta risoluzione del concordato, ed al fine di evitare che, nonostante l'improcedibilità dei ricorsi per la risoluzione del concordato, possa essere ugualmente dichiarato il fallimento, è stata altresì prevista, in relazione alle stesse imprese, l'improcedibilità dei ricorsi per la dichiarazione di fallimento pendenti. Il comma 2 limita l'accesso alla composizione negoziata prevedendo che l'istanza di nomina dell'esperto indipendente non può essere presentata dall'imprenditore in pendenza del procedimento introdotto con domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione o ricorso per l'ammissione al concordato preventivo, anche ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il Capo II è composto dagli articoli da 24 a 26 e contiene ulteriori disposizioni urgenti in materia di giustizia.

L'articolo 24 dispone, con il necessario impegno di spesa, un aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria di venti unità, necessario per l'attuazione della cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO»), senza pregiudicare le risorse di personale di magistratura in servizio presso gli uffici di procura della Repubblica individuati come sedi di servizio dei procuratori europei delegati.

L'articolo 25 interviene sulla semplificazione delle procedure di pagamento degli indennizzi per equa riparazione in caso di violazione del termine di ragionevole durata del processo (c.d. legge Pinto). La disposizione mira a velocizzare le procedure di pagamento di tali indennizzi e delle altre somme dovute sulla base di titoli giudiziali tramite la loro digitalizzazione, al fine di consentire l'utilizzo tempestivo delle risorse economiche allocate sugli appositi capitoli di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, fornendo liquidità a cittadini e imprese nei tempi normativamente previsti per procedere ai pagamenti e, al contempo, migliorando nei termini anzidetti l'efficienza del sistema giudiziario.

L'articolo 26 contiene disposizioni urgenti per la semplificazione del procedimento di assegnazione delle risorse del Fondo unico giustizia.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo nazionale di riferimento si compone in primo luogo:

- del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante “*Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa*”, attualmente vigente;
- del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante “*Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155*”. Di tale provvedimento sono entrati in vigore gli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 (come previsto dall'articolo 389, comma 2), mentre il comma 1 dell'articolo 389 dispone che l'intero codice entri in vigore il 1° settembre 2021. L'allerta esterna è stata invece rinviata dall'articolo 5, comma 14, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69,

Vengono in considerazione anche le disposizioni contenute nel codice di rito relative ai procedimenti cautelari previsti dagli articoli 669-*bis* e seguenti (richiamati dall'articolo 7, che disciplina il procedimento relativo alle misure protettive e cautelari), nonché

quelle relative ai procedimenti in camera di consiglio, di cui agli articoli 737 del codice di procedura civile (applicabili, in quanto compatibili, ai procedimenti disciplinati dall'articolo 11). Ulteriori disposizioni del codice di procedura civile, richiamate nello schema di decreto-legge sono gli articoli 151 (*“Forme di notificazione ordinate dal giudice”*), 68 (in materia di ausiliari del giudice), 633 n. 1 e 642, relativi ai procedimenti monitori.

Di rilievo sono anche alcune disposizioni dettate dal codice civile in materia di società (tra le quali articolo 2399, richiamato al fine di elencare i requisiti dei quali deve essere in possesso l'esperto; articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-*bis*, quarto, quinto e sesto comma, 2482-*ter*, 2484, primo comma, n. 4) e 2545-*duodecies*, presi in considerazione dall'articolo 8; articolo 2560; articoli 2497, 2497-*bis* e 2545-*septies* in materia di gruppi di imprese; articoli 2403 e 2407, riferiti all'organo di controllo; articoli da 2919 a 2929, in tema di effetti della vendita forzata e dell'assegnazione, richiamati dall'articolo 19, comma 2; gli articoli 1372 e 1411, derogati dalla disciplina degli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa e della convenzione di moratoria).

Il presente provvedimento tiene altresì conto, all'articolo 3, delle disposizioni dettate dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, segnatamente con riferimento alle dichiarazioni sostitutive (articoli 46 e 47) e ai controlli (articolo 71), nonché del regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in materia di trattamento dei dati personali e del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Assumono inoltre rilievo:

- le procedure disciplinate dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (*“Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza”*) e il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 (*“Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza”*), alle quali può accedere l'imprenditore, all'esito della composizione negoziata;
- l'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e nel decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1972, n. 633;
- le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-*bis*, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Lo schema di decreto-legge in esame incide sul decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, prevedendo il rinvio della sua entrata in vigore, nonché sul regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, attraverso la modificazione degli articoli 180, 182-*bis* e 182-*quinquies*; la sostituzione dell'articolo 182-*septies* e l'introduzione degli articoli 182-*octies*, 182-*novies* e 182-*decies*.

L'intervento normativo prevede inoltre l'estensione del termine di cui all'articolo 161, decimo comma del regio decreto n. 267/1942 e, all'articolo 24, l'improcedibilità, in presenza dei presupposti ivi indicati, dei ricorsi per la risoluzione del concordato

preventivo e per la dichiarazione di fallimento dipendente da procedure di concordato omologato.

Lo schema di decreto-legge prevede infine la modifica dell'articolo 9, comma 5-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, incidendo su materia riservata alla competenza legislativa dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.: giurisdizione e norme processuali e ordinamento civile e penale).

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, neppure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

L'intervento normativo ha rango primario e non pone prospettive di delegificazione o ulteriori possibilità di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non sussistono progetti di legge vertenti su materie analoghe all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sono pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Lo schema di decreto-legge è compatibile con l'ordinamento europeo e, in particolare, con la direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i quadri

di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza), da attuarsi entro il 17 luglio 2022.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sono aperte procedure di infrazione a carico della Repubblica Italiana.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia UE sul medesimo o analogo oggetto.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non si hanno informazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto all'interno degli Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Il testo non introduce nuove definizioni normative.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame sono corretti.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Lo schema di decreto-legge fa ricorso alla tecnica della novella legislativa al fine di apportare modifiche ed integrazioni: al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; all'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; all'articolo 9, comma 5-*bis*, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non vi sono effetti abrogativi impliciti delle disposizioni vigenti, né vi sono espresse disposizioni abrogative.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

Sono invece previste le seguenti disposizioni, derogatorie rispetto alla normativa vigente:

- 1) l'articolo 10, comma 1, lettera d) prevede che il tribunale possa autorizzare l'imprenditore a trasferire in qualunque forma l'azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all'articolo 2560, secondo comma, del codice civile; la disposizione precisa che resta fermo l'articolo 2112 del codice civile;
- 2) il quinto e sesto comma dell'articolo 182-*quinquies* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificato dall'articolo 21, comma 1, lettera d) dello schema di decreto-legge, prevedono, per il caso di concordato preventivo con continuità aziendale, che possa essere autorizzato dal tribunale il pagamento delle retribuzioni dovute per le mensilità antecedenti al deposito del ricorso ai lavoratori addetti all'attività di cui è prevista la continuazione, nonché delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa, in presenza dei presupposti previsti dalla norma; si tratta di disposizione derogatoria rispetto al principio sancito dall'articolo 55 della legge fallimentare, e già contenuta nell'articolo 100 del Codice della crisi;
- 3) l'articolo 182-*septies* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sostituito dal provvedimento in esame, nonché l'articolo 182-*octies* del medesimo regio decreto, introdotto dallo schema di decreto-legge, dispongono l'efficacia, rispettivamente, degli accordi di ristrutturazione e delle convenzioni di moratoria anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengono alla medesima categoria, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile. Trattasi di disposizioni sostanzialmente analoghe agli articoli 61 e 62 del Codice della crisi.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

In materia di ristrutturazione aziendale è aperta la delega relativa al recepimento della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, di cui si è detto, contenuta nella legge 22 aprile 2021, n. 53, legge di delegazione europea 2019-2020.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Il provvedimento prevede l'adozione di un decreto dirigenziale del Ministero della giustizia per la determinazione del contenuto della piattaforma, della lista di controllo particolareggiata, delle indicazioni per la redazione del piano di risanamento, delle modalità di esecuzione del test pratico, nonché per la specificazione della formazione e del modello da utilizzarsi per l'istanza di nomina dell'esperto: è previsto che il suddetto decreto debba essere adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello schema di decreto-legge; tale termine appare congruo.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati i dati e riferimenti statistici acquisiti dalla "Commissione per l'elaborazione di proposte di interventi sul Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza", costituita presso l'Ufficio legislativo del Ministero della giustizia con decreto del 22 aprile 2021 della Ministra della giustizia e pertanto già in possesso dell'amministrazione della giustizia.

Non vi è necessità di ricorrere all'Istituto nazionale di statistica.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 24 agosto 2021.

Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure di supporto alle imprese per consentire loro di contenere e superare gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 ha prodotto e sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale;

Considerata, a tal fine, l'esigenza di introdurre nuovi strumenti che incentivino le imprese ad individuare le alternative percorribili per la ristrutturazione o il risanamento aziendale e di intervenire sugli istituti di soluzione concordata della crisi per agevolare l'accesso alle procedure alternative al fallimento esistenti;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dettare disposizioni in materia di aumento del ruolo organico del personale della magistratura ordinaria, in ragione della necessità di assicurare che l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 1939/2017 del Consiglio del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea (« EPPO ») avvenga conservando le risorse di personale di magistratura presso gli uffici di procura della Repubblica individuati come sedi di servizio dei procuratori europei delegati;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di velocizzare le procedure di pagamento degli indennizzi Pinto e delle altre somme dovute sulla base di titoli giudiziali tramite la digitalizzazione, al fine di consentire l'utilizzo tempestivo delle risorse economiche allocate sui capitoli di bilancio appositamente dedicati dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, fornendo liquidità a cittadini e imprese nei tempi normativamente previsti per procedere ai pagamenti e, al contempo, migliorando nei termini anzidetti l'efficienza del sistema giudiziario;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di apportare una modifica temporanea al procedimento di assegnazione delle risorse del Fondo unico giustizia (FUG), onde consentire il finanziamento di interventi urgenti finalizzati, oltre che, nell'immediato, al superamento dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, all'adeguamento delle strutture e dei sistemi informatici e tecnologici connessi alla gestione della fase post-emergenziale, necessari a garantire la completa funzionalità delle amministrazioni della giustizia e dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

MISURE URGENTI IN MATERIA DI CRISI D'IMPRESA E DI RISANAMENTO AZIENDALE

Articolo 1.

(Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa)

1. All'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Il presente decreto entra in vigore il 16 maggio 2022, salvo quanto previsto ai commi 1-*bis* e 2. »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1-*bis*. Il titolo II della Parte prima entra in vigore il 31 dicembre 2023. ».

Articolo 2.

(Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa)

1. L'imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, può chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa. La nomina avviene con le modalità di cui all'articolo 3, commi 6, 7 e 8.

2. L'esperto agevola le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di cui al comma 1, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa.

Articolo 3.

(Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell'esperto)

1. È istituita una piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito istitu-

zionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. Sulla piattaforma è disponibile una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento e un *test* pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento accessibile da parte dell'imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati. Il contenuto della piattaforma, la lista di controllo particolareggiata, le indicazioni per la redazione del piano di risanamento e le modalità di esecuzione del *test* pratico sono definiti con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano è formato un elenco di esperti nel quale possono essere inseriti: gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili; gli iscritti da almeno cinque anni all'albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa; gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati. Possono inoltre essere inseriti nell'elenco coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.

4. L'iscrizione all'elenco di cui al comma 3 è altresì subordinata al possesso della specifica formazione prevista con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui al comma 2.

5. La domanda di iscrizione all'elenco è presentata alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo della regione e delle province autonome di Trento e Bolzano del luogo di residenza o di iscrizione all'ordine professionale del richiedente ed è corredata dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, dalla certificazione attestante l'assolvimento degli obblighi formativi di cui al comma 4 e da un *curriculum vitae* oggetto di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal quale risulti ogni altra esperienza formativa in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione. Il *curriculum vitae* contiene il consenso dell'interessato al trattamento dei dati comunicati al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, anche ai fini della pubblicazione di cui al comma

9. Ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo della regione e delle province autonome di Trento e Bolzano designa il soggetto responsabile della formazione, tenuta e aggiornamento dell'elenco e del trattamento dei dati in esso contenuti nel rispetto del regolamento (UE) n. 679/2016. Il responsabile accerta la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La domanda è respinta se non è corredata dalla documentazione prevista dal primo e secondo periodo e può essere ripresentata.

6. La nomina dell'esperto avviene ad opera di una commissione che resta in carica per due anni. La commissione è costituita presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo della regione e delle province autonome di Trento e Bolzano ed è composta da:

a) un magistrato designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del capoluogo di regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che ha ricevuto l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1;

b) un membro designato dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso cui è costituita la commissione;

c) un membro designato dal Prefetto del capoluogo di regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che ha ricevuto l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1.

7. Il segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede dell'impresa, ricevuta l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, la comunica il giorno stesso alla commissione costituita ai sensi del comma 6, unitamente a una nota sintetica contenente il volume d'affari, il numero dei dipendenti e il settore in cui opera l'impresa istante. Entro i cinque giorni lavorativi successivi la commissione nomina l'esperto nel campo della ristrutturazione tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 3 secondo criteri che assicurano la rotazione e la trasparenza e avendo cura che ciascun esperto non riceva più di due incarichi contemporaneamente. La nomina può avvenire anche al di fuori dell'ambito regionale.

8. La commissione decide a maggioranza. Ai suoi membri non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

9. Gli incarichi conferiti e il *curriculum vitae* dell'esperto nominato sono pubblicati senza indugio in apposita sezione del sito istituzionale della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato del luogo di nomina e del luogo dove è tenuto l'elenco presso il quale l'esperto è iscritto, nel rispetto del regolamento (UE) n. 679/2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, omissis ogni riferimento all'imprenditore richiedente.

10. Per la realizzazione ed il funzionamento della piattaforma telematica nazionale di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro

700.000 per l'anno 2022 e di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 700.000 per l'anno 2022 e l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2023.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 4.

(Requisiti di indipendenza e doveri dell'esperto e delle parti)

1. L'esperto deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e non deve essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale; il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dell'imprenditore né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa né aver posseduto partecipazioni in essa.

2. L'esperto opera in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente. Nell'espletamento dell'incarico di cui all'articolo 2, comma 2, può chiedere all'imprenditore e ai creditori tutte le informazioni utili o necessarie e può avvalersi di soggetti dotati di specifica competenza, anche nel settore economico in cui opera l'imprenditore, e di un revisore legale.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, l'esperto non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto compatibili.

4. Durante le trattative le parti si comportano secondo buona fede e correttezza.

5. L'imprenditore ha il dovere di rappresentare la propria situazione all'esperto, ai creditori e agli altri soggetti interessati in modo completo e trasparente e di gestire il patrimonio e l'impresa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori.

6. Le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo e informato. L'accesso alla composizione negoziata della crisi non costituisce di per sé causa di revoca degli affidamenti bancari concessi all'imprenditore.

7. Tutte le parti coinvolte nelle trattative hanno il dovere di collaborare lealmente e in modo sollecito con l'imprenditore e con l'esperto

e rispettano l'obbligo di riservatezza sulla situazione dell'imprenditore, sulle iniziative da questi assunte o programmate e sulle informazioni acquisite nel corso delle trattative. Le medesime parti danno riscontro alle proposte e alle richieste che ricevono durante le trattative con risposta tempestiva e motivata.

8. Ove non siano previste, dalla legge o dai contratti collettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, diverse procedure di informazione e consultazione, se nel corso della composizione negoziata sono assunte rilevanti determinazioni che incidono sui rapporti di lavoro di una pluralità di lavoratori, anche solo per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro o le modalità di svolgimento delle prestazioni, il datore di lavoro che occupa complessivamente più di quindici dipendenti, prima della adozione delle misure, informa con comunicazione scritta, trasmessa anche tramite posta elettronica certificata, i soggetti sindacali di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428. Questi ultimi, entro tre giorni dalla ricezione dell'informativa, possono chiedere all'imprenditore un incontro. La conseguente consultazione deve avere inizio entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza e, salvo diverso accordo tra i partecipanti, si intende esaurita decorsi dieci giorni dal suo inizio. La consultazione si svolge con la partecipazione dell'esperto e con vincolo di riservatezza rispetto alle informazioni qualificate come tali dal datore di lavoro o dai suoi rappresentanti nel legittimo interesse dell'impresa. In occasione della consultazione è redatto, ai soli fini della determinazione del compenso di cui all'articolo 16, comma 4, un sintetico rapporto sottoscritto dall'imprenditore e dall'esperto.

Articolo 5.

(Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento)

1. L'istanza di nomina dell'esperto indipendente è presentata tramite la piattaforma telematica di cui all'articolo 3 mediante la compilazione di un modello, ivi disponibile, contenente le informazioni utili ai fini della nomina e dello svolgimento dell'incarico da parte dell'esperto nominato.

2. Il contenuto del modello di cui al comma 1 è definito con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui all'articolo 3, comma 2.

3. L'imprenditore, al momento della presentazione dell'istanza, inserisce nella piattaforma telematica:

a) i bilanci degli ultimi tre esercizi, se non già depositati presso l'ufficio del registro delle imprese, oppure, per gli imprenditori che non sono tenuti al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta, nonché una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell'istanza;

b) una relazione chiara e sintetica sull'attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative industriali che intende adottare;

c) l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere e dell'esistenza di diritti reali e personali di garanzia;

d) una dichiarazione sulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per l'accertamento dello stato di insolvenza;

e) il certificato unico dei debiti tributari di cui all'articolo 364, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;

f) la situazione debitoria complessiva richiesta all'Agenzia delle entrate-Riscossione;

g) il certificato dei debiti contributivi e dei premi assicurativi di cui all'articolo 363, comma 1, del decreto legislativo n. 14 del 2019, oppure, se non disponibile, il documento unico di regolarità contributiva;

h) un estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell'istanza.

4. L'esperto, verificata la propria indipendenza e il possesso delle competenze e della disponibilità di tempo necessarie per lo svolgimento dell'incarico, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della nomina, comunica all'imprenditore l'accettazione e contestualmente inserisce la dichiarazione di accettazione nella piattaforma. In caso contrario ne dà comunicazione riservata al soggetto che l'ha nominato perché provveda alla sua sostituzione. Non possono essere assunti più di due incarichi contemporaneamente.

5. L'esperto, accettato l'incarico, convoca senza indugio l'imprenditore per valutare l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, anche alla luce delle informazioni assunte dall'organo di controllo e dal revisore legale, ove in carica. L'imprenditore partecipa personalmente e può farsi assistere da consulenti. Se ritiene che le prospettive di risanamento sono concrete l'esperto incontra le altre parti interessate al processo di risanamento e prospetta le possibili strategie di intervento fissando i successivi incontri con cadenza periodica ravvicinata. Se non ravvisa concrete prospettive di risanamento, all'esito della convocazione o in un momento successivo, l'esperto ne dà notizia all'imprenditore e al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata.

6. Entro tre giorni dalla comunicazione della convocazione le parti possono presentare osservazioni sull'indipendenza dell'esperto al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il quale riferisce alla commissione perché, valutate le circostanze esposte e sentito l'esperto, se lo ritiene opportuno provveda alla sua sostituzione.

7. L'incarico dell'esperto si considera concluso se, decorsi centotanta giorni dalla accettazione della nomina, le parti non hanno individuato, anche a seguito di sua proposta, una soluzione adeguata per il superamento delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1. L'incarico può proseguire quando tutte le parti lo richiedono e l'esperto

vi acconsente, oppure quando la prosecuzione dell'incarico è resa necessaria dal ricorso dell'imprenditore al tribunale ai sensi degli articoli 7 e 10. In caso di sostituzione dell'esperto o nell'ipotesi di cui all'articolo 13, comma 8, il termine di cui al primo periodo decorre dall'accettazione del primo esperto nominato.

8. Al termine dell'incarico l'esperto redige una relazione finale che inserisce nella piattaforma e comunica all'imprenditore e, in caso di concessione delle misure protettive e cautelari di cui agli articoli 6 e 7, al giudice che le ha emesse, che ne dichiara cessati gli effetti.

Articolo 6.

(Misure protettive)

1. L'imprenditore può chiedere, con l'istanza di nomina dell'esperto o con successiva istanza presentata con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, l'applicazione di misure protettive del patrimonio. L'istanza di applicazione delle misure protettive è pubblicata nel registro delle imprese unitamente all'accettazione dell'esperto e, dal giorno della pubblicazione, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Non sono inibiti i pagamenti.

2. Con l'istanza di cui al comma 1, l'imprenditore inserisce nella piattaforma telematica una dichiarazione sull'esistenza di misure esecutive o cautelari disposte nei suoi confronti e un aggiornamento sui ricorsi indicati nella dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera d).

3. Sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori.

4. Dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata.

5. I creditori interessati dalle misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori.

Articolo 7.

(Procedimento relativo alle misure protettive e cautelari)

1. Quando l'imprenditore formula la richiesta di cui all'articolo 6, comma 1, con ricorso presentato lo stesso giorno al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, chiede la conferma o la modifica delle misure protettive e, ove occorre, l'adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative. Entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al medesimo articolo 6, comma 1, l'imprenditore chiede la pubblicazione

nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento instaurato. L'omesso o il ritardato deposito del ricorso è causa di inefficacia delle misure previste dall'articolo 6, comma 1 del presente decreto e, decorso inutilmente il termine di cui al secondo periodo, l'iscrizione dell'istanza è cancellata dal registro delle imprese.

2. L'imprenditore, unitamente al ricorso, deposita:

a) i bilanci degli ultimi tre esercizi oppure, quando non è tenuto al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta;

b) una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima del deposito del ricorso;

c) l'elenco dei creditori, individuando i primi dieci per ammontare, con indicazione dei relativi indirizzi di posta elettronica certificata, se disponibili, oppure degli indirizzi di posta elettronica non certificata per i quali sia verificata o verificabile la titolarità della singola casella;

d) un piano finanziario per i successivi sei mesi e un prospetto delle iniziative di carattere industriale che intende adottare;

e) una dichiarazione avente valore di autocertificazione attestante, sulla base di criteri di ragionevolezza e proporzionalità, che l'impresa può essere risanata;

f) il nominativo dell'esperto nominato ai sensi dell'articolo 3, commi 6, 7 e 8, con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

3. Il tribunale, entro dieci giorni dal deposito del ricorso fissa, con decreto, l'udienza, da tenersi preferibilmente con sistemi di videoconferenza. Il decreto è notificato dal ricorrente con le modalità indicate dal tribunale che prescrive, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile, le forme di notificazione opportune per garantire la celerità del procedimento. Il tribunale, se verifica che il ricorso non è stato depositato nel termine previsto dal comma 1, dichiara l'inefficacia delle misure protettive senza fissare l'udienza prevista dal primo periodo. Gli effetti protettivi prodotti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, cessano altresì se, nel termine di cui al primo periodo, il giudice non provvede alla fissazione dell'udienza.

4. All'udienza il tribunale, sentite le parti e l'esperto e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, nomina, se occorre, un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile e procede agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai provvedimenti cautelari richiesti ai sensi del comma 1 e ai provvedimenti di conferma, revoca o modifica delle misure protettive. Se le misure protettive o i provvedimenti cautelari richiesti incidono sui diritti dei terzi, costoro devono essere sentiti. Il tribunale provvede con ordinanza con la quale stabilisce la durata, non inferiore a trenta e non superiore a centoventi giorni, delle misure protettive e, se occorre, dei provvedimenti cautelari disposti. Su richiesta dell'imprenditore e sentito l'esperto, le misure possono essere limitate a determinate iniziative

intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti o a determinati creditori o categorie di creditori.

5. Il giudice che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 4, su istanza delle parti e acquisito il parere dell'esperto, può prorogare la durata delle misure disposte per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative. La durata complessiva delle misure non può superare i duecentoquaranta giorni.

6. Su istanza dell'imprenditore, di uno o più creditori o su segnalazione dell'esperto, il giudice che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 4 può, in qualunque momento, sentite le parti interessate, revocare le misure protettive e cautelari, o abbreviarne la durata, quando esse non soddisfano l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti.

7. I procedimenti disciplinati dal presente articolo si svolgono nella forma prevista dagli articoli 669-*bis* e seguenti del codice di procedura civile e il tribunale provvede in composizione monocratica con ordinanza comunicata dalla cancelleria al registro delle imprese entro il giorno successivo. Contro l'ordinanza è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-*terdecies* del codice di procedura civile.

Articolo 8.

(Sospensione degli obblighi di cui agli articoli 2446 e 2447 del codice civile)

1. Con l'istanza prevista dall'articolo 6, comma 1, l'imprenditore può dichiarare che, dalla pubblicazione della medesima istanza e sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, non si applicano nei suoi confronti gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-*bis*, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-*ter* del codice civile e la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, n. 4), e 2545-*duodecies* del codice civile.

Articolo 9.

(Gestione dell'impresa in pendenza delle trattative)

1. Nel corso delle trattative l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa. Quando sussiste probabilità di insolvenza l'imprenditore gestisce l'impresa in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell'attività.

2. L'imprenditore informa preventivamente l'esperto, per iscritto, del compimento di atti di straordinaria amministrazione nonché dell'esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento.

3. L'esperto, quando ritiene che l'atto può arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento, lo segnala per iscritto all'imprenditore e all'organo di controllo.

4. Se, nonostante la segnalazione, l'atto viene compiuto, l'imprenditore ne informa immediatamente l'esperto il quale, nei successivi dieci giorni, può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese. Quando l'atto compiuto pregiudica gli interessi dei creditori, l'iscrizione è obbligatoria.

5. Quando sono state concesse misure protettive o cautelari l'esperto, iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese, procede alla segnalazione di cui all'articolo 7, comma 6.

Articolo 10.

(Autorizzazioni del tribunale e rinegoziazione dei contratti)

1. Su richiesta dell'imprenditore il tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, può:

a) autorizzare l'imprenditore a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) autorizzare l'imprenditore a contrarre finanziamenti dai soci prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) autorizzare una o più società appartenenti ad un gruppo di cui all'articolo 13 a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

d) autorizzare l'imprenditore a trasferire in qualunque forma l'azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all'articolo 2560, secondo comma, del codice civile; resta fermo l'articolo 2112 del codice civile.

2. L'esperto può invitare le parti a rideterminare, secondo buona fede, il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa per effetto della pandemia da SARS-CoV-2. In mancanza di accordo, su domanda dell'imprenditore, il tribunale, acquisito il parere dell'esperto e tenuto conto delle ragioni dell'altro contraente, può rideterminare equamente le condizioni del contratto, per il periodo strettamente necessario e come misura indispensabile ad assicurare la continuità aziendale. Se accoglie la domanda il tribunale assicura l'equilibrio tra le prestazioni anche stabilendo la corresponsione di un indennizzo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle prestazioni oggetto di contratti di lavoro dipendente.

3. I procedimenti di cui ai commi 1 e 2 si svolgono innanzi al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che, sentite le parti interessate e assunte le informazioni necessarie, provvedendo, ove occorre, ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile, decide in composizione monocratica. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

Articolo 11.

(Conclusione delle trattative)

1. Quando è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui all'articolo 2, comma 1, le parti possono, alternativamente:

a) concludere un contratto, con uno o più creditori, che produce gli effetti di cui all'articolo 14 se, secondo la relazione dell'esperto di cui all'articolo 5, comma 8, è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni;

b) concludere una convenzione di moratoria ai sensi dell'articolo 182-*octies* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto che produce gli effetti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera *d)*, del regio decreto n. 267 del 1942, senza necessità dell'attestazione prevista dal medesimo articolo 67, terzo comma, lettera *d)*.

2. L'imprenditore può, all'esito delle trattative, domandare l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 182-*bis*, 182-*septies* e 182-*novies* del regio decreto n. 267 del 1942. La percentuale di cui all'articolo 182-*septies*, secondo comma, lettera *c)*, è ridotta al 60 per cento se il raggiungimento dell'accordo risulta dalla relazione finale dell'esperto.

3. L'imprenditore può, in alternativa:

a) predisporre il piano attestato di risanamento di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera *d)*, del regio decreto n. 267 del 1942;

b) proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 18 del presente decreto;

c) accedere ad una delle procedure disciplinate dal regio decreto n. 267 del 1942, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, o dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

Articolo 12.

(Conservazione degli effetti)

1. Gli atti autorizzati dal tribunale ai sensi dell'articolo 10 conservano i propri effetti se successivamente intervengono un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, un concordato preventivo omologato, il fallimento, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 18.

2. Non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere dall'imprenditore nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto, purché

coerenti con l'andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti al momento in cui sono stati compiuti.

3. Gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti effettuati nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto sono in ogni caso soggetti alle azioni di cui agli articoli 66 e 67 del regio decreto n. 267 del 1942, se, in relazione ad essi, l'esperto ha iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 9, comma 4, o se il tribunale ha rigettato la richiesta di autorizzazione presentata ai sensi dell'articolo 10.

4. Nelle ipotesi disciplinate dai commi 1, 2 e 3 resta ferma la responsabilità dell'imprenditore per gli atti compiuti.

5. Le disposizioni di cui agli articoli 216, terzo comma, e 217 del regio decreto n. 267 del 1942 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto in coerenza con l'andamento delle trattative e nella prospettiva di risanamento dell'impresa valutata dall'esperto ai sensi dell'articolo 5, comma 5, nonché ai pagamenti e alle operazioni autorizzati dal tribunale a norma dell'articolo 10.

Articolo 13.

(Conduzione delle trattative in caso di gruppo di imprese)

1. Ai fini del presente articolo, costituisce gruppo di imprese l'insieme delle società, delle imprese e degli enti, esclusi lo Stato e gli enti territoriali, che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545-*septies* del codice civile, esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica. A tal fine si presume, salvo prova contraria, che l'attività di direzione e coordinamento delle società del gruppo sia esercitata:

- a) dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci;
- b) dalla società o ente che le controlla, direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto.

2. Più imprese che si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo 2, comma 1, appartenenti al medesimo gruppo e che hanno, ciascuna, la sede legale nel territorio dello Stato possono chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura la nomina dell'esperto indipendente di cui all'articolo 2, comma 2. La nomina avviene con le modalità di cui all'articolo 3.

3. L'istanza è presentata alla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato ove è iscritta la società o l'ente, con sede nel territorio dello Stato, che, in base alla pubblicità prevista dall'articolo 2497-*bis* del codice civile, esercita l'attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, l'impresa con sede nel territorio dello Stato che presenta la maggiore esposizione debitoria, costituita dalla voce D del passivo nello stato patrimoniale prevista dall'articolo 2424 del codice civile in base all'ultimo bilancio approvato ed inserito nella piattaforma telematica ai sensi del comma 4.

4. L'imprenditore inserisce nella piattaforma telematica di cui all'articolo 3, oltre alla documentazione indicata nell'articolo 5, comma 3, una relazione contenente informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali, l'indicazione del registro delle imprese o dei registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell'articolo 2497-*bis* del codice civile e il bilancio consolidato di gruppo, ove redatto.

5. Le misure protettive e cautelari di cui agli articoli 6 e 7 sono adottate dal tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, rispetto alla società o all'ente che, in base alla pubblicità prevista dall'articolo 2497-*bis* del codice civile, esercita l'attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, all'impresa che presenta la maggiore esposizione debitoria come definita nel comma 3.

6. L'esperto assolve ai compiti di cui all'articolo 2, comma 2, in modo unitario per tutte le imprese che hanno presentato l'istanza, salvo che lo svolgimento congiunto non renda eccessivamente gravose le trattative. In tal caso può decidere che le trattative si svolgano per singole imprese.

7. Le imprese partecipanti al gruppo che non si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo 2, comma 1, possono, anche su invito dell'esperto, partecipare alle trattative.

8. Quando le imprese appartenenti ad un medesimo gruppo presentano più istanze ai sensi dell'articolo 2, comma 1, e gli esperti nominati, sentiti i richiedenti e i creditori, propongono che la composizione negoziata si svolga in modo unitario oppure per più imprese appositamente individuate, la composizione prosegue con l'esperto designato di comune accordo fra quelli nominati. In difetto di designazione, la composizione prosegue con l'esperto nominato a seguito della prima istanza presentata.

9. I finanziamenti eseguiti in favore di società controllate oppure sottoposte a comune controllo, in qualsiasi forma pattuiti dopo la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, sono esclusi dalla postergazione di cui agli articoli 2467 e 2497-*quinqüies* del codice civile, sempre che l'imprenditore abbia informato preventivamente l'esperto ai sensi dell'articolo 9, comma 2, e che l'esperto, dopo avere segnalato che l'operazione può arrecare pregiudizio ai creditori, non abbia iscritto il proprio dissenso ai sensi dell'articolo 9, comma 4.

10. Al termine delle trattative, le imprese del gruppo possono stipulare, in via unitaria, uno dei contratti di cui all'articolo 11, comma 1, ovvero accedere separatamente alle soluzioni di cui all'articolo 11.

Articolo 14.

(Misure premiali)

1. Dall'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto e sino alla conclusione delle composizioni negoziate previste dall'articolo 11, commi 1 e 2, gli interessi che maturano sui debiti tributari dell'imprenditore sono ridotti alla misura legale.

2. Le sanzioni tributarie per le quali è prevista l'applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine

dalla comunicazione dell'ufficio che le irroga, sono ridotte alla misura minima se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione della istanza di cui all'articolo 2, comma 1.

3. Le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari sorti prima del deposito dell'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, e oggetto della composizione negoziata sono ridotti della metà nelle ipotesi previste dall'articolo 11, commi 2 e 3.

4. In caso di pubblicazione nel registro delle imprese del contratto di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a*), e dell'accordo di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *c*), l'Agenzia delle entrate concede all'imprenditore che lo richiede, con istanza sottoscritta anche dall'esperto, un piano di rateazione fino ad un massimo di settantadue rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive non ancora iscritte a ruolo, e relativi accessori. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La sottoscrizione dell'esperto costituisce prova dell'esistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà. L'imprenditore decade automaticamente dal beneficio della rateazione anche in caso di successivo deposito di ricorso ai sensi dell'articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o in caso di dichiarazione di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza o in caso di mancato pagamento anche di una sola rata alla sua scadenza.

5. Dalla pubblicazione nel registro delle imprese del contratto e dell'accordo di cui all'articolo 11, comma 1, lettere *a*) e *c*), o degli accordi di cui all'articolo 11, comma 2, si applicano gli articoli 88, comma 4-*ter*, e 101, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. Nel caso di successiva dichiarazione di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza, gli interessi e le sanzioni sono dovuti senza le riduzioni di cui ai commi 1 e 2.

Articolo 15.

(Segnalazione dell'organo di controllo)

1. L'organo di controllo societario segnala, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 2, comma 1. La segnalazione è motivata, è trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile.

2. La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini dell'esonero o dell'attenuazione della responsabilità prevista dall'articolo 2407 del codice civile.

Articolo 16.

(Compenso dell'esperto)

1. Il compenso dell'esperto è determinato in percentuale sull'ammontare dell'attivo dell'impresa debitrice secondo i seguenti scaglioni:

- a) fino a euro 100.000,00, il 5,00%;
- b) da euro 100.000,01 e fino a euro 500.000,00, l'1,25%;
- c) da euro 500.000,01 e fino a euro 1.000.000,00, lo 0,80%;
- d) da euro 1.000.000,01 e fino a euro 2.500.000,00, lo 0,43%;
- e) da euro 2.500.000,01 e fino a euro 50.000.000,00 lo 0,10%;
- f) da euro 50.000.000,01 e fino a euro 400.000.000,00, lo 0,025%;
- g) da euro 400.000.000,01 e fino a euro 1.300.000.000,00, lo 0,008%;
- h) sulle somme eccedenti euro 1.300.000.000,01, lo 0,002%.

2. Il compenso complessivo non può essere, in ogni caso, inferiore a euro 4.000,00 e superiore a euro 400.000,00.

3. L'importo di cui al comma 1 è rideterminato, fermi i limiti di cui al comma 2, come di seguito indicato:

- a) se il numero dei creditori e delle parti interessate che partecipano alle trattative è compreso tra 21 e 50, il compenso è aumentato del 25%;
- b) se il numero dei creditori e delle parti interessate è superiore a 50, il compenso è aumentato del 35%;
- c) se il numero dei creditori e delle parti interessate che partecipano alle trattative non è superiore a 5, il compenso è ridotto del 40%;
- d) in caso di vendita del complesso aziendale o di individuazione di un acquirente da parte dell'esperto, il compenso è aumentato del 10%.

4. I lavoratori e le rappresentanze sindacali non sono considerati nel numero dei creditori e delle altre parti interessate ai fini del riconoscimento degli aumenti di cui al comma 3, lettere a) e b), tuttavia all'esperto spetta il compenso di euro 100,00 per ogni ora di presenza risultante dai rapporti redatti ai sensi dell'articolo 4, comma 8.

5. Il compenso è aumentato del 100% in tutti i casi in cui, anche successivamente alla redazione della relazione finale di cui all'articolo 5, comma 8, si concludono il contratto, la convenzione o gli accordi di cui all'articolo 11, comma 1, o è predisposto un piano attestato di risanamento di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a).

6. Se l'esperto sottoscrive l'accordo di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), gli spetta un ulteriore incremento del 10% sul compenso determinato ai sensi del comma 5.

7. In deroga a quanto previsto dal comma 2, il compenso è liquidato in euro 500,00 quando l'imprenditore non compare davanti all'esperto oppure quando è disposta l'archiviazione subito dopo il primo incontro.

8. Le percentuali di cui al comma 1 sono calcolate sulla media dell'attivo risultante dagli ultimi tre bilanci o, in mancanza, dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi. Se l'attività è iniziata da meno di tre anni, la media è calcolata sui bilanci o, in mancanza, sulle dichiarazioni dei redditi depositati dal suo inizio.

9. All'esperto è dovuto il rimborso delle spese necessarie per l'adempimento dell'incarico, purché accompagnate dalla corrispondente documentazione. Non sono rimborsati gli esborsi sostenuti per la remunerazione dei soggetti dei quali l'esperto si è avvalso ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

10. In mancanza di accordo tra le parti, il compenso è liquidato dalla commissione di cui all'articolo 3, comma 6, ed è a carico dell'imprenditore. Il provvedimento costituisce prova scritta idonea a norma del n. 1 dell'articolo 633 del codice di procedura civile nonché titolo per la concessione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'articolo 642 del codice di procedura civile.

11. Il compenso dell'esperto è prededucibile ai sensi dell'articolo 111, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

12. Dopo almeno sessanta giorni dall'accettazione dell'incarico, su richiesta dell'esperto, può essere disposto in suo favore un acconto in misura non superiore ad un terzo del presumibile compenso finale, tenendo conto dei risultati ottenuti e dell'attività prestata.

Articolo 17.

(Imprese sotto soglia)

1. L'imprenditore commerciale e agricolo che possiede congiuntamente i requisiti di cui all'articolo 1, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, può chiedere la nomina dell'esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa.

2. L'istanza è presentata, unitamente ai documenti di cui all'articolo 5, comma 3, lettere *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e *h)*, del presente decreto, all'organismo di composizione della crisi oppure, nelle forme previste dal medesimo articolo 5, comma 1, al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa. All'esperto è affidato il compito di cui all'articolo 2, comma 2, del presente decreto.

3. L'esperto procede ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del presente decreto e, dopo aver accettato l'incarico, sente l'imprenditore e acquisisce i bilanci dell'ultimo triennio, se disponibili, le dichiarazioni fiscali e la documentazione contabile ritenuta necessaria per redigere, ove non disponibile, una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'imprenditore nonché un elenco aggiornato dei creditori e dei relativi diritti.

4. Quando è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui al comma 1, le parti possono, alternativamente:

a) concludere un contratto privo di effetti nei confronti dei terzi idoneo ad assicurare la continuità aziendale oppure con il contenuto dell'articolo 182-*octies* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto, senza necessità di attestazione, idoneo a produrre gli effetti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera *d)*, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, senza necessità dell'attestazione prevista dal medesimo articolo 67, terzo comma, lettera *d)*;

c) proporre l'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 7 della legge 27 gennaio 2012, n. 3;

d) chiedere la liquidazione dei beni ai sensi dell'articolo 14-*ter* della legge 27 gennaio 2012, n. 3;

e) proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 18 del presente decreto.

5. L'esito della negoziazione viene comunicato dall'esperto al tribunale che dichiara cessati gli effetti delle eventuali misure protettive e cautelari concesse.

6. Se all'esito delle trattative non è possibile raggiungere l'accordo, l'esperto, su richiesta dell'imprenditore, svolge i compiti di gestore della crisi di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3.

7. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 e 16.

8. Il compenso dell'esperto è liquidato dal responsabile dell'organismo di composizione della crisi o dal segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che lo ha nominato.

Articolo 18.

(Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio)

1. Quando l'esperto nella relazione finale dichiara che le trattative non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, non sono praticabili, l'imprenditore può presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 5, comma 8, una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'articolo 161, secondo comma, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

2. L'imprenditore chiede l'omologazione del concordato con ricorso presentato al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale. Il ricorso è comunicato al pubblico ministero e pubblicato, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria. Dalla data della pubblicazione del ricorso si producono gli effetti di cui agli articoli 111, 167, 168 e 169 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

3. Il tribunale, valutata la ritualità della proposta, acquisiti la relazione finale di cui al comma 1 e il parere dell'esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte, nomina un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile. L'ausiliario fa pervenire l'accettazione dell'incarico entro tre giorni dalla comunicazione. All'ausiliario si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-*bis*, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresì le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto.

4. Con il medesimo decreto il tribunale ordina che la proposta, unitamente al parere dell'ausiliario e alla relazione finale dell'esperto, venga comunicata a cura del debitore ai creditori risultanti dall'elenco depositato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera *c*), ove possibile a mezzo posta elettronica certificata, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione e fissa la data dell'udienza per l'omologazione. Tra il giorno della comunicazione del provvedimento e quello dell'udienza di omologazione devono decorrere non meno di trenta giorni. I creditori e qualsiasi interessato possono proporre opposizione all'omologazione costituendosi nel termine perentorio di dieci giorni prima dell'udienza fissata.

5. Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, omologa il concordato quando, verificata la regolarità del contraddittorio e del procedimento, nonché il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione fallimentare e comunque assicura un'utilità a ciascun creditore.

6. Il tribunale provvede con decreto motivato, immediatamente esecutivo, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio. Il decreto, pubblicato a norma dell'articolo 17 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre reclamo alla corte di appello ai sensi dell'articolo 183 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

7. Il decreto della corte d'appello è ricorribile per cassazione entro trenta giorni dalla comunicazione.

8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 173, 184, 185, 186 e 236 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sostituita la figura del commissario giudiziale con quella dell'ausiliario. Ai fini di cui all'articolo 173, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il decreto di cui al comma 4 equivale all'ammissione al concordato.

Articolo 19.

(Disciplina della liquidazione del patrimonio)

1. Il tribunale nomina, con il decreto di omologazione, un liquidatore. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 182 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

2. Quando il piano di liquidazione di cui all'articolo 18 comprende un'offerta da parte di un soggetto individuato avente ad oggetto il

trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni, il liquidatore giudiziale, verificata l'assenza di soluzioni migliori sul mercato, dà esecuzione all'offerta e alla vendita si applicano gli articoli da 2919 a 2929 del codice civile.

3. Quando il piano di liquidazione prevede che l'offerta di cui al comma 2 debba essere accettata prima della omologazione, all'offerta dà esecuzione l'ausiliario, verificata l'assenza di soluzioni migliori sul mercato, con le modalità di cui al comma 2, previa autorizzazione del tribunale.

Articolo 20.

(Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 180, quarto comma, all'ultimo periodo, le parole « Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di voto » sono sostituite dalle seguenti: « Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione »;

b) all'articolo 182-bis, quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai fini di cui al periodo che precede, l'eventuale adesione deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta di soddisfacimento. »;

c) all'articolo 182-bis, l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

« Se prima dell'omologazione intervengono modifiche sostanziali del piano, è rinnovata l'attestazione di cui al primo comma e il debitore chiede il rinnovo delle manifestazioni di consenso ai creditori parti degli accordi. L'attestazione deve essere rinnovata anche in caso di modifiche sostanziali degli accordi. Qualora dopo l'omologazione si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l'imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l'esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista indicato all'articolo 67, terzo comma, lettera d) il rinnovo dell'attestazione. In tal caso, il piano modificato e l'attestazione sono pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso è ammessa opposizione avanti al tribunale, nelle forme di cui al quarto comma. »;

d) all'articolo 182-quinquies:

1) al quinto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il tribunale può autorizzare il pagamento delle retribuzioni dovute per le mensilità antecedenti al deposito del ricorso ai lavoratori addetti all'attività di cui è prevista la continuazione. »;

2) dopo il quinto comma è inserito il seguente: « Quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, la disciplina di cui al quinto comma si applica, in deroga al disposto dell'articolo 55, secondo

comma, al rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa, se il debitore, alla data della presentazione della domanda di ammissione al concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il tribunale lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. Il professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori. »;

e) l'articolo 182-septies è sostituito dal seguente:

« Art. 182-septies (*Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa*). – La disciplina di cui all'articolo 182-bis si applica, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, al caso in cui gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, individuata tenuto conto dell'omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici.

Ai fini di cui al primo comma occorre che:

a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative, siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull'accordo e sui suoi effetti;

b) l'accordo preveda la prosecuzione dell'attività d'impresa in via diretta o indiretta;

c) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria;

d) i creditori della medesima categoria non aderenti cui vengono estesi gli effetti dell'accordo possano risultare soddisfatti in base all'accordo stesso in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili;

e) il debitore abbia notificato l'accordo, la domanda di omologazione e i documenti allegati ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo.

Per i creditori della medesima categoria non aderenti ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo il termine per proporre opposizione decorre dalla data della notifica di cui al secondo comma.

In nessun caso, per effetto dell'accordo di ristrutturazione, ai creditori ai quali è stato esteso l'accordo possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.

Quando un'impresa ha debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà dell'indebitamento complessivo, l'accordo di ristrutturazione dei debiti può individuare una o più categorie tra tali tipologie di creditori che abbiano fra loro posizione giuridica ed interessi economici omogenei. In tal caso il debitore, con la domanda di cui all'articolo 182-*bis*, può chiedere, anche se non ricorre la condizione prevista dal secondo comma, lettera *b*), che gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria. Restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche e intermediari finanziari. »;

f) dopo l'articolo 182-*septies* sono inseriti i seguenti:

« Art. 182-*octies* (*Convenzione di moratoria*). — La convenzione di moratoria conclusa tra un imprenditore, anche non commerciale, e i suoi creditori, diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi e avente ad oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, è efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria.

Ai fini di cui al primo comma occorre che:

a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative o siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sulla convenzione e i suoi effetti;

b) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria;

c) i creditori della medesima categoria non aderenti, cui vengono estesi gli effetti della convenzione, subiscano un pregiudizio proporzionato e coerente con le ipotesi di soluzione della crisi o dell'insolvenza in concreto perseguite;

d) un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera *d*), abbia attestato la veridicità dei dati aziendali, l'idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi, e la ricorrenza delle condizioni di cui alla lettera *c*).

In nessun caso, per effetto della convenzione, ai creditori della medesima categoria non aderenti possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.

La convenzione va comunicata, insieme alla relazione del professionista indicato al secondo comma ai creditori non aderenti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o presso il domicilio digitale.

Entro trenta giorni dalla comunicazione può essere proposta opposizione avanti al tribunale. Il tribunale decide sulle opposizioni in camera di consiglio, con decreto motivato. Nel termine di quindici giorni dalla comunicazione, il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello, ai sensi dell'articolo 183.

Art. 182-*novies* (*Accordi di ristrutturazione agevolati*). — La percentuale di cui all'articolo 182-*bis*, primo comma, è ridotta della metà quando il debitore:

a) abbia rinunciato alla moratoria di cui all'articolo 182-*bis*, primo comma, lettere a) e b);

b) non abbia presentato il ricorso previsto dall'articolo 161, sesto comma, e non abbia richiesto la sospensione prevista dall'articolo 182-*bis*, sesto comma.

Art. 182-*decies* (*Coobbligati e soci illimitatamente responsabili*). — Ai creditori che hanno concluso gli accordi di ristrutturazione si applica l'articolo 1239 del codice civile.

Nel caso in cui l'efficacia degli accordi sia estesa ai creditori non aderenti, costoro conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.

Salvo patto contrario, gli accordi di ristrutturazione della società hanno efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, i quali, se hanno prestato garanzia, continuano a rispondere per tale diverso titolo, salvo che non sia diversamente previsto. »;

g) all'articolo 186-*bis*, secondo comma, lettera c), le parole « un anno » sono sostituite dalle seguenti: « due anni »;

h) all'articolo 236, il terzo comma è sostituito dal seguente: « Nel caso di accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa o di convenzione di moratoria, nonché nel caso di omologa di accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-*bis* quarto comma, terzo e quarto periodo, si applicano le disposizioni previste dal secondo comma, numeri 1), 2) e 4). ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e) e f), si applicano ai ricorsi di cui all'articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ai procedimenti per l'omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti introdotti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alle comunicazioni di convenzione di moratoria successive alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera g), si applicano ai piani presentati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 21.

(*Modifiche urgenti al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40*)

1. All'articolo 9, comma 5-*bis*, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole

« 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

Articolo 22.

(Estensione del termine di cui all'articolo 161, decimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il termine fissato ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è compreso fra sessanta e centoventi giorni anche quando pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento ed è prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni.

Articolo 23.

(Improcedibilità dei ricorsi per la risoluzione del concordato preventivo e per la dichiarazione di fallimento dipendente da procedure di concordato omologato. Limiti di accesso alla composizione negoziata)

1. Sono improcedibili fino al 31 dicembre 2021 i ricorsi per la risoluzione del concordato preventivo e i ricorsi per la dichiarazione di fallimento proposti nei confronti di imprenditori che hanno presentato domanda di concordato preventivo ai sensi dell'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, omologato in data successiva al 1° gennaio 2019.

2. L'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, non può essere presentata dall'imprenditore in pendenza del procedimento introdotto con domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione o con ricorso per l'ammissione al concordato preventivo, anche ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

CAPO II

ULTERIORI MISURE URGENTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA

Articolo 24.

(Aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria)

1. Al fine di assicurare che l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea (« EPPO ») avvenga conservando le risorse di personale di magistratura presso gli uffici di procura della Repubblica individuati come sedi di servizio dei procuratori europei delegati, il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria è aumentato complessivamente di 20 unità. La tabella B allegata alla legge 5 marzo

1991, n. 71, da ultimo modificata dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, è sostituita dalla tabella B di cui all'Allegato al presente decreto. Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2021 le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, nell'anno 2022, delle unità di personale di magistratura di cui al presente comma.

2. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1, è autorizzata la spesa nel limite di euro 704.580 per l'anno 2022, di euro 1.684.927 per l'anno 2023, di euro 1.842.727 per l'anno 2024, di euro 1.879.007 per l'anno 2025, di euro 2.347.595 per l'anno 2026, di euro 2.397.947 per l'anno 2027, di euro 2.441.106 per l'anno 2028, di euro 2.491.457 per l'anno 2029, di euro 2.534.616 per l'anno 2030 e di euro 2.584.968 a decorrere dall'anno 2031. Al relativo onere si provvede per euro 704.580 per l'anno 2022 e per euro 2.584.968 a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 25.

(Misure urgenti in materia di semplificazione delle procedure di pagamento degli indennizzi per equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo)

1. All'articolo 5-*sexies* della legge 24 marzo 2001, n. 89, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-*bis*. Con decreti dirigenziali del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2021, sono indicate le modalità di presentazione telematica dei modelli di cui al comma 3, anche a mezzo di soggetti incaricati, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. ».

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 26.

(Disposizioni urgenti per la semplificazione del procedimento di assegnazione delle risorse del Fondo unico giustizia)

1. Per l'anno 2021, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, le quote delle risorse intestate al Fondo Unico Giustizia alla data del 31 dicembre 2019, relative alle confische e agli utili della gestione finanziaria del

medesimo fondo, versate all'entrata del bilancio dello Stato nel corso dell'anno 2020, sono riassegnate agli stati di previsione del Ministero della giustizia e del Ministero dell'interno, in misura pari al 49 per cento in favore di ciascuna delle due amministrazioni, per essere destinate altresì al finanziamento di interventi urgenti volti al superamento dell'emergenza epidemiologica, alla digitalizzazione, all'innovazione tecnologica e all'efficientamento delle strutture e delle articolazioni ministeriali, e delle Forze di polizia interessate limitatamente all'integrazione delle risorse per le sole spese di funzionamento.

CAPO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINANZIARIE

Articolo 27.

(Disposizione transitoria)

1. Gli articoli 2 e 3, commi 6, 7, 8 e 9, e gli articoli da 4 a 19 si applicano a decorrere dal 15 novembre 2021.

Articolo 28.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione del presente decreto, ad eccezione degli articoli 3 e 24, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 29.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 agosto 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri.*

CARTABIA, *Ministro della giustizia.*

FRANCO, *Ministro dell'economia
e delle finanze.*

GIORGETTI, *Ministro dello svi-
luppo economico.*

ORLANDO, *Ministro del lavoro e
delle politiche sociali.*

Visto, *il Guardasigilli:* CARTABIA.

ALLEGATO
(articolo 24, comma 1)

TABELLA B

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA	
A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: Primo presidente della Corte di cassazione	1
B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: Procuratore generale presso la Corte di cassazione	1
C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:	
Presidente aggiunto della Corte di cassazione	1
Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione	1
Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	1
D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità	65
E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità	440
F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo	1
G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti	52
H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti	53
I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado	314
L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado, nonché magistrati destinati alle funzioni di procuratori europei delegati	9.641
M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie	200
N. Magistrati ordinari in tirocinio	(numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico)
TOTALE	10.771

